SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma — **Anno 136° — Numero 4**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Giovedì, 5 gennaio 1995** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

Ministero del commercio con l'estero

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 17 dicembre 1994, n. **737.**

Conversione in legge del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, recante attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

POLI BORTONE, *Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1994

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag 54, è ripubblicato il testo del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, corredato delle relative note, ai sensi dell'art 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1105)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali (POLI BORTONE) l'8 novembre 1994

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede referente, il 10 novembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 11ª e 13ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 10 novembre 1994

Esaminato dalla 9ª commissione il 15 e il 22 novembre 1994

Esaminato in aula e approvato il 23 novembre 1994.

Camera dei deputati (atto n 1685):

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 24 novembre 1994, con pareri delle commissioni I, V, VIII, XI e della commissione per le politiche comunitarie

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 novembre 1994.

Esaminato dalla XIII commissione il 6 dicembre 1994.

Esaminato in aula il 12 dicembre 1994 e approvato il 13 dicembre 1994.

94G0771

LEGGE 27 dicembre 1994, n. **738.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 novembre 1993, n. 471, 21 gennaio 1994, n. 45, 23 marzo 1994, n. 191, 23 maggio 1994, n. 306, 22 luglio 1994, n. 462, e 19 settembre 1994, n. 545.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 1994, N. 643.

All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. I dirigenti delle società finanziarie caposettore, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, possono usufruire dei trattamenti indicati nell'articolo 3, comma 2-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come previsto per i dirigenti EFIM. Agli oneri conseguenti si provvede con le modalità e i limiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *a)*, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro del tesoro» *sono aggiunte le seguenti:* «, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Al commissario nominato per la liquidazione coatta dell'EFIM sono trasferiti tutte le competenze e i poteri già attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM a norma del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni. In particolare il commissario potrà trattenere in servizio fino al termine della liquidazione coatta non più di trentacinque unità di personale da ridurre progressivamente, con oneri a carico della gestione liquidatrice».

All'articolo 10:

al comma 1, sono premesse le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-*bis*, del presente decreto,»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. Entro centoventi giorni dalla data di cessazione del rapporto di impiego, il personale delle società controllate dal soppresso EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa, nonché delle società finanziarie, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione nelle pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di tale personale, a decorrere dal 1° luglio 1995, nei limiti e con le condizioni previsti dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 22 novembre 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 55.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1674):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro del tesoro (DINI) il 22 novembre 1994.

Assegnato alla V commissione (Bilancio), in sede referente, il 22 novembre 1994, con pareri delle commissioni I, II, VI, X e XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 novembre 1994.

Esaminato dalla V commissione il 1°, 6 e 7 dicembre 1994.

Esaminato in aula il 12 dicembre 1994 e approvato il 13 dicembre 1994.

Senato della Repubblica (atto n. 1215):

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, il 15 dicembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e 11ª

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 dicembre 1994.

Esaminato dalla 10ª commissione il 20 e 21 dicembre 1994

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 1994.

94G0778

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 1994.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Sicilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, e dalla legge 12 gennaio 1994, n. 30,

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Vista l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo in data 16 dicembre 1994 nei confronti del sig. Luigi Granata per i reati di cui agli articoli 110, 81, 323, comma 2 e 7, del codice penale;

Vista la comunicazione del commissariato dello Stato nella regione Sicilia n. 94/RIS/2 A 2 del 22 dicembre 1994;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Luigi Granata;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Luigi Granata è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Sicilia a decorrere dal 16 dicembre 1994.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario di cui in premessa, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 23 dicembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

95A0001

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 20 dicembre 1994.

Criteri con cui procedere alla selezione degli aspiranti allievi agenti da incorporare in qualità di volontari ausiliari.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 7 giugno 1975, n. 198, concernente l'incorporamento di unità di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali volontari ausiliari;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, conernente l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, in attuazione della riforma dell'Amministrazione penitenziaria;

Tenuto conto che il citato decreto legislativo n. 443/1992, mentre disciplina i criteri con cui si deve procedere all'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali e per la prova d'esame, per i candidati al concorso per allievi agenti nel Corpo di polizia penitenziaria, non stabilisce le modalità, salvo alcuni richiami all'articolo 5, nulla prevede per quanto concerne l'assunzione degli agenti ausiliari nel Corpo di polizia penitenziaria, di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 198;

Considerato che è indispensabile procedere all'assunzione del personale allo scopo di sopperire le urgenti ed inderogabili necessità derivanti dai compiti istituzionali demandati al Corpo di polizia penitenziaria;

Decreta:

1. Per la selezione degli aspiranti allievi agenti di polizia penitenziaria da incorporare in qualità di volontari ausiliari si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni previste, dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per i candidati ai concorsi per allievo agente di polizia penitenziaria.

2. Le commissioni preposte per le selezioni culturali, attitudinali e psico-fisiche, sono quelle indicate dagli articoli 87 e 106 del decreto legislativo n. 443/1992.

3. Per gli stessi aspiranti si applicano i criteri di selezione previsti dagli articoli 101, 107 e 108 del succitato decreto legislativo n. 443/1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ragioneria centrale per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1994

Il Ministro: BIONDI

94A8375

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 dicembre 1994.

Modifica dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi concernenti le società fiduciarie e di revisione.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1993, n. 329, relativo alla determinazione dei termini entro i quali debbono essere adottati i provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 202 del 28 agosto 1993;

Ritenuto di conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del precedente decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 361, che hanno introdotto contrazioni dei termini per la conclusione di alcuni procedimenti amministrativi;

Decreta:

L'elenco dei procedimenti della Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - Divisione VI (società fiduciarie e di revisione) è modificato come segue:

Numero d'ordine	Procedimento	Norme	Termine (giorni)
19	Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione	D.P.R. 18 aprile 1994, n 361	120
20	Modifiche al provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione	D P.R. 18 aprile 1994, n. 361	120
21	Sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e/o di revisione	D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361	40
23	Revoca per atto dell'autorità dell'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e/o di revisione	D.P.R. 18 aprile 1994, n 361	40

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1994

Il Ministro: GNUTTI

95A0021

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 dicembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Edilizia Settebello», società cooperativa a responsabilità limitata, in Rosignano Marittimo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 3 dicembre 1993 con la quale il tribunale di Livorno, ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Edilizia Settebello», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Edilizia Settebello», società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rosignano Marittimo (Livorno), costituita per rogito notaio dott. Serafino Selli in data 16 aprile 1964, repertorio n. 3423, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Riccardo Fedi, nato a Livorno l'11 novembre 1964 ed ivi residente in viale della Libertà n. 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

95A0002

DECRETO 22 dicembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Europe Union Sport - Soc. coop. a r.l.», in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 luglio 1994 e dei successivi accertementi effettuati nei confronti della società cooperativa «Europe Union Sport - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino — in liquidazione —, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Europe Union Sport - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torino — in liquidazione —, costituita per rogito dott. Roberto Goveani, in data 10 luglio 1991, repertorio n. 105716, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Andrea Berti, nato a Teramo il 20 aprile 1962, residente a Torino, via Mazzini, 20; ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

95A0003

DECRETO 22 dicembre 1994

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di produzione industriale - Soc. coop. a r.l.», in Castelverde, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 1° settembre 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di produzione industriale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castelverde (Cremona), — in liquidazione —, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di produzione industriale - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castelverde (Cremona) — in liquidazione —, costituita per rogito notaio dott. Umberto Ponti, in data 15 marzo 1986, repertorio n. 17898, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Adriano Lazzarinetti, nato a Monza il 17 settembre 1962, residente a Cremona, via Bissolati n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

95A0004

DECRETO 22 dicembre 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa comunale trasporti e affini a r.l. - C.C.T.A.», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 26 luglio 1994, effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa comunale trasporti e affini - Società cooperativa a responsabilità limitata», avente come contrassegno la sigla «C.C.T.A.», con sede in Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa comunale trasporti e affini - Società cooperativa a responsabilità limitata» avente come contrassegno la sigla «C.C.T.A.», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Verano Pojani in data 11 marzo 1986, repertorio n. 98.210, è posta in liquidazione

coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codicc civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Renato Capelli, nato a Castenaso (Bologna) il 9 aprile 1938, residente in Bologna alla via Leandro Alberti n. 64, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

95A0016

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le competenti direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari in data 24 ottobre 1994 per l'adesione del personale allo sciopero indetto su scala nazionale dalle organizzazioni sindacali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

Regione Abruzzo:

ufficio I.V.A. di Chieti;

uffici del registro di: Pescara, Giulianova, Teramo;

commissione tributaria di primo grado di Teramo.

Regione Calabria:

ufficio del registro di Tropea.

Regione Campania:

ufficio I.V.A. di Napoli 1°;

uffici del registro di: Castellammare di Stabia, Napoli atti privati, Napoli atti pubblici, Ariano Irpino;

commissione tributaria di primo grado di Ariano Irpino.

Regione Friuli-Venezia Giulia:

uffici I.V.A. di: Udine, Trieste;

uffici del registro di: Gorizia, Monfalcone, Trieste atti civili.

Regione Lazio:

ufficio I.V.A. di Roma 2°;

uffici del registro di: Civitavecchia, Anzio, Velletri, Rieti, Sora, Viterbo, Frosinone, Frascati, Roma atti pubblici, Roma atti privati, Roma bollo e radio.

Regione Liguria:

uffici I.V.A. di: Savona, Imperia;

uffici del registro di: Genova successioni, Genova atti giudiziari, Imperia atti civili e successioni, Savona atti civili e giudiziari, Savona bollo demanio e successioni, Albenga, Finale Ligure, La Spezia;

direzione regionale delle entrate - Sezione staccata di La Spezia.

Regione Lombardia:

uffici I.V.A. di: Milano 2°, Varese;

uffici del registro di: Milano atti pubblici, Milano bollo, Milano atti privati 1°, Milano successioni, Desio, Magenta, Legnano, Bergamo, Clusone, Romano di Lombardia, Brescia, Salò, Gardone Valtrompia, Cremona, Soresina, Suzzara, Pavia, Varese, Saronno;

ufficio imposte dirette di Abbiategrasso.

Regione Marche:

uffici I.V.A. di: Ancona, Macerata;

uffici del registro di: Senigallia, Ancona.

Regione Piemonte:

uffici I.V.A. di: Alessandria, Asti, Cuneo, Vercelli;

uffici del registro di: Asti, Borgomanero, Canelli, Casale Monferrato, Chieri, Chivasso, Cossato, Cuorgnè, Fossano, Ivrea, Moncalieri, Novi Ligure, Ovada, Rivarolo, Saluzzo, Susa, Torino atti privati, Torino successioni, Torino bollo, Torino atti giudiziari, Verbania;

uffici imposte dirette di: Alba, Chivasso, Cossato, Fossano, Ivrea, Moncalieri, Pinerolo, Rivarolo, Rivoli, Saluzzo, Santhià, Susa, Tortona, Vercelli;

commissioni tributarie di primo grado di: Casale, Ivrea;

commissione tributaria di secondo grado di Cuneo;

direzione regionale delle entrate - sezioni staccate di: Alessandria, Novara.

Regione Puglia:

ufficio I.V.A di Foggia;

uffici del registro di: Cerignola, Barletta, Lucera, Brindisi, Foggia atti civili, Bari atti pubblici, Bari atti giudiziari.

Regione Sardegna:

ufficio I.V.A. di Cagliari;

uffici del registro di: Iglesias, Nuoro, Cagliari atti civili successioni e radio.

Regione Sicilia:

ufficio I.V.A. di Siracusa;

uffici del registro di: Canicattì, Caltanissetta, Palermo atti civili, Palermo atti giudiziari, Catania bollo demanio e ammende, Cefalù, Modica, Licata, Ragusa.

Regione Toscana:

uffici I.V.A. di: Firenze, Arezzo, Livorno, Pistoia, Lucca, Massa;

uffici del registro di: Firenze atti civili, Firenze successioni e atti giudiziari, Firenze bollo e demanio, Arezzo, Montevarchi, Sansepolcro, Grosseto, Orbetello, Livorno, Piombino, Portoferraio, Pistoia, Pescia, Lucca, Viareggio, Carrara, Aulla, Pisa, San Miniato, Siena, Poggibonsi, Montepulciano;

commissioni tributarie di primo grado di: Firenze, Prato, Pistoia, Lucca;

commissione tributaria di secondo grado di Lucca.

Regione Umbria:

ufficio I.V.A. di Perugia;

uffici del registro di: Terni, Perugia;

uffici imposte dirette di: Narni, Spoleto.

Regione Valle d'Aosta:

ufficio I.V.A. di Aosta.

Regione Veneto:

uffici I.V.A. di: Padova, Venezia, Verona, Treviso;

uffici del registro di: Belluno, Verona, Conegliano, Bassano del Grappa, Legnago, Venezia, Badia Polesine, Castelmassa, Vicenza, Mestre, Pieve di Cadore;

uffici imposte dirette di: Carpino Veronese, Vittorio Veneto, Castelfranco Veneto, Thiene, Treviso, Verona;

commissioni tributarie di primo grado di: Belluno, Verona;

commissione tributaria di secondo grado di Treviso;

Decreta:

Il periodo del mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari indicati nelle premesse è accertato in data 24 ottobre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

94A8369

DECRETO 27 dicembre 1994.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali la direzione regionale del Piemonte ha comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari per alluvione e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

REGIONE PIEMONTE

Nel periodo dal 7 al 9 novembre 1994:

ufficio imposte dirette, ufficio del registro e commissione tributaria di primo grado di Alba.

Nel periodo dal 7 al 10 novembre 1994:

ufficio del registro di Alessandria, direzione regionale delle entrate - sezione staccata di Alessandria.

Nel periodo dal 7 all'11 novembre 1994:

ufficio imposte dirette di Alessandria.

Nel periodo dal 7 al 12 novembre 1994:

ufficio I.V.A. di Alessandria, ufficio del registro di Asti, ufficio del registro di Canelli.

Nel periodo dal 7 novembre al 6 dicembre 1994:

ufficio imposte dirette di Canelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1994

Il direttore generale: ROXAS

95A0017

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 dicembre 1994.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% con godimento 1° dicembre 1994 e scadenza 1° dicembre 1997.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1995;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994-1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994-1997, fino all'importo massimo di lire 2.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine di detta procedura potrà essere disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo capoverso, il medesimo ammontare massimo viene determinato in lire 200 miliardi.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale. Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito.

«La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso dell'anno 1995 e l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per lo stesso anno 1995».

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° dicembre 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 dicembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui agli articoli precedenti, potrà essere disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 200 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse netti per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 3 gennaio 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 9,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1997. Dette operazioni avranno inizio il 3 gennaio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1995 al 1997, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675° e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8378

DECRETO 22 dicembre 1994.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% con godimento 1° dicembre 1994 e scadenza 1° dicembre 1999.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1995;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9; 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine di detta procedura potrà essere disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo capoverso, il medesimo ammontare massimo viene determinato in lire 150 miliardi.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nel premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° giugno ed il 1° dicembre di ogni anno, di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale. Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenziόni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito.

«La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso dell'anno 1995 e l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per lo stesso anno 1995».

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° dicembre 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sara riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 30 dicembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui agli articoli precedenti, potrà essere disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 150 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP quinquennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 gennaio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse netti per trentadue giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 3 gennaio 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 9,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trentadue giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° dicembre 1994/1999. Dette operazioni avranno inizio il 3 gennaio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8379

DECRETO 22 dicembre 1994.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 9,50% con godimento 1° gennaio 1995 e scadenza 1° gennaio 2005.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1995;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° gennaio 1995/2005, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° gennaio 1995/2005, fino all'importo massimo di lire 1.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine di detta procedura potrà essere disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo capoverso, il medesimo ammontare massimo viene determinato in lire 150 miliardi.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale. Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della «prima» tranche del prestito.

«La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso dell'anno 1996 e l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per lo stesso anno 1996».

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1995 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria saranno disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60%.

Tale provvigione, commisurata sull'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 2 gennaio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui agli articoli precedenti, potrà essere disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 150 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei BTP decennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 gennaio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse netti per tre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 4 gennaio 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 9,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per tre giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 16.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 9,50% - 1° gennaio 1995/2005. Dette operazioni avranno inizio il 4 gennaio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1995 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8380

DECRETO 22 dicembre 1994.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 9%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1993, quattordicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1995;

Visti i propri decreti in data 5 novembre, 6 e 30 dicembre 1993, 21 gennaio, 21 febbraio, 22 aprile, 23 maggio, 23 giugno, 25 luglio, 25 agosto, 26 settembre e 24 ottobre 1994, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quattordicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il proprio decreto n. 397382 del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo capoverso dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 9% - 1° novembre 1993/2023, per un importo di lire 1.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione prevista dal decreto del 25 luglio 1994 recante l'emissione della nona e decima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 9%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° maggio e il 1° novembre di ogni anno.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui al successivo art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare viene determinato nell'importo massimo di lire 100 miliardi.

A modifica di quanto previsto nell'art. 3 del decreto ministeriale 5 novembre 1993, citato nelle premesse, la riapertura dell'emissione 1° novembre 1993/2023 può avvenire nell'anno 1995 e l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per lo stesso anno 1995.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione stabilite dal decreto ministeriale 25 luglio 1994, recante l'emissione della nona e decima tranche dei buoni stessi, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 4 gennaio 1995 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate nell'art. 7 del citato decreto ministeriale del 25 luglio 1994, entro le ore 13 del giorno 2 gennaio 1995, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste.

Le offerte pervenute successivamente a tale ora di detto giorno non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al presente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, potrà essere disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 100 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della quattordicesima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni in cui agli articoli 6, 9 e 12 del citato decreto del 25 luglio 1994.

Art. 4.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà

assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 4 gennaio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse netti per sessantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il giorno 4 gennaio 1995.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 àl 2023, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8381

DECRETO 22 dicembre 1994.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, di durata settennale, con godimento 1° dicembre 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge, in corso di pubblicazione, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro;

Visto il proprio decreto del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro al portatore con godimento 1° dicembre 1994, della durata di sette anni, fino all'importo massimo di nominali lire 5.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In base all'art. 4, punto 2, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine di detta procedura, potrà essere disposta l'emissione di una seconda tranche dei certificati, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15. Ritenendo opportuno che tale collocamento supplementare corrisponda ad un ammontare compreso fra il 5 e il 10 per cento dell'importo di cui al primo comma, il medesimo ammontare massimo viene determinato in lire 500 miliardi.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° giugno 1995, è pari al 4,75 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate aggiungendo 30 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di maggio per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo alla fine del mese di novembre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 182,5 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali, rimaste aggiudicatarie, ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedole dei CCT successive alla prima verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 365 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso d'interesse semestrale lordo considerato per il calcolo delle cedele successive alla prima sarà pari al tasso semestrale, calcolato in regime di capitalizzazione semplice e arrotondato ai cinque centesimi più vicini, del tasso Ribor (Rome Interbànk Offered Rate) a sei mesi, rilevato il quinto giorno lavorativo precedente al decorrenza della cedola e determinato a cura dell'Associazione bancaria italiana (ABI) e dell'Associazione tesorieri istituzioni creditizie (ATIC).

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo alle cedole dei CCT successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero del tesoro, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli di lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettanti quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° dicembre e al 1° giugno di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° giugno 1995 e l'ultima il 1° dicembre 2001.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° dicembre 2001 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 556 del 1986, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso dell'anno 1995 e l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per lo stesso anno 1995.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,60 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 29 dicembre 1994, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia continuerà a presentare la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

Poiché i certificati, ai senzi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui all'articolo precedente, potrà essere disposta l'emissione di una seconda tranche dei certificati di cui al presente decreto, di importo massimo non superiore a lire 500 miliardi, riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» di cui al menzionato art. 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1994. L'emissione di detta tranche sarà annunciata con apposito comunicato stampa. Tali informazioni saranno inoltre comunicate agli «specialisti» via «Rete», ed in tale comunicazione verrà indicato il termine ultimo entro il quale gli «specialisti» potranno inoltrare le domande di partecipazione al collocamento supplementare, tenendo presente l'esigenza di assicurare agli «specialisti» stessi un periodo di tempo di 30 minuti utili per l'inoltro delle domande medesime.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Gli «specialisti» che non hanno partecipato all'asta di emissione non sono ammessi al collocamento supplementare.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà esser presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CCT settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o piu «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettauta in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 16.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 1995, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interessi netti per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 2 gennaio 1995 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo d'interesse del 4,75% semestrale, al netto, per trentuno giorni. Tale versamento sarà effettuato al netto altresì della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al controvalore dell'emissione e per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti.

Art. 18.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedeole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 8 agosto 1994.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 19.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1994-2001» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1994».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL DIRETTORE GENERALE»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1994-2001» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1994».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1994-2001» «EMISSIONE 1° DICEMBRE 1994».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del direttore generale, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 20.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1995 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 1994

Il Ministro: DINI

94A8382

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 dicembre 1994.

Disposizioni sulla limitazione delle emissioni sonore dei veicoli subsonici a reazione in conformità del programma di azione della CEE in materia ambientale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 771 del codice della navigazione come sostituito dall'art. 9 della legge 13 maggio 1983, n. 213, che introduce tra i documenti di bordo dei velivoli il certificato acustico;

Visto l'art. 10 della suddetta legge 13 maggio 1983, n. 213, che dispone in ordine alla regolamentazione del certificato acustico dei veicoli, da attuarsi con decreto del Ministro dei trasporti, in conformità della normativa emanata in materia dalla Comunità economica europea;

Visto il decreto ministeriale del 3 dicembre 1983 con cui è stata recepita la direttiva CEE n. 80/51 del 20 dicembre 1979, come modificata dalla successiva direttiva CEE n. 83/206 del 21 aprile 1983, in materia di limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1984;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, con cui si è provveduto al recepimento nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai sensi dell'art. 687 del codice della navigazione così come integrato dalla predetta legge 13 maggio 1983, n. 213, e con particolare riguardo all'art. 18, che ha recepito i principi generali dell'allegato 16 «Protezione dell'ambiente»;

Vista la direttiva del Consiglio CEE 89/629 del 4 dicembre 1989 sulla limitazione delle emissioni sonore degli aerei subsonici civili a reazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - seconda serie speciale - n. 6 del 22 gennaio 1990;

Attesa la necessità, in conformità del programma di azione della CEE in materia ambientale, di adottare misure idonee atte a ridurre il rumore causato dal traffico aereo;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991), con cui la suddetta direttiva CEE 89/629 è stata inserita nell'allegato *D*, contenente l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della medesima legge;

Decretano:

Art. 1.

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto non è più consentito l'impiego nel territorio della Repubblica italiana dei velivoli subsonici a reazione che siano immatricolati, dopo tale data, nel registro aeronautico nazionale o nei registri di un altro Stato membro dell'Unione europea, se non soddisfino a requisiti almeno pari a quelli previsti dalla norme dell'allegato 16, volume I, parte II, capitolo 3 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, seconda edizione (1988), di cui all'allegato *A*.

2. Tale disposizione si applica anche ai velivoli dei quali, dopo la data predetta, venga ceduto il godimento in base a qualunque forma di contratto di locazione o di locazione finanziaria, nonché ai velivoli noleggiati, e di cui successivamente non si provveda all'immatricolazione nel registro aeronautico nazionale, o nei registri di iscrizione di un altro Stato membro dell'Unione europea.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano ai velivoli immatricolati nel Registro aeronautico nazionale alla data di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 3.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, di concerto col Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento atmosferico, acustico e delle industrie a rischio, può concedere deroghe a quanto stabilito nell'art. 1 a favore di:

a) velivoli di interesse storico;

b) velivoli che vanno a sostituire un equivalente numero di velivoli che sono andati perduti per cause accidentali, purché si dimostri che tale sostituzione non possa essere eseguita con un velivolo disponibile sul mercato conforme alle norme di cui all'art. 1 e sempre che si provveda all'immatricolazione dell'aereo sostitutivo entro un anno dalla perdita di cui sopra;

c) velivoli dotati di motore con coefficiente di by-pass superiore a due;

d) velivoli di cui un esercente di uno Stato membro dell'Unione europea abbia assunto, anteriormente al 1° novembre 1989, l'esercizio in virtù di contratti di locazione finanziaria, con o senza opzione finale di acquisto della proprietà da parte dell'utilizzatore, ancora vigenti e che, in tale contesto, sono stati immatricolati in un Paese terzo;

e) velivoli di cui un esercente di un Paese terzo abbia assunto la disponibilità in base a qualunque forma di contratto di locazione finanziaria e che per questo motivo siano stati temporaneamente cancellati dai registri di iscrizione di uno Stato membro dell'Unione europea.

Art. 4.

1. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, di concerto col Ministero dell'ambiente - Servizio inquinamento atmosferico, acustico e delle industrie a rischio, può altresì concedere deroghe, in ogni caso però con scadenza finale non successiva al 31 dicembre 1995, a favore di:

a) velivoli di cui è stata concessa in base a contratto la disponibilità a breve termine ad un esercente di un Paese terzo, purché questi dimostri che si tratta di una prassi corrente del settore e che altrimenti la propria attività verrebbe seriamente compromessa;

b) velivoli per la mancata utilizzazione dei quali l'esercente dimostri la comprovata impossibilità di proseguire la propria attività.

2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale dell'aviazione civile, informa, circa le deroghe concesse, le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione dell'Unione europea.

Art. 5

1. Le deroghe di cui agli articoli 3 e 4 sono efficaci nel territorio della Repubblica italiana anche se concesse dalle autorità competenti di un altro Stato membro dell'Unione europea per i velivoli immatricolati nel rispettivo registro di iscrizione.

Art. 6.

1. Il presente decreto non si applica ai velivoli il cui peso massimo al decollo non superi 34.000 kg e che abbiano una capacità massima di 19 posti.

Art. 7.

1. Sono abrogati i commi secondo e terzo dell'art. 8 del decreto ministeriale in data 3 dicembre 1983 - Certificazione acustica dei velivoli - pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 9 gennaio 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1994

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
FIORI

Il Ministro dell'ambiente
MATTEOLI

ALLEGATO *A*

Annesso 16 ICAO - Edizione 1968

CAPITOLO 3 — VELIVOLI SUBSONICI A GETTO

ISTANZA DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DEL TIPO ACCETTATA IN DATA PARI O SUCCESSIVA AL 6 OTTOBRE 1977

3.1. APPLICABILITÀ

I requisiti del presente capitolo si applicano alle versioni base e derivate dei velivoli subsonici a getto che al peso massimo di omologazione richiedono una lunghezza di pista superiore a 610 metri e per i quali l'istanza di rilascio del certificato di omologazione del tipo è stata accettata in data pari o successiva al 6 ottobre 1977

Nota la lunghezza di pista va intesa al netto del prolungamento di arresto e del prolungamento libero da ostacoli

3.2 VALUTAZIONE DEL RUMORE

La valutazione del rumore sarà effettuata in EPNdB (Effective Perceived Noise decibels) secondo metodi stabiliti dal Registro aeronautico italiano (RAI).

3.3 PUNTI DI MISURA DEL RUMORE

Il rumore prodotto dal velivolo, quando questo sia sottoposto alle prove eseguite in accordo con i requisiti del presente capitolo, non dovrà superare i livelli specificati in 3.4, rilevati nei seguenti punti di riferimento:

(a) *Punto di misura laterale* il punto ubicato su una parallela alla mezzeria della pista distante 450 metri dalla mezzeria stessa, nel quale il livello di rumore risulti massimo durante il decollo.

(b) *Punto di misura di sorvolo:* il punto ubicato sul prolungamento della mezzeria della pista, ad una distanza di 6500 metri dal punto di inizio della corsa di rullaggio per il decollo.

(c) *Punto di misura di avvicinamento:* il punto ubicato sul terreno, sul prolungamento della mezzeria della pista, 120 metri verticalmente al disotto del sentiero di discesa avente una pendenza di 3 gradi ed origine in un punto posto a 300 metri oltre la soglia pista. Su terreno piano tale ubicazione corrisponde ad un punto distante 2000 metri dalla soglia pista.

Se le prove vengono eseguite in punti diversi da quelli indicati alle precedenti lettere (a) (b) e (c), i dati rilevati dovranno essere corretti con lo stesso metodo da impiegarsi quando le traiettorie di volo realizzate si scostano da quelle prese a riferimento.

I punti di misura dovranno essere in numero sufficiente a determinare con chiarezza il livello massimo del rumore raggiunto lungo la linea laterale presa in esame. Dovranno inoltre essere condotte misure simultanee in un punto ubicato in posizione simmetrica sull'altro lato della pista.

Il richiedente dovrà dimostrare al RAI che durante le prove di volo, i livelli di rumore nei punti di misura laterale e di sorvolo non sono stati separatamente ottimizzati a spese uno dell'altro.

3.4 LIVELLI MASSIMI DI RUMORE

(a) I livelli massimi di rumore, determinati secondo i metodi di valutazione di cui in 3.2, non dovranno superare i seguenti valori:

(1) nel punto di misura laterale: 103 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 400.000 kg o superiore, e 94 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg;

(2) nel punto di misura di sorvolo:

(i) 101 EPNdB per velivoli fino a 2 motori, certificati per un peso massimo di decollo di 385.000 kg o superiore, con riduzione di 4 EPNdB quando il peso massimo si riduca alla metà del suddetto valore di 385.000 kg, e così via, scendendo fino e non oltre a 89 EPNdB;

(ii) come indicato in (i), ma con 104 EPNdB al posto di 101 EPNdB per velivoli con 3 motori;

(iii) come indicato in (i), ma con 106 EPNdB al posto di 101 EPNdB per velivoli con 4 o più motori.

(3) nel punto di misura di avvicinamento: 105 EPNdB per velivoli certificati per un peso massimo di decollo di 280.000 kg o superiore, e 98 EPNdB per un peso massimo di certificazione uguale o inferiore a 35.000 kg.

(b) Il livello di rumore misurato e corretto nel punto di sorvolo va aumentato di 1 EPNdB se si fa riferimento ad una temperatura ambiente di 15 °C (v. 3.6.1 [e] [2]).

Nota: I livelli massimi di rumore variano linearmente con il logaritmo del peso del velivolo

3.5. ECCEDENZE E COMPENSAZIONE.

Se i livelli massimi di rumore vengono superati in corrispondenza di uno o due punti di misura:

(a) la somma delle eccedenze non deve risultare maggiore di 3 EPNdB;

(b) nessuna eccedenza rilevata in un singolo punto di misura deve essere maggiore di 2 EPNdB;

(c) la somma delle eccedenze dovrà essere compensata da corrispondenti riduzioni rilevate nei rimanenti punti di misura.

3.6. PROCEDURE RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE ACUSTICA

3.6.1. *Condizioni generali.*

(a) Le procedure di riferimento dovranno essere conformi ai pertinenti requisiti di aeronavigabilità.

(b) Il calcolo delle procedure di riferimento e delle traiettorie di volo dovranno essere approvate dal RAI.

(c) Le procedure di riferimento per le fasi di decollo e di avvicinamento sono stabilite rispettivamente in 3.6.2 e 3.6.3 con l'eccezione di quanto specificato nel successivo punto *(d)*.

(d) Se il richiedente dimostra che le caratteristiche di progetto del velivolo non consentono di eseguire i voli in accordo con quanto stabilito in 3.6.2 e 3.6.3, le procedure di riferimento:

(1) potranno derogare da quelle stabilite in 3.6.2 e 3.6.3 solo per le parti la cui dimostrazione di conformità è resa impossibile dalle caratteristiche di progetto;

(2) dovranno essere approvate dal RAI;

(e) le procedure di riferimento dovranno essere calcolate nelle seguenti condizioni atmosferiche:

(1) pressione atmosferica al livello del mare pari a 1013,25 mb;

(2) temperatura ambiente di 25 °C (ISA + 10 °C), a meno che il RAI consenta di utilizzare il valore di 15 °C;

(3) umidità relativa del 70%;

(4) assenza di vento.

Nota: L'atmosfera di riferimento in termini di temperatura ed umidità relativa è omogenea quando è usata per il calcolo dei coefficienti di assorbimento atmosferico.

3.6.2. *Procedura di riferimento per la fase di decollo.*

La traiettoria di volo nella fase di decollo dovrà essere calcolata come segue:

(a) dovrà essere usata la spinta media di decollo dall'inizio del decollo fino ad un punto in cui si siano raggiunte le altezze al disopra della pista di almeno 300 metri, 260 metri, 210 metri rispettivamente per velivoli fino a due motori, con tre motori e con quattro o più motori;

Nota: La spinta media di decollo è la spinta di decollo rappresentativa delle caratteristiche medie dei motori di serie.

(b) fino al raggiungimento delle altezze di cui alla precedente lettera *(a)*, la spinta non dovrà essere ridotta al disotto del valore necessario a mantenere un gradiente di salita del 4% con tutti i motori funzionanti oppure, se maggiore, del valore necessario a mantenere il volo livellato con il motore critico inoperativo;

(c) la velocità di salita nella fase di decollo con tutti i motori funzionanti, scelta dal richiedente non inferiore a V_2 + 19 km/h, ma non superiore a V_2 + 37 km/h, dovrà essere raggiunta appena possibile dopo il distacco e dovrà essere mantenuta per tutta la durata della prova di decollo;

(d) la configurazione di decollo scelta dal richiedente dovrà essere mantenuta costante per tutta la durata della prova di decollo, eccettuata la posizione del carrello che può essere retratto;

(e) il peso del velivolo al rilascio dei freni dovrà corrispondere a quello massimo di decollo per il quale viene richiesta la certificazione acustica.

3.6.3. *Procedura di riferimento per la fase di avvicinamento.*

La traiettoria di volo nella fase di avvicinamento dovrà essere calcolata come segue:

(a) Il velivolo dovrà essere stabilizzato su un sentiero di discesa inclinato di 3°.

(b) L'avvicinamento dovrà essere eseguito ad una velocità stabilizzata non inferiore a 1,3 V_S + 19 km/h con spinta stabilizzata durante l'avvicinamento ed il sorvolo del punto di misura, e dovrà continuare fino ad effettuare un normale contatto con il terreno.

(c) Per tutta la durata della procedura di riferimento nella fase di avvicinamento, dovrà essere mantenuta costante la configurazione di avvicinamento usata nelle prove della certificazione di aeronavigabilità, eccettuata la posizione del carrello che deve essere esteso.

(d) Il peso del velivolo al contatto con il terreno dovrà essere pari a quello massimo di atterraggio consentito nella configurazione di avvicinamento definita alla lettera *(c)* precedente per il quale viene richiesta la certificazione acustica.

(e) **Dovrà essere utilizzata la configurazione più critica** (quella cioè che produce i più alti livelli di rumore) al peso per il quale viene richiesta la certificazione acustica e con il normale spiegamento delle superfici aerodinamiche di comando inclusi i dispositivi che producono portanza e resistenza.

3.7. PROCEDURE DI PROVA

(a) Le procedure di prova dovranno essere approvate dal RAI.

(b) Le procedure di prova e la misura del rumore dovranno essere eseguite e sviluppate in un modo approvato che consenta di effettuare la valutazione del rumore in EPNdB secondo metodi stabiliti dal RAI.

(c) I dati acustici dovranno essere corretti secondo metodi stabiliti dal RAI per riportarli alle condizioni di riferimento specificate nel presente capitolo. Parimenti, dovranno essere effettuate le correzioni per la velocità e la spinta.

(d) Se le prove sono eseguite con un peso diverso da quello per il quale viene richiesta la certificazione acustica, la necessaria correzione del livello di rumore non dovrà superare 2 EPNdB al decollo e 1 EPNdB in avvicinamento. I dati da utilizzare per stabilire la variazione del livello di rumore con il peso, nelle condizioni di prove relative sia al decollo che in avvicinamento dovranno essere approvate dal RAI. In modo analogo, la necessaria correzione del livello di rumore non dovrà superare 2 EPNdB quando la traiettoria di volo in avvicinamento realizzata nella prova si scosta da quella di riferimento.

(e) Nelle condizioni di avvicinamento, le procedure di prova saranno accettate se il velivolo seguirà un sentiero di discesa inclinato di 3° ± 0,5°

(f) Se nelle prove vengono seguite procedure diverse da quelle a riferimento, ma ad esse equivalenti, dovranno essere approvati dal RAI le procedure stesse ed i relativi metodi per correggere i risultati. L'ammontare delle correzioni non potrà comunque superare 16 EPNdB al decollo e 8 EPNdB in avvicinamento e, qualora risultino superiori rispettivamente a 8 EPNdB e 4 EPNdB, i livelli di rumore così corretti dovranno essere inferiori a quelli limite ammessi ridotti di 2 EPNdB.

94A8376

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 ottobre 1994.

Programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura, in attuazione del regolamento CEE n. 2079/1992.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e in particolare gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie;

Considerato che nell'ambito della riforma della politica agricola comune sono stati adottati testi normativi che introducono radicali innovazioni nei principali comparti produttivi agricoli;

Considerato che tali provvedimenti si completano con misure di accompagnamento concernenti interventi agroambientali, di imboschimento e di pensionamento anticipato intese a rinforzare la citata riforma in relazione agli obiettivi perseguiti, e che tali misure necessitano di essere attualizzate sotto il profilo normativo e finanziario per essere maggiormente coerenti con gli obiettivi della riforma stessa;

Considerato inoltre che le misure succitate sono cofinanziate tramite il FEOGA, sezione garanzia;

Visto il regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio in data 20 luglio 1993 che modifica il regolamento CEE 2052/88 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti;

Visto il regolamento CEE del Consiglio delle Comunità europee n. 2079 del 30 giugno 1992 che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Vista la propria delibera in data 30 dicembre 1992, recante direttive per il proficuo utilizzo dei flussi finanziari nazionali e comunitari, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1993;

Vista la nota n. 50870 del 3 novembre 1993 con la quale il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ha trasmesso un programma nazionale di aiuti per il prepensionamento in agricoltura, successivamente modificato con nota n. 1689 del 5 settembre 1994;

Vista la propria delibera in data 13 luglio 1993 recante disposizioni organizzative riguardanti l'attività dei Comitati interministeriali di programmazione economica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1993;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Considerato che su detta proposta è stata svolta l'istruttoria prevista ai sensi del quinto punto della succitata delibera del 13 luglio 1993;

Considerato altresì che sulla medesima proposta si è espressa favorevolmente in data 2 agosto 1994 la Conferenza Stato-regioni di cui all'art. 12 della legge n. 400/1988;

Udita la relazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

È approvato il Programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura in allegato che viene a far parte integrante della presente delibera.

Roma, 11 ottobre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti il 9 dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 242

ALLEGATO

PROGRAMMA NAZIONALE PER L'INTRODUZIONE DI UN REGIME DI AIUTI AL PREPENSIONAMENTO IN AGRICOLTURA AI SENSI DEL REGOLAMENTO CEE N. 2079/92.

1. DELIMITAZIONE GEOGRAFICA DEL PROGRAMMA.

Nell'applicazione del regolamento CEE n. 2079/92, si ritiene opportuno presentare un unico programma valido per l'intero territorio nazionale, pur essendo lo stesso caratterizzato da sensibili differenziazioni nei sistemi e nelle strutture agrarie.

Tali differenze, tuttavia, non possono essere semplicemente ricondotte all'approccio tradizionale «Nord-Sud», essendo distribuite in modo consistente su tutto il territorio tanto da produrre effetti a «macchia di leopardo».

Pertanto, pur in presenza della suddetta disomogeneità, si reputa che l'introduzione del regime di aiuti previsto dal regolamento CEE n. 2079/92 possa produrre, mediante l'inserimento di elementi più giovani e dotati di mentalità imprenditoriale più moderna, un effetto benefico tanto laddove esista un tessuto agricolo caratterizzato da una discreta efficienza aziendale, quanto laddove le condizioni ambientali ed economiche risultino più sfavorevoli.

Nelle aree più produttive del Paese una nuova imprenditoria giovanile può contribuire a guidare più efficacemente le aziende nell'attuale fase di cambiamento dovuta alla nuova politica agricola comune. Lo stesso accorpamento aziendale risulta funzionale a tale prospettiva.

All'opposto, nelle zone aventi elevati indici di marginalità agricola (si pensi alla fascia appenninica) il ricambio generazionale può favorire il miglioramento qualitativo delle produzioni tipiche, nonché l'utilizzazione del territorio per scopi extra agricoli.

2. DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE STRUTTURALE DELLE AZIENDE, DEI LAVORATORI E DEI REDDITI AGRICOLI.

2.1. Per quanto attiene le dimensioni strutturali delle aziende, in particolare la superficie totale per classe di superficie e per classe di SAU, i dati del quarto censimento dell'agricoltura 1990 - ISTAT, ed il loro raffronto con i dati dei censimenti precedenti evidenziano i seguenti processi.

Il numero delle aziende censite risulta essere di 3.035.682 (7% in meno rispetto al 1982 oltre il 16% in meno di quelle censite nel 1970).

Contemporaneamente, sia la superficie totale delle stesse, che quella utilizzata (SAU), si sono ridotte rispettivamente:

la prima da 23.631.533 (1982) a 22.651.401 ettari (- 4,2%);
la seconda da 15.842.541 (1982) a 15.041.870 ha (- 5% circa).

Le fondamentali tendenze strutturali del settore primario, per l'intero Paese, possono essere così sintetizzate:

una diminuzione netta del numero delle aziende agricole, circa il 30% in meno, con un decremento medio annuo pari all'1,8%, nel decennio 1961-70 e poi più contenuto (poco meno dell'1%) per il rimanente periodo;

il decremento della superficie totale (14,8%), con decrementi medi annui pressocché costanti, intorno al 0,5-0,7%;

l'incremento della superficie totale media per azienda, pari al 21% nell'intero periodo considerato, anche se tale tendenza sembra rallentare nell'ultimo decennio,

la diminuizione della superficie agricola utilizzata (SAU) del 14%, con un decremento medio annuo, nel periodo 1982-1990, dimezzato rispetto al precedente decennio;

il leggero incremento della superficie agricola utilizzata media per azienda, per altro imputabile interamente all'ultimo decennio (+ 4,2%) e la leggera diminuzione della percentuale della superficie agricola utilizzata, rispetto alla superficie totale complessiva (- 4,9) per l'intero periodo.

In riferimento alla classe di superficie, si ha una concentrazione di oltre l'85% delle aziende nelle fasce che vanno da meno di un ettaro a quelle al di sotto dei 10 ettari, che conferma il carattere fortemente frammentario delle aziende, tipico della situazione italiana. A questo proposito, basti considerare che oltre 1.239.000 aziende risultano avere una SAU inferiore ad un ettaro.

Altro dato da evidenziare è quello relativo alla ripartizione per zone altimetriche, sia della superficie totale media, sia relativa alla superficie utilizzabile media aziendale, così ripartita:

	Sup totale (ettari)	SAU (ettari)
Montagna	11,7	5,5
Collina	6,3	4,5
Pianura	6,2	5,4
Totale Italia	7,5	5,0
Totale Italia 1982	7,2	4,8

la SAU per zona altimetrica evidenzia che oltre 10 499.000 ettari, il 67% del totale della SAU nazionale, sono localizzati in aree «difficili» (collina e montagna). Va sottolineato, inoltre, che la superficie totale media e la SAU media per azienza, per zona altimetrica, risultano, per quanto attiene le zone di pianura, rispettivamente, di 6,2 ettari e 5,4 ettari, quindi inferiori alla superficie totale media delle aziende italiane (7,5 ettari).

Riassumendo, l'Italia ha presentato nel complesso una diminuzione più intensa del numero di aziende che della superficie agricola, venendosi così a determinare un leggero incremento delle dimensioni azienda, anche se tale incremento non è stato sufficiente a far raggiungere dimensioni aziendali in linea con l'evoluzione europea.

La generale diminuizione del numero delle aziende è significativamente maggiore al nord che al sud.

La differenziazione «Nord-Sud» appare tuttavia limitativa nel descrivere i mutamenti in corso, date le complesse caratteristiche del territorio italiano che danno luogo ad un modello di sviluppo a «macchia di leopardo», con sacche di marginalità lungo tutta la dorsale appenninica e concentrazioni produttive più efficienti, oltre che nelle pianure settentrionali, nelle zone costiere meridionali.

2.2. *Occupazione agricola.*

La struttura dell'occupazione agricola in Italia ha subito nel corso degli ultimi venti anni profondi mutamenti; basti pensare che intorno agli anni settanta gli addetti agricoli rappresentavano il 7% della popolazione e che attualmente tale percentuale si attesta intorno al 4%. In tale periodo il numero degli addetti è diminuito di oltre 1,5 milioni di unità, passando dal 19% del totale degli occupati al 9,5%.

Sempre nello stesso arco temporale, il rapporto tra lavoro agricolo e popolazione nazionale è progressivamente mutato: nel 1970 per ogni U.L. agricola vi erano circa 14 abitanti, 19 nel 1980, 26 nel 1991.

Attualmente (dati 1992) gli occupati agricoli sono 2.141.000 (- 4,2% del 1991) di cui oltre 722.000 dipendenti e 1.418.700 autonomi (66% del totale).

Comunque nonostante il perdurare stato di crisi del settore, e in controtendenza rispetto alla grande «fuga» verificatasi negli anni precedenti, il mondo agricolo si va progressivamente ringiovinendo.

L'andamento della composizione, per fasce di età, dei conduttori di aziende agricole mostra infatti, inequivocabilmente, una tendenza all'incremento della quota percentuale di giovani di età inferiore ai trenta anni; dalla data dell'ultimo censimento (1982) al 1991 la presenza, tra gli occupati in agricoltura, con un ruolo indipendente, di giovani di tale fascia di età si è incrementata di due punti percentuali. Tale tendenza sembra decisamente confermata anche dai dati più recenti, attraverso i quali è possibile operare un confronto tra il 1990 ed il 1991; nel corso di appena un anno il numero medio complessivo degli occupati in agricoltura, con un ruolo indipendente, di età inferiore ai trenta anni si è incrementato del 18,8%, passando da 133.000 a 158.000.

Il fenomeno appare in tutta la sua rilevanza se osservato parallelamente alle tendenze più generali del settore; nel decennio le forze lavoro complessive in agricoltura sono diminuite del 28% e i conduttori del 31,4%.

Tale decremento è in gran parte costituito dalle fasce di età intermedia (35,9%), mentre la presenza giovanile diminuisce del 27,2% e quella degli anziani solo del 18,4%.

Anche tra il 1991 e il 1992 il segmento di età media ha fatto registrare un ulteriore decremento del 3% circa, mentre la presenza degli anziani è rimasta sostanzialmente stabile (0,8%).

Si può dunque affermare che si sta intensificando il ruolo delle fasce più «estreme»; la durata media del periodo di conduzione aziendale va quindi allungandosi: l'imprenditore agricolo inizia prima la sua attività e la abbandona sempre più in là con gli anni.

La massiccia concentrazione di imprenditori agricoli nella fascia al di sopra dei cinquantacinque anni è confermata anche dai dati della rete di rilevazione contabile RICA. Sul totale di oltre 38.000 aziende esaminate, ben il 42,4% è guidato da conduttori «anziani».

3. DESCRIZIONE DEI REGIMI VIGENTI IN MATERIA DI PENSIONAMENTO E PREPENSIONAMENTO. IMPORTI PENSIONISTICI ATTUALMENTE VERSATI.

Il sistema pensionistico in vigore in Italia, recentemente riformato dal decreto legislativo n. 503 del 30 dicembre 1992, prevede una netta differenziazione tra il trattamento dei coltivatori diretti e quello dei lavoratori dipendenti.

Per entrambe le categorie di lavoratori il diritto alla pensione può nascere in base al numero di anni di versamento di contributi effettuati (la cosidetta pensione di anzianità), oppure in base al raggiungimento di un limite di età e di un minimo numero di anni di versamenti effettuati (pensione di vecchiaia).

Per i lavoratori dipendenti il regime pensionistico è uguale a quello dei lavoratori dipendenti degli altri settori produttivi: trattenute previdenziali sullo stipendio a carico del lavoratore e versamenti di una quota più consistente da parte del datore di lavoro, età pensionabile, a partire dal 1994, di 61 anni per gli uomini e di 56 anni per le donne con almeno 16 anni di versamenti contributivi, e che progressivamente nel 2002 raggiungerà i 65 anni per gli uomini e i 60 anni per le donne con 20 anni di contribuzione, oppure concessione della pensione di anzianità dopo il versamento di 35 anni contributivi.

Il regime pensionistico dei lavoratori indipendenti risulta il seguente:

versamento da parte dei coltivatori diretti all'ente previdenziale (INPS) del 16% del salario medio convenzionale (legge n. 233/90).

Il versamento contributivo per 16 anni dà attualmente diritto, al compimento dei 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, alla pensione di vecchiaia.

È tuttavia possibile andare in pensione dopo 35 anni di versamenti contributivi.

L'ammontare della pensione è proporzionato ai versamenti effettuati. Il minimo pensionistico (con 16 anni di versamenti) è di circa a L. 620.000 mensili, una cifra molto bassa.

Nel 1992 gli agricoltori iscritti al regime di previdenza erano circa 928 508, contro 1.483.000 del 1983.

Il numero dei pensionati agricoli, invece, si è mantenuto costante nel decennio considerato: si è passati da 1.913.093 nel 1983 a 1.953 400 nel 1992. Il divario tra iscritti e pensionati è facilmente spiegabile con la riduzione costante della forza lavoro agricola nel Paese.

4. CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL REGIME DI AIUTI PREVISTI DAL PROGRAMMA.

4.1. *Definizioni preliminari:*

Cedente: imprenditore agricolo che cessa definitivamente ogni attività agricola ai fini commerciali in virtù del regime di aiuti.

Lavoratori dipendenti: coadiuvanti familiari e salariati agricoli che si trovano nell'azienda del cedente prima del suo prepensionamento e che cessano definitivamente ogni attività agricola.

Rilevatario agricolo: la persona che subentra al cedente come capo azienda, ampliando la superficie dell'azienda stessa, oppure l'imprenditore che rileva la totalità o parte dei terreni resi disponibili dal cedente al fine di ampliare la propria azienda.

Rilevatario non agricolo: qualsiasi persona fisica o giuridica che rileva la totalità o parte dei terreni resi disponibili per destinarli ad usi extra agricoli, alla silvicoltura o alla creazione di riserve ecologiche.

Terreni resi disponibili: i terreni utilizzati ai fini commerciali dal cedente prima di ritirarsi dall'attività agricola e sui quali egli ha cessato di praticare l'agricoltura.

Attività agricola a titolo principale: quella svolta ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 2328/91: «Gli Stati membri possono applicare il regime di aiuti ..... agli imprenditori che, pur non essendo agricoltori a titolo principale, ricavino almeno il 50% del proprio reddito totale da attività agricole, forestali, turistiche o artigianali, oppure da attività di conservazione dello spazio naturale che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche, svolte nella loro azienda, purché il reddito direttamente proveniente dall'attività agricola nell'azienda non sia inferiore al 25% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda non superi la metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore».

4.2. *Condizioni applicabili ai cedenti:*

cessare definitivamente l'attività agricola. Tuttavia i cedenti possono praticare l'agricoltura su non più del 10% dell'azienda ceduta, fino ad un massimo di un ettaro, per produzioni a fini non commerciali e possono conservare la disponibilità della superficie su cui si trovano gli edifici in cui continueranno ad abitare con la loro famiglia;

compiuto almeno 55 anni e non superato il compimento dei 65 anni per gli uomini e 60 per le donne alla data della presentazione della domanda;

ricadere in una delle seguenti situazioni contributive:

a) cedenti che, alla data della domanda, abbiano già maturato il diritto alla pensione di anzianità; abbiano cioè versato contributi previdenziali per almeno 35 anni;

b) cedenti che, alla data della domanda, abbiano versato i contributi previdenziali per un numero di anni che, sommato alla differenza di anni tra 65 anni (o 60 per le donne) e l'età del cedente alla data della domanda, sia almeno pari a 16. (Ad esempio un cedente uomo di 57 anni, deve aver versato almeno 8 anni di contributi per aver diritto al premio di prepensionamento ed ottenere a 65 anni la pensione di vecchiaia). Ciò per consentire al cedente di versare le annualità di contribuzione mancanti al fine di ottenere la pensione di vecchiaia.

La suddetta condizione è valida per le domande presentate entro il 31 dicembre 1994; per le domande presentate negli anni 1995 e 1996 la somma degli anni di versamento con la differenza di età dev'essere almeno pari a 17 e per le domande presentate nell'anno 1997 la somma dev'essere almeno pari a 18. Ciò in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n 503/92 in materia di minimi versamenti per le pensioni di vecchiaia. È comunque a discrezione dei cedenti, anche nell'ipotesi che abbiano già raggiunto il minimo contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia, (cioè 16 anni di versamenti) continuare ad effettuare contributi volontari per migliorare il livello pensionistico che verrà loro corrisposto all'età della pensione;

essere stato imprenditore agricolo a titolo principale nei 10 anni precedenti;

essere subentrato come imprenditore in caso di morte del conduttore, dopo aver lavorato in azienda per 10 anni ed aver versato i contributi previdenziali agricoli;

impegnarsi a trasferire il possesso delle terre e dei diritti vantabili alla data della cessazione ed i fabbricati inerenti la produzione;

non aver apportato alla sua impresa, ad eccezione delle aziende ad ordinamento orticolo, frutticolo od a colture protette, dal 1° gennaio 1992 una delle seguenti modifiche:

1) riduzione di più del 25% della superficie;

2) separazione in due o più fondi.

La superficie aziendale ceduta non deve essere inferiore a:

0,2 ha se destinata a colture protette in via permanente;

1 ha per le ortive da pieno campo;

1,5 ha per le colture permanenti;

3 ha per i seminativi e i pascoli.

Le regioni e le province autonome, con delibera della giunta regionale, possono rideterminare per talune aree i predetti limiti. La deliberazione dev'essere trasmessa entro trenta giorni al Ministero delle risorse agricole, nonché alla Commissione europea che esprime parere a riguardo.

Le suddette condizioni sono in ogni caso soggette alle eventuali modifiche apportate nel tempo alla legislazione nazionale in materia pensionistica.

CASI DI IMPRENDITORI ASSOCIATI gli imprenditori associati rispettano le stesse condizioni poste per gli imprenditori individuali.

Nel caso di imprenditori associati o cooperative, il socio che cessi l'attività e ceda la sua quota societaria nonché la corrispondente superficie alla società senza essere rimpiazzato, fatto salvo il rispetto delle condizioni in materia di superfici minime da cedere, di età e di versamenti contributivi imposti al cedente dal presente programma, avrà diritto agli aiuti soltanto se la società è stata costituita anteriormente all'entrata in vigore del regolamento CEE n. 2079/92 (30 luglio 1992) e se il numero degli attivi che lavorano nell'azienda diminuisce almeno di una unità di lavoro uomo.

4.3. *Condizioni applicabili ai lavoratori dipendenti:*

avere almeno 55 anni;

ricadere in una delle seguenti situazioni contributive:

a) UOMINI: lavoratori dipendenti che, alla data della domanda, abbiano versato i contributi previdenziali per un numero di anni che, sommato alla differenza di anni tra l'età del pensionamento di vecchiaia (61 anni per le domande presentate negli anni 1994 e 1995, 62 anni per quelle presentate negli anni 1996 e 1997), e l'età del dipendente alla data della domanda, sia almeno pari a 16 per l'anno 1994, a 17 per il biennio 1995-1996 ed a 18 per l'anno 1997 (ad esempio nel 1994 un lavoratore di 57 anni, deve aver versato almeno 12 anni di contributi per aver diritto al prepensionamento).

DONNE: lavoratrici dipendenti che, alla data della domanda, abbiano versato i contributi previdenziali per un numero di anni che, sommato alla differenza di anni tra l'età del pensionamento di vecchiaia (56 anni per le domande presentate negli anni 1994 e 1995, 57 anni per quelle presentate negli anni 1996 e 1997), e l'età della dipendente alla data della domanda, sia almeno pari a 16, per il 1994, a 17 per il biennio 1995-1996 ed a 18 per il 1997 (ad esempio nel 1996 una lavoratrice di 55 anni, deve aver versato almeno 15 anni di contributi per aver diritto al prepensionamento).

Le predette condizioni sono in ogni caso soggette alle eventuali modifiche apportate nel tempo alla legislazione nazionale in materia pensionistica;

non aver ancora raggiunto i 35 anni di versamenti contributivi, e quindi non poter ancora eventualmente beneficiare di pensione di anzianità;

cessare definitivamente ogni attività agricola, dopo aver dedicato all'agricoltura, nei cinque anni precedenti la cessazione, almeno la metà del proprio tempo di lavoro da certificarsi con dichiarazione autenticata del conduttore dell'azienda;

aver lavorato nell'azienda del cedente l'equivalente di due anni a tempo pieno negli ultimi quattro anni;

essere iscritto al regime di previdenza sociale;

b) per i coadiuvanti familiari essere iscritti al regime di assicurazione previdenziale obbligatorio e rispettare gli stessi vincoli di età e di versamenti minimi contributivi posti al punto 4.2.*b)* per i cedenti.

Sono ammessi al prepensionamento due lavoratori per azienda.

4.4. *Condizioni applicabili ai rilevatari agricoli:*

capacità professionale sufficiente ai sensi del regolamento n. 2328/91;

impegno ad esercitare l'attività agricola a titolo principale sull'azienda per almeno 5 anni. Nel caso di affitto delle terre del cedente la durata del contratto di affitto non potrà essere inferiore a 5 anni;

impegno a coltivare per almeno 5 anni i terreni rilevati nel rispetto delle esigenze di tutela dell'ambiente.

4.5. *Condizioni applicabili ai rilevatari non agricoli:*

per rilevatario non agricolo si intende qualsiasi persona fisica o giuridica (comprese, quindi, associazioni o enti naturalistici) avente adeguati requisiti tecnici per destinare ad usi extra-agricoli, a riserve naturali o a selvicoltura i terreni rilevati. Tali terreni devono pertanto essere utilizzati secondo criteri compatibili con il mantenimento o il miglioramento della qualità dell'ambiente o dello spazio naturali.

Per sottostare a tali indirizzi l'utilizzazione dei terreni per usi non agricoli è subordinata alla redazione di un progetto specifico di destinazione naturalistica, che deve essere approvato dai competenti organi regionali o provinciali.

4.6. *Condizioni applicabili ai terreni resi disponibili.*

Gli oneri, le eventuali quote produttive ed i vincoli derivanti dalla regolamentazione comunitaria vigente si trasmettono al rilevatario unitamente ai terreni ceduti.

4.7. *Condizioni di miglioramento dell'azienda del rilevatario.*

Al fine di assicurare un miglioramento dell'efficienza economica dell'azienda l'ingrandimento minimo in termini di superficie dev'essere il seguente:

0,2 ha per le colture protette in via permanente;
1 ha per le ortive da pieno campo;
1,5 ha per le colture permanenti;
3 ha per i seminativi e i pascoli.

Le regioni e le province autonome, con delibera della giunta regionale o provinciale, possono rideterminare i predetti limiti in funzione della specificità del territorio. La deliberazione dev'essere trasmessa entro 30 giorni al Ministero delle risorse agricole, nonché alla Commissione europea che esprime parere a riguardo.

La superficie minima di cui deve disporre il rilevatario, escludendo le superfici rilevate dal cedente, è almeno pari ai limiti posti per il cedente. Ad esempio, nel caso di aziende a seminativi, la superficie finale dell'azienda del rilevatario, cioè dopo aver acquisito la terra del cedente, dev'essere come minimo di 6 ettari.

L'ingrandimento aziendale, pertanto, è sempre necessario, anche per la cessione genitore-figlio. In tal caso la superficie aziendale rilevata dal figlio del cedente dev'essere in ogni caso aumentata dei sopracitati importi.

È vietata la cessione dei terreni tra coniugi.

L'utilizzazione dei terreni da parte dei rilevatari deve seguire le già richiamate linee di rispetto ambientale citate dal regolamento.

5. AIUTI PREVISTI DAL PROGRAMMA.

Valori in lire calcolati al seguente tasso dell'ECU verde: 1 ECU = 2.264,19 lire.

5.1. *Aiuti a favore dei cedenti.*

A seconda del numero di anni di contributi versati, ed in funzione delle possibilità di andare in pensione di anzianità prima del compimento dei 65 anni per gli uomini e dei 60 anni per le donne, si prevedono i seguenti casi:

a) cedenti che alla data della domanda, ricadono nelle condizioni di cui al punto 4.2.*b)* — cioè che hanno versato contributi previdenziali per un numero di anni che, sommato alla differenza tra 65 e l'età del cedente al momento della domanda, sia almeno pari a 16 per le domande presentate nel 1994 —, e che non hanno raggiunto i 35 anni di versamenti necessari per ottenere la pensione di anzianità.

I cedenti che rispettano le seguenti condizioni possono scegliere per uno dei seguenti aiuti:

*a.*1.) PREMIO UNICO PER CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ: l'ammontare dell'aiuto, versato in un'unica soluzione, è composto da una quota fissa di lire 22.641.900 (10.000 ECU) per azienda più lire 905.670 (400 ECU) per ogni ettaro ceduto, fino ad un massimo di 50 ettari. Pertanto l'aiuto massimo concedibile è di lire 67.925.700 (30.000 ECU).

Si fa presente che:

per coloro che hanno versato 33 anni di contributi previdenziali, oppure hanno compiuto 63 anni di età per gli uomini o 58 per le donne, il premio non potrà in ogni caso superare lire 45.283.800 (20.000 ECU);

per coloro che hanno versato 34 anni di contributi previdenziali, oppure hanno compiuto 64 anni di età per gli uomini o 59 per le donne, il premio non potrà in ogni caso superare lire 22.641.900 (10.000 ECU).

In entrambi i casi i premi vengono calcolati secondo il metodo di riferimento previsto dall'art. 3 cap. 1 del regolamento 2079/92, utilizzando il parametro più vicino al raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione nazionale (ad esempio per un cedente uomo con 34 anni di versamenti e 63 anni di età il premio massimo concedibile sarà di 10.000 ECU).

*a.*2.) INDENNITÀ ANNUA.

L'ammontare dell'aiuto è composto da un'indennità annua fissa di lire 9.056.760 (4.000 ECU) più lire 566.045 (250 ECU) per ogni ettaro ceduto, fino ad un massimo di 24 ettari, pertanto l'aiuto massimo concedibile è di circa 22.641.900 lire/anno (10.000 ECU).

L'indennità verrà corrisposta fino al raggiungimento dei requisiti minimi per l'ottenimento della pensione, e cioè 35 anni di versamenti oppure il raggiungimento di 65 anni di età per gli uomini e 60 anni per le donne.

La durata massima dell'aiuto è di 10 anni (da 55 a 65 anni);

b) cedenti che, alla data della domanda, hanno già maturato il diritto alla pensione di anzianità (hanno cioè versato contributi per almeno 35 anni):

in tale ipotesi i cedenti hanno diritto ad un'indennità annua cumulabile alla pensione di anzianità corrisposta dall'ente previdenziale pari alla differenza tra l'indennità annua calcolata come al punto *a.*2.) (4.000 ECU più 250 ECU ad ettaro) e l'ammontare della suddetta pensione.

Ad esempio se vengono ceduti 20 ettari, l'indennità annua ammonterebbe a 9.000 ECU e nell'ipotesi che la pensione annua corrisposta sia di 6.000 ECU, il cedente riceverà una pensione complementare ai sensi del regolamento 2079/92 di 3.000 ECU (9.000 - 6.000).

La suddetta pensione complementare può essere corrisposta da 55 a 65 anni, al massimo per 10 anni.

5.2 *Aiuti a favore dei lavoratori aziendali.*

L'ammontare dell'aiuto è costituito da un'indennità annua fissa di lire 5.660.475 (2.500 ECU).

Hanno diritto al premio al massimo due lavoratori per azienda.

La suddetta indennità viene così modulata:

I lavoratori ed i coadiuvanti familiari in possesso dei requisiti di cui al punto 4.3 del presente programma hanno diritto all'indennità annua di lire 5.660.475 fino al compimento dell'età che dà diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Sarà loro cura continuare il versamento delle annualità contributive mancanti al raggiungimento del minimo necessario per usufruire della pensione di vecchiaia o di anzianità, o per migliorare, a loro scelta, il livello della predetta pensione.

L'aiuto viene corrisposto fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti dalla legge nazionale per beneficiare di pensioni di vecchiaia o di anzianità.

5.3. *Aiuti a favore di servizi per lo svolgimento del programma.*

Per l'attuazione del programma di prepensionamento viene previsto l'impiego a tempo pieno di 3 agenti per ogni regione e provincia autonoma, nonché di 5 agenti a tempo pieno impiegati presso la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

Gli agenti regionali e provinciali opereranno nell'ambito degli assessorati all'agricoltura, degli Enti regionali di sviluppo agricolo (ERSA) o altre strutture controllate dalle amministrazioni ed aventi anche finalità di favorire la ricomposizione o il miglioramento fondiario.

Gli agenti impiegati presso la Cassa avranno funzione di assistenza interregionale e di monitorare i risultati del programma, oltre che di intervento diretto nell'ambito delle competenze istituzionali dell'Ente.

Complessivamente il numero di agenti impiegati sarà di 68. Per ogni agente, impiegato nel programma per 5 anni, la spesa prevista a cofinanziamento è di lire 16.302.170 annue (7.200 ECU).

6. COMPETENZE AMMINISTRATIVE.

Il presente programma è oggetto di deliberazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni di cui alla legge n. 400/88.

L'applicazione del programma di aiuti è di competenza degli assessorati all'agricoltura regionali, o provinciali per Trento e Bolzano. Le amministrazioni regionali o provinciali possono delegare, per la raccolta e l'istruttoria delle domande, altri enti.

Le regioni verificano il possesso dei requisiti richiesti per accedere al programma di prepensionamento.

Le amministrazioni daranno priorità, nell'accoglimento delle domande, a quelle che prevedono l'assunzione delle terre cedute da parte di giovani rilevatari (al di sotto dei 40 anni) che presentino domanda per il finanziamento di un piano di miglioramento aziendale ai sensi dell'art. 7 del regolamento CEE n. 2328/91.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le amministrazioni regionali, predispone entro un mese dall'approvazione del programma da parte della Comunità i moduli per la presentazione delle domande, definendo le modalità di invio da parte delle regioni degli elenchi di beneficiari all'Azienda di Stato per gli Interventi di Mercato (AIMA) per la liquidazione dei premi.

La gestione della domanda e dell'offerta dei terreni resi disponibili può essere favorita con la collaborazione degli Enti di sviluppo, della Cassa per la formazione della proprietà contadina o delle camere di commercio, anche mediante l'istituzione di albi territoriali dei cedenti e dei rilevatari.

Detti albi indicheranno per ciascun cedente, oltre alle generalità, il comune, la provincia in cui ricadono gli appezzamenti da rendere disponibili e la relativa superficie, nonché le condizioni economiche per la vendita o l'affitto.

I rilevatari devono specificare la destinazione agricola o non agricola dei terreni da rilevare.

I terreni resi disponibili dai cedenti possono essere inclusi in operazioni di riordino fondiario o di permuta di appezzamenti. In tal caso le condizioni previste per i terreni ceduti devono applicarsi a superfici di estensione equivalente a quella dei suddetti terreni. Tali operazioni sono svolte principalmente dagli enti centrali e regionali che istituzionalmente svolgono azioni di ricomposizione ed intermediazione fondiaria.

Si evidenzia che il regime di aiuti a favore del cedente può avvenire soltanto dal momento in cui ha luogo l'ampliamento aziendale del rilevatario o l'assunzione dei terreni ceduti da parte del rilevatario non agricolo, o la cessione agli enti pubblici che operano intermediazione fondiaria quali la Cassa per la formazione della proprietà contadina, gli enti regionali di sviluppo agricolo o altri enti pubblici appositamente delegati.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina partecipa al programma favorendo prioritariamente, nel finanziamento dell'accorpamento fondiario, le domande che prevedano l'acquisto di terre cedute da un soggetto aderente al regime di prepensionamento da parte di un rilevatario agricolo al di sotto dei 40 anni di età, nonché realizzando programmi di riordino fondiario secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, del regolamento CEE n. 2079/92.

Le amministrazioni regionali e provinciali concordano le modalità per l'effettuazione da parte dell'AIMA dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti.

7. STIME RELATIVE ALLE PERSONE ED ALLE SUPERFICI INTERESSATE.

Il programma mira ad interessare 26.500 imprenditori e 1.000 lavoratori ed a mobilizzare 276.500 ettari (si pone come superficie media aziendale degli imprenditori che optano per l'indennità annua o la pensione complementare 7 ettari e 14 per coloro che scelgono il premio unico).

Le suddette previsioni tengono conto della scarsa mobilità terriera in Italia ed al momento congiunturale non favorevole per investimenti in agricoltura. L'alto costo del denaro, infatti, ostacola l'intrapresa di investimenti nel settore primario, che notoriamente è quello che presenta i minori indici di remunerazione del capitale investito.

Le colture più interessate alla cessazione dovrebbero essere le foraggere ed i cereali, nella considerazione che il programma presenta caratteristiche tali da favorirne l'applicazione in aziende di collina e montagna.

La destinazione non agricola dei terreni ceduti è valutata sul 5% della superficie oggetto del programma, cioè intorno a 13.800 ha.

8. COSTI DEL PROGRAMMA, CALENDARIO DI APPLICAZIONE E CONTROLLI.

Il programma è applicabile agli agricoltori che effettueranno le domande nel periodo 1993-1997. Il termine ultimo di presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre 1997.

Le previsioni finanziarie annuali sono effettuate tenendo conto la scadenza annuale per il FEOGA-Garanzia del 15 ottobre.

Viene stimato un flusso di domande in numero di 100 nel 1994, 4.200 nel 1995, 7.100 nel 1996 e 8.600 nel 1997, oltre a 7.500 domande presentate nel 1997, ma il cui pagamento dovrebbe avvenire successivamente al 16 ottobre 1997 e quindi dovrebbero ricadere nell'anno 1998 per il FEOGA-Garanzia, per un totale stimato di 27.500 domande.

Per i servizi, come già specificato, si impiegheranno 68 agenti a tempo pieno.

Costi totali: per il calcolo del costo medio si premette che la modulazione del premio unico favorisce maggiormente il ritiro di superfici maggiori rispetto a quanto previsto dall'indennità annua. È pertanto plausibile che coloro che opteranno per il premio unico cedano superfici maggiori della media aziendale italiana, che è di 7 ettari.

Per il premio unico si presume quindi una superficie media ceduta di 14 ettari, corrispondente ad un premio di lire 35.321.280, mentre per l'indennità annua la previsione può essere fatta in base alla superficie media aziendale di 7 ettari, che corrisponde ad un'indennità annua di lire 13.019.075 circa.

Riguardo alla pensione complementare, viene stimata una superficie media ceduta di 7 ettari.

In base al calcolo con il metodo di riferimento, il premio è dato da lire 13.019.075 meno la pensione nazionale che viene mediamente stimata in lire 10.000.000. Pertanto il costo unitario stimato è di lire 3.019.075.

I cedenti sono stimati in numero complessivo di 26 500, di cui 13.000 optanti per il premio unico, 12.500 per l'indennità annua e 1.000 per la pensione complementare.

Il premio annuo da corrispondere ai lavoratori dipendenti è di 5.660.475 lire, per un totale stimato di 1.000 unità.

Il basso numero di lavoratori dipendenti aderenti al programma è giustificato dalla necessità di aver lavorato due anni a tempo pieno negli ultimi quattro nell'azienda del cedente. La manodopera agricola in Italia, infatti, non presenta caratteristiche di stabilità aziendali ma tende ad assicurare il lavoro in una serie di aziende ed in diversi periodi dell'anno. Dai dati dell'ultimo Censimento agricolo (ottobre 1990) risulta che solo il 10% delle aziende agricole utilizza almeno un'unità lavorativa per più di 200 giornate all'anno.

Il costo annuo dell'attuazione del programma viene stimato come nello schema seguente:

REG 2079/92
COSTO ANNUO DEL PROGRAMMA NAZIONALE ESPRESSO IN MILIONI DI LIRE
TASSO DI CAMBIO DELL'ECU VERDE AL 1.1.94: LIRE 2264,19

ANNI	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE
CEDENTI															
premio unico	3.532	84.771	123.624	141.285	105.964										459.177
DI CUI A CARICO CEE	2.137	51.286	74.793	85.477	64.108										277.802
indennità annua	0	19.529	57.024	104.413	147.636	134.617	121.598	107.798	92.485	74.990	55.461	35.933	18.747	6.249	976.431
DI CUI A CARICO CEE	0	11.815	34.499	63.170	89.320	81.443	73.567	65.218	55.923	45.369	33.554	21.739	11.342	3.781	590.741
pensione complementare	0	453	1.337	2.180	2.799	2.563	2.267	1.926	1.585	1.244	903	562	272	85	18.175
DI CUI A CARICO CEE	0	274	809	1.319	1.693	1.551	1.372	1.165	959	753	546	340	164	51	10.996
LAV. DIPENDENTI															
indennità annua	0	849	2.406	3.679	4.387	3.447	2.502	1.557	753	232					19.812
DI CUI A CARICO CEE	0	514	1.455	2.226	2.654	2.086	1.514	942	455	140					11.986
SPESA PER SERVIZI	0	326	946	1.109	1.109	1.109									4.597
DI CUI A CARICO CEE	0	197	572	671	671	671									2.781
TOTALE	3.532	105.928	185.337	252.666	261.894	141.736	126.367	111.281	94.773	76.466	56.364	36.494	19.019	6.334	1.478.191
DI CUI A CARICO CEE	2.137	64.086	112.129	152.863	158.446	85.750	76.452	67.325	57.338	46.262	34.100	22.079	11.507	3.832	894.306

VALORI ESPRESSI IN ECU BUDGETARIO (importi in milioni di lire/2.264,19 x 1,207)
(valori in MECU)

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE
TOTALE	1,9	56,5	98,8	134,7	139,6	75,6	67,4	59,3	50,5	40,8	30,0	19,5	10,1	3,4	788,0
DI CUI A CARICO CEE	1,1	34,2	59,8	81,5	84,5	45,7	40,8	35,9	30,6	24,7	18,2	11,8	6,1	2,0	476,7

Il base alla distribuzione territoriale degli occupati in agricoltura il 42% delle domande dovrebbero riguardare le regioni dell'Obiettivo 1 e la spesa a carico della CEE viene calcolata tenendo conto di tale distribuzione

Controlli: le amministrazioni competenti (regioni e province autonome) provvedono al controllo cartaceo dei requisiti dei cedenti e dei rilevatari per il totale delle domande e provvedono alla verifica del rispetto delle condizioni poste dal regolamento n. 2079/92 con controlli campionari in campo su almeno il 10% dei beneficiari.

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché le amministrazioni erogatrici prevedono controlli periodici, anche in collaborazione con le amministrazioni regionali e delle province autonome, sia sulla documentazione giustificativa presentata alle amministrazioni competenti dai beneficiari, sia mediante verifiche dirette sull'effettivo rispetto delle condizioni poste dal presente programma successivamente alla concessione degli aiuti.

9. NORME NAZIONALI VIGENTI.

La legislazione nazionale che si utilizzerà a supporto del programma e la seguente:

legge n. 203/82 - Affitto dei fondi rustici;
codice civile;
decreto legislativo in materia pensionistica n. 503/92;
legge n. 233/90.

10. COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI PREVISTI DAL PROGRAMMA CON ALTRE MISURE NAZIONALI E COMUNITARIE.

Il problema di eventuali incompatibilità delle indennità previste dal regolamento n. 2079/92 con aiuti nazionali non si pone, non essendo prevista per il settore agricolo alcuna agevolazione nazionale in materia di prepensionamento.

Al fine di salvaguardare il tenore di vita familiare in caso di decesso del cedente, le indennità di cui al presente programma sono trasferite al coniuge superstite per il periodo rimanente dalla morte del cedente alla scadenza del premio stesso. Il trasferimento non avviene qualora il coniuge superstite sia titolare di un reddito annuo da lavoro o da capitale superiore al tetto di retribuzione pensionabile annualmente stabilito a livello nazionale, che per il 1993 è pari a L. 53.475.000.

Riguardo alla compatibilità con altri regimi di aiuti comunitari, si specifica quanto segue:

a) trasferimento di quote produttive.

Il rilevatario agricolo assume, oltre ai diritti di possesso dei terreni, tutti i vincoli gravanti sui terreni ceduti derivanti dall'applicazione di misure comunitarie di mercato, quali ad esempio «quote latte»;

b) aiuti per la cessazione della produzione lattiera o viticola.

Se il cedente ha cessato le suddette produzioni quattro anni prima della domanda di prepensionamento, i due premi si cumulano integralmente.

Se il cedente ha cessato le suddette produzioni in un periodo inferiore a quattro anni dalla domanda di prepensionamento, il premio di cessazione spetta integralmente e l'indennità di prepensionamento spetta fino al raggiungimento, sommando entrambi gli aiuti, della somma di L. 22.641.000;

c) ritiro quinquennale dei seminativi dalla produzione (art. 2 del regolamento n. 2328/91).

Il cedente che si trova nel terzo anno dell'impegno a ritirare i seminativi dalla produzione, può rescinderlo.

E' sempre possibile rescindere l'impegno nel caso in cui i terreni ceduti vengano destinati ad usi non agricoli.

Qualora non si proceda alla rescissione, i diritti e gli obblighi devono essere trasferiti al rilevatario. Il beneficiario del regime di prepensionamento rimane responsabile del rispetto di detto impegno.

Di conseguenza, a decorrere dal versamento dell'indennità di prepensionamento, se il cedente ha rescisso l'impegno non beneficia più del prenio per il set aside.

Il rilevatario beneficia degli aiuti per il ritiro dei terreni se ha rilevato l'impegno iniziale del cedente oppure anche nel caso che il cedente non avesse assunto tale impegno, ma egli stesso lo ha sottoscritto sui terreni, impegno che ora egli può trasferire ai terreni rilevati;

d) estensivazione della produzione (art. 3 del regolamento n. 2328/91).

Si applicano le condizioni dell'art. 14 del regolamento n. 4115/88.

Non è prevista la possibilità di rescindere il contratto.

I diritti e gli obblighi si trasferiscono pertanto dal cedente, che tuttavia rimane responsabile del rispetto degli obblighi assunti, al rilevatario, eccezion fatta per i terreni destinati ad usi non agricoli, per i quali si procede all'interruzione del versamento dei premi, ma senza recupero di quelli precedentemente versati;

e) aiuti agli investimenti (art. 5 del regolamento n. 2328/91).

Nel caso in cui il cedente abbia intrapreso un piano di miglioramento aziendale, esso dev'essere portato a termine. Il prepensionamento non è considerato una causa di forza maggiore.

Sono tuttavia consentite modifiche del piano per consentire una migliore integrazione dei terreni nella nuova azienda.

Il piano dunque dev'essere trasferito al rilevatario. In caso contrario il cedente ne rimane finanziariamente responsabile;

f) indennità compensativa a favore delle zone svantaggiate (art. 18 del regolamento n. 2328/91).

Il prepensionamento, prevedendo l'abbandono dell'attività agricola, esclude il cedente dal beneficiare dell'indennità compensativa.

g) aiuti agroambientali di cui al regolamento n. 2078/92.

Il cedente non può più percepire premi inerenti attività agricole ai fini commerciali; tuttavia può beneficiare di un premio per lavori di manutenzione delle superfici agricole abbandonate qualora soddisfi le condizioni previste da un programma approvato ai sensi del regolamento n. 2078/92.

Il rilevatario può percepire tutti gli aiuti previsti dal citato regolamento n. 2078/92;

h) misure forestali di cui al regolamento CEE n. 2080/92:

1) aiuti per i costi di imboschimento: il cedente o il rilevatario, anche non agricolo, possono ricevere tali aiuti per i terreni resi disponibili;

2) manutenzione delle superfici boschive: il cedente o il rilevatario, anche non agricolo, possono ricevere tali aiuti per la manutenzione delle superfici boschive;

3) premi per ettaro destinati a compensare le perdite di reddito agricolo derivanti dall'imboschimento: il cedente non può beneficiarne, in quanto la compensazione è già tra gli obiettivi del prepensionamento. Può invece beneficiarne il rilevatario;

4) aiuti per il miglioramento delle superfici boschive: può usufruirne solo il rilevatario.

i) regolamento CEE n. 768/89 - aiuti al reddito (PARA): gli aiuti al reddito di cui al predetto regolamento sono concedibili ai soli imprenditori agricoli a titolo principale, quindi non possono essere concessi ai prepensionati che hanno l'obbligo di ritirarsi dall'attività agricola. Il pagamento dei premi di cui al regolamento n. 768/89 cessa pertanto alla data di partenza dei premi previsti dal regolamento n. 2079/92.

11. DATI SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

L'Italia comunicherà alla Commissione i dati statistici ed applicativi relativi all'anno precedente entro il 1° luglio di ogni anno.

Verranno inoltre forniti alcuni indici di valutazione quali:

cedenti per classi di età;
superficie ceduta rapportata alla classe di età;
superficie media iniziale e finale delle aziende;
tassi di ingrandimento delle imprese;
orientamenti tecnico-economici sui quali il regime di prepensionamento ha prodotto i maggiori effetti.

TABELLA 1

INDENNITA' ANNUE: IPOTESI
il 60% delle domande si concentra nella fascia 55/59 anni
il 40% nella fascia 60/64 anni. All'interno delle fasce la distribuzione annua può essere ragionevolmente considerata omogenea.

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 1500 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA SARANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1995

ANNI età dei cedenti	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180	1.800
56	180	180	180	180	180	180	180	180	180		1.620
57	180	180	180	180	180	180	180	180			1.440
58	180	180	180	180	180	180	180				1.260
59	180	180	180	180	180	180					1.080
60	120	120	120	120	120						600
61	120	120	120	120							480
62	120	120	120								360
63	120	120									240
64	120										120
totale annuo	1 500	1.380	1.260	1.140	1.020	900	720	540	360	180	9.000

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 3000 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA SARANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1996

ANNI età dei cedenti	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	3.600
56	360	360	360	360	360	360	360	360	360		3.240
57	360	360	360	360	360	360	360	360			2.880
58	360	360	360	360	360	360	360				2.520
59	360	360	360	360	360	360					2.160
60	240	240	240	240	240						1.200
61	240	240	240	240							960
62	240	240	240								720
63	240	240									480
64	240										240
totale annuo	3 000	2 760	2 520	2 280	2.040	1 800	1.440	1.080	720	360	18.000

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 4000 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA SARANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1997

ANNI età dei cedenti	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	4.800
56	480	480	480	480	480	480	480	480	480		4.320
57	480	480	480	480	480	480	480	480			3.840
58	480	480	480	480	480	480	480				3.360
59	480	480	480	480	480	480					2.880
60	320	320	320	320	320						1.600
61	320	320	320	320							1.280
62	320	320	320								960
63	320	320									640
64	320										320
totale annuo	4.000	3.680	3.360	3.040	2.720	2.400	1.920	1.440	960	480	24.000

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 4000 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA SARANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1998

ANNI età dei cedenti	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	4.800
56	480	480	480	480	480	480	480	480	480		4.320
57	480	480	480	480	480	480	480	480			3.840
58	480	480	480	480	480	480	480				3.360
59	480	480	480	480	480	480					2.880
60	320	320	320	320	320						1.600
61	320	320	320	320							1.280
62	320	320	320								960
63	320	320									640
64	320										320
totale annuo	4 000	3.680	3.360	3.040	2.720	2.400	1.920	1.440	960	480	24.000

TABELLA 2

PENSIONE COMPLEMENTARE: IPOTESI

circa il 90% delle domande si concentra nella fascia 55/62 anni, essendo tale premio più conveniente per i cedenti più giovani.
circa il 10% nella fascia 63/64 anni. All'interno delle fasce la distribuzione annua può essere ragionevolmente considerata omogenea.

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 150 PENSIONI COMPLEMENTARI CHE SI STIMA SARANNO PRESENTATE NEL 1995

ANNI età dei cedenti	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	170
56	17	17	17	17	17	17	17	17	17		153
57	17	17	17	17	17	17	17	17			136
58	17	17	17	17	17	17	17				119
59	17	17	17	17	17	17					102
60	17	17	17	17	17						85
61	17	17	17	17							68
62	17	17	17								51
63	7	7									14
64	7										7
totale annuo	150	143	136	119	102	85	68	51	34	17	905

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 150 PENSIONI COMPLEMENTARI CHE SI STIMA SARANNO PRESENTATE NEL 1996

ANNI età dei cedenti	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	340
56	34	34	34	34	34	34	34	34	34		306
57	34	34	34	34	34	34	34	34			272
58	34	34	34	34	34	34	34				238
59	34	34	34	34	34	34					204
60	34	34	34	34	34						170
61	34	34	34	34							136
62	34	34	34								102
63	14	14									28
64	14										14
totale annuo	300	286	272	238	204	170	136	102	68	34	1.810

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 300 PENSIONI COMPLEMENTARI CHE SI STIMA SARANNO PRESENTATE NEL 1997

ANNI età dei cedenti	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	340
56	34	34	34	34	34	34	34	34	34		306
57	34	34	34	34	34	34	34	34			272
58	34	34	34	34	34	34	34				238
59	34	34	34	34	34	34					204
60	34	34	34	34	34						170
61	34	34	34	34							136
62	34	34	34								102
63	14	14									28
64	14										14
totale annuo	300	286	272	238	204	170	136	102	68	34	1.810

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DELLE 250 PENSIONI COMPLEMENTARI CHE SI STIMA SARANNO PRESENTATE NEL 1998

ANNI età dei cedenti	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	totale annualità per anno di età dei cedenti
55	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	280
56	28	28	28	28	28	28	28	28	28		252
57	28	28	28	28	28	28	28	28			224
58	28	28	28	28	28	28	28				196
59	28	28	28	28	28	28					168
60	28	28	28	28	28						140
61	28	28	28	28							112
62	28	28	28								84
63	13	13									26
64	13										13
totale annuo	250	237	224	196	168	140	112	84	56	28	1.495

TABELLA 3

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPO TEMPORALE DEL NUMERO DI ANNUALITA' PER I 68 AGENTI CHE VERRANNO IMPIEGATI A PARTIRE DAL 1995

anno di primo impiego degli agenti	NUMERO DI ANNUALITA' PER ANNO 1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	totale
1995	20	20	20	20	20			100
1996		38	38	38	38	38		190
1997			10	10	10	10	10	50
totale annuo	20	58	68	68	68	48	10	340

TABELLA 4

INDENNITA' ANNUE A LAVORATORI DIPENDENTI: IPOTESI
per i lavoratori dipendenti il calcolo viene effettuato considerando una partecipazione al programma di aiuti omogenea tra tutte le classi di età.

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPOTEMPORALE DELLE 150 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA VERRANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1995

ANNI età lavoratori	1.995	1.996	1.997	1.998	1999	2000	totale annualità
55	25	25	25	25	25	25	150
56	25	25	25	25	25		125
57	25	25	25	25			100
58	25	25	25				75
59	25	25					50
60	25						25
totale annuo	150	125	100	75	50	25	525

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPOTEMPORALE DELLE 300 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA VERRANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1996

ANNI età lavoratori	1.996	1 997	1.998	1999	2000	2001	totale annualità
55	50	50	50	50	50	50	300
56	50	50	50	50	50		250
57	50	50	50	50			200
58	50	50	50				150
59	50	50					100
60	50						50
totale annuo	300	250	200	150	100	50	1050

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPOTEMPORALE DELLE 300 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA VERRANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1997

ANNI età lavoratori	1.997	1.998	1999	2000	2001	2002	totale annualità
55	50	50	50	50	50	50	300
56	50	50	50	50	50		250
57	50	50	50	50			200
58	50	50	50				150
59	50	50					100
60	50						50
totale annuo	300	250	200	150	100	50	1050

TABELLA DI CALCOLO DELLO SVILUPPOTEMPORALE DELLE 250 INDENNITA' ANNUE CHE SI STIMA VERRANNO LIQUIDATE A PARTIRE DAL 1998

ANNI età lavoratori	1.998	1999	2000	2001	2002	2003	totale annualità
55	42	42	42	42	42	41	251
56	42	42	42	42	41		209
57	42	42	42	41			167
58	42	42	41				125
59	41	41					82
60	41						41
totale annuo	250	209	167	125	83	41	875

TABELLA 5

REG 2079/92 - PROGRAMMA NAZIONALE
NUMERO PREMI E INDENNITA' ANNUE E NUMERO AGENTI AMMESSI A RIMBORSO CEE

ANNI	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE
CEDENTI															
premio unico	100	2 400	3 500	4000	3000										13 000
indennità annua	0	1 500	4 380	8.020	11,340	10 340	9 340	8 280	7 100	5 760	4260	2760	1440	480	75 000
pensione complementare	0	150	443	722	927	849	751	638	525	412	299	186	90	28	6 020
LAV. DIPENDENTI															
indennità annua	0	150	425	650	275	609	442	275	133	41					3 500
SPESA PER SERVIZI															
n. addetti	0	20	58	68	68	68	48	10							340

94A8232

DELIBERAZIONE 22 novembre 1994.

Ammortamento e assegnazione di somme del Fondo sanitario nazionale 1994 - parte in conto capitale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 recante norme per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 8, comma 14, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che stabilisce che la determinazione dello stanziamento annuale del Fondo sanitario nazionale avvenga con le modalità previste dall'art. 19, comma quattordicesimo, della legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 538, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1994), che ha determinato la quota del Fondo sanitario nazionale 1994 per la parte in conto capitale in lire 300 miliardi;

Vista la nota in data 1° aprile 1994 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con la quale veniva evidenziato che sul predetto importo di 300 miliardi gravavano anche le somme destinate al pagamento delle rate di ammortamento dei mutui autorizzati dalla legge finanziaria 1992 (circa 160 miliardi di lire);

Vista la legge 23 settembre 1994, n. 554, concernente disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1994, con la quale è stato reintegrato l'intero stanziamento di 300 miliardi di lire;

Visto l'art. 20 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e successive modificazioni che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;

Vista la propria delibera in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato previsto che le regioni possono destinare le disponibilità assegnate in conto capitale per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico, pur considerando che anche per l'anno 1994 gli interventi in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico dovranno essere realizzati sulla base di programmi pluriennali, secondo quanto disposto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 31 ottobre 1994;

Ritenuto di condividere i criteri ed i parametri proposti dal Ministro della sanità;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 13 ottobre 1994, ha espresso il proprio parere favorevole;

Delibera:

Dallo stanziamento del Fondo sanitario nazionale 1994 — parte in conto capitale — pari a lire 300 miliardi è accantonata, in attesa di ulteriori proposte di riparto da parte del Ministro della sanità, la soma di lire 19 miliardi.

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1994 — parte in conto capitale è assegnata alle regioni interessate la somma di lire 281 miliardi per le esigenze di manutenzione straordinaria e per gli acquisti delle attrezzature sanitarie in sostituzione di quelle obsolete, nonché per gli interventi urgenti relativi alle emergenze sanitarie ed al rischio anestesiologico.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 22 novembre 1994

Il Presidente delegato: PAGLIARINI

Registrata alla Corte dei conti, il 28 dicembre 1994
Registro n. 1 Bilancio, foglio 252

FONDO SANITARIO NAZIONALE
CONTO CAPITALE 1994

Regioni	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	23.858
Valle d'Aosta	—
Lombardia	49.123
P.A. Bolzano	—
P.A. Trento	—
Veneto	24 302
Friuli V.G	—
Liguria	9 281
Emilia Romagna	21.676
Toscana	19 568
Umbria	4.503
Marche	7.927
Lazio	28.529
Abruzzo	8 806
Molise	2.585
Campania	38.354
Puglia	22.370
Basilicata	5.260
Calabria	14.858
Sicilia	—
Sardegna	—
Totale . . .	281.000

94A8383

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 1994.

Regolamento concernente le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e da enti pubblici per le quali sono intervenute procedure di dismissione ai sensi dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, 31 marzo 1994, n. 216, e 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474.

LA BANCA D'ITALIA

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

E

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma quinto, del predetto decreto-legge 31 maggio1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474, il quale dispone che con regolamento adottato d'intesa dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo siano disciplinate le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società in relazione alle quali siano intervenute procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici;

EMANANO

l'unito regolamento concernente le condizioni e le modalità per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza nelle assemblee delle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e da enti pubblici per le quali sono intervenute procedure di dismissione ai sensi dei predetti decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, 31 marzo 1994, n. 216 e 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474. Il regolamento consta di sei articoli.

Il presente provvedimento e l'annesso regolamento saranno pubblicati nel *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino di vigilanza e nel Bollettino della Consob.

Il regolamento annesso al presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 1994

Il Governatore della Banca d'Italia
FAZIO

Il presidente della Commissione nazionale per le società e la borsa
BERLANDA

Il presidente dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo
SANGIORGIO

REGOLAMENTO CONCERNENTE LE CONDIZIONI E LE MODALITA' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO PER CORRISPONDENZA.

Art. 1.

1. Il presente regolamento si applica alle società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e da enti pubblici per le quali sono intervenute procedure di dismissione ai sensi dei decreti-legge 27 settembre 1993, n. 389, 29 novembre 1993, n. 486, 31 gennaio 1994, n. 75, 31 marzo 1994, n. 216 e 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1994, n. 474.

2. Nelle assemblee delle società di cui al primo comma il diritto di voto può essere esercitato per corrispondenza quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) lo statuto prevede tale modalità di voto;

b) la dismissione della società è avvenuta tramite offerta pubblica di vendita ai sensi della legge 18 febbraio 1992, n. 149.

3. Le società di cui alla lettera *b)* del comma precedente, tenute a consentire il voto per corrispondenza, adottano apposita previsione statutaria. In tali società l'obbligo di consentire il voto per corrispondenza viene meno e la previsione statutaria può essere soppressa quando un azionista, ovvero più azionisti legati da un sindacato di voto, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria.

Art. 2.

1. L'assemblea delle società di cui all'art. 1 deve essere convocata a norma dell'art. 2366 del codice civile con avviso da pubblicare non meno di trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza nella *Gazzetta Ufficiale* nonché in due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico.

2. L'avviso deve contenere l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza ai sensi del presente regolamento; deve altresì contenere l'avvertenza dell'avvenuto deposito degli atti di cui ai commi successivi.

3. L'ordine del giorno pubblicato deve contenere tutte le materie da trattare, che non possono essere modificate o integrate in sede assembleare. Per ciascuna delle materie indicate nell'ordine del giorno deve essere formulata una proposta di deliberazione.

4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 5, il testo di ciascuna delle proposte di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, deve restare depositato a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso e fino alla data della riunione assembleare presso la sede sociale e presso gli enti di cui all'art. 6 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, indicati nell'avviso di cui al comma 1.

5. Ove il deposito di atti concernenti proposte di deliberazione da sottoporre all'assemblea sia previsto da disposizioni di legge, il testo di ciascuna delle proposte unitamente agli atti indicati da tali disposizioni devono essere depositati nei termini da queste ultime stabiliti presso la sede sociale e presso gli enti di cui al comma precedente.

Art. 3.

1. Chi intende esercitare il voto per corrispondenza deve depositare le azioni ai sensi dell'art. 2370 del codice civile presso uno degli enti indicati nell'avviso di convocazione. Se le azioni rispetto alle quali il voto viene espresso per corrispondenza sono oggetto di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a. l'azionista deve produrre la certificazione di cui all'art. 3 della legge 19 giugno 1986 n. 289. Si applica l'art. 4, ultimo comma, della legge 29 dicembre 1962 n. 1745.

2. L'ente presso il quale è effettuato il deposito delle azioni o della certificazione di cui al comma 1 rilascia al socio che intende esercitare il voto per corrispondenza:

a) una scheda per il voto che deve contenere gli estremi della riunione assembleare con l'indicazione delle proposte di delibera e appositi spazi per la manifestazione del voto e la sottoscrizione del socio; la scheda va predisposta in modo da garantire la segretezza del voto espresso fino all'inizio delle operazioni di scrutinio;

b) un biglietto di ammissione alla votazione nel quale sono riportate le generalità del socio, il tipo di azioni di cui è titolare, con l'indicazione dei voti a cui esse danno diritto.

Art. 4.

1. L'azionista deve far pervenire alla società la scheda di voto unitamente al biglietto di ammissione non più tardi del terzo giorno lavorativo precedente quello fissato per l'adunanza.

2. L'avviso di convocazione può prevedere che il voto per corrispondenza possa essere esercitato facendo pervenire la scheda e il biglietto di ammissione, entro il termine fissato nello stesso avviso, ad uno o più tra gli enti indicati nell'art. 3, comma 1. Questi ultimi devono far pervenire alla società la scheda di voto e il biglietto di ammissione ricevuti entro il termine previsto dal comma 1.

3. L'invio della scheda e del biglietto di ammissione validamente eseguito nel termine conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

Art. 5.

1. L'avviso di convocazione indica l'ufficio sociale incaricato della ricezione delle schede e dei biglietti di ammissione.

2. La data di arrivo delle schede e dei biglietti di ammissione è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione.

3. Il presidente del collegio sindacale della società custodisce le schede pervenute sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari.

Art. 6.

1. Le schede di voto e i biglietti di ammissione sono consegnati al presidente dell'assemblea non appena questi ha assunto la direzione dell'adunanza.

2. Le schede pervenute alla società o ad uno degli enti incaricati oltre i termini previsti, ovvero non corredate del biglietto di ammissione non sono prese in considerazione ai fini della regolare costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

3. Le schede pervenute alla società o ad uno degli enti incaricati prive della sottoscrizione non sono prese in considerazione ai fini della votazione.

4. La votazione deve essere effettuata su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate e depositate ai sensi dell'art. 2, commi 3 e 4.

95A0022

ENTE POSTE ITALIANE

DECRETO 24 maggio 1994.

Valore e caratteristiche di un francobollo commemorativo di Lajos Kossuth, nel centenario della morte, nel valore di L. 3.750.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POSTE ITALIANE

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1993, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 1994, integrato con decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento, che prevede fra l'altro l'emissione di francobolli commemorativi di Lajos Kossuth, nel centenario della morte;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1994, un francobollo commemorativo di Lajos Kossuth, nel centenario della morte, nel valore di L. 3.750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13 1/4 x 14; colori: quadricromia; tiratura: tre milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari. La vignetta raffigura il patriota e statista ungherese. Completano il francobollo le leggende «LAJOS KOSSUTH», «1802», «1894», la scritta «ITALIA» ed il valore «3750».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 1994

Il direttore generale delle poste italiane
VIVIANI

Il provveditore dello Stato
AVIZZANO

95A0005

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 dicembre 1994.

Modificazione all'art. 84 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane e sostituzione dell'art. 3 della deliberazione n. 8510 dell'11 ottobre 1994. (Deliberazione n. 8954).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto in particolare l'art. 3, lettera *f)*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori come modificato ed integrato da ultimo con delibera n. 8510 dell'11 ottobre 1994;

Visto il regolamento disciplinante la negoziazione di valori mobiliari fuori dei mercati regolamentati adottato con delibera n. 5552 del 14 novembre 1991;

Viste in particolare le delibere n. 7421 del 5 ottobre 1993 e n. 7678 dell'11 gennaio 1994 con le quali sono state apportate modificazioni al predetto regolamento n. 5552/91 in materia di negoziazione di spezzature;

Ritenuta l'esigenza di escludere dalle negoziazioni nel mercato telematico delle spezzature gli ordini aventi ad oggetto diritti di opzione;

Visto l'art. 7, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto l'art. 3 della delibera n. 8510 dell'11 ottobre 1994, con il quale è stata stabilita la percentuale massima delle commissioni da applicare allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto terzi di valori mobiliari sui mercati regolamentati nonché lo svolgimento dell'attività di raccolta di ordini di acquisto o di vendita di valori mobiliari;

Considerata l'opportunità di commisurare le commissioni massime al controvalore di ogni ordine conferito ed eseguito nella medesima giornata anziché al controvalore di ogni contratto concluso;

Delibera:

1. L'art. 84 del regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori è modificato come segue:

«*1.* Il sistema consente agli operatori autorizzati la negoziazione di azioni, warrant ed obbligazioni convertibili quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, per quantitativi inferiori al lotto minimo negoziabile nel mercato di riferimento (spezzature).».

2. L'art. 3 della delibera n. 8510 dell'11 ottobre 1994 è sostituito dal seguente:

«La misura massima delle commissioni da applicare allo svolgimento dell'attività di negoziazione per conto terzi, di cui all'art. 1, comma 1, lett. *a)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, sui mercati regolamentati è determinata come segue:

a) spezzature di azioni, warrant e obbligazioni convertibili

commissione massima: sette per mille;

per gli ordini eseguiti nella medesima giornata di importo non superiore a lire 3.000.000 la commissione massima è di lire 21.000.

L'importo delle commissioni è calcolato sul controvalore effettivo delle operazioni concluse al netto dei bolli e delle spese e degli altri oneri sostenuti dalla clientela.

Ove il valore corrente delle obbligazioni convertibili sia inferiore al valore nominale delle stesse, l'importo delle commissioni è calcolato sul valore nominale.

Qualora la clientela per l'esecuzione dell'operazione si avvalga di un intermediario autorizzato allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 1/91, le commissioni complessivamente applicate non possono essere superiori alle misure sopra indicate».

3. La presente delibera entrerà in vigore dal 2 gennaio 1995.

La presente delibera sarà inviata al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso e sarà altresì pubblicata nel bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1994

p. *Il presidente:* BESSONE

9A50023

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato con regio decreto 14 ottobre 1926 n. 2319 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Viste le delibere di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» relative alla trasformazione della Scuola diretta a fini speciali per «assistenti sociali» nel corrispondente diploma in «servizio sociale»;

Visto il decreto rettorale di modifica di statuto 21 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 9 novembre 1994 relativo alla trasformazione della scuola sopra citata nel corrispondente diploma, scuola che pertanto viene disattivata;

Ritenuto di dover provvedere alla soppressione dell'art. 11 dello statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza» relativo alla scuola diretta a fini speciali per «assistenti sociali» trasformata nel diploma universitario in «servizio sociale»;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «La Sapienza», approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 11 del titolo XVIII relativo alla scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali, è soppresso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1994

Il rettore: TECCE

94A8384

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 30 novembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1992 riguardante «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in riabilitazione psichiatrica e psicosociale»;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Trieste;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 6 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato con l'inserimento dopo l'articolo 115 dei seguenti articoli con conseguente scorrimento della numerazione:

DIPLOMA UNIVERSITARIO
IN RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE

Art. 116 *(Finalità, organizzazione generale, norme di accesso).* — Presso la facoltà di medicina e chirurgia di Trieste è istituito il corso di diploma universitario per tecnici della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, articolato nei seguenti indirizzi:

a) riabilitativo;

b) socio-psicoterapico;

c) sociale.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di tecnico della riabilitazione psichiatrica e psicosociale. Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario in tecnici della riabilitazione, psichiatrica e psicosociale, con menzione dell'indirizzo seguito.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario in tecnici di riabilitazione psichiatrica e psicosociale finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di precedente frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi di laurea o di diploma con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio della struttura didattica.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, il numero degli iscrivibili al corso di diploma è stabilito dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Il consiglio di facoltà approva con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova gli argomenti sui quali verrà effettuata la prova scritta.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro il 15 aprile del secondo anno di corso.

Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 117 *(Ordinamento didattico)*. — 1. Il corso di diploma prevede 4.600 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), e 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre).

Le attività didattiche sono ordinate in aree formative, che definiscono gli obiettivi didattici intermedi, in corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti, in discipline che indicano le competenze scientifico-professionali dei docenti nei singoli corsi integrati.

Sono attivati, come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, ulteriori discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima o di seconda fascia. Si fa riferimento, al riguardo, ai raggruppamenti indicati nell'ultimo bando concorsuale, relativo all'una e all'altra fascia. Le discipline non danno luogo a verifiche di profitto autonome.

Il consiglio della struttura didattica può predisporre piani di studio alternativi, nonché approvare piani individuali proposti dallo studente, a condizione che il peso relativo dell'area e del singolo corso integrato non si discosti in aumento o diminuzione per oltre il 15% da quello tabellare. L'impegno orario che deriva dalla sottrazione eventuale di impegno orario dai singoli corsi integrati può essere utilizzato anche per approfondimenti nell'area ove viene preparata la tesi di diploma.

Lo studente è tenuto altresì a frequentare un corso di inglese scientifico, con lo scopo di acquisire la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato al primo anno.

Lo studente deve sostenere in ciascun semestre gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Non si possono sostenere gli esami di un anno se non sono stati sostenuti tutti gli esami dell'anno precedente, né ci si può iscrivere all'anno successivo se non sono stati sostenuti entro la sessione autunnale tutti gli esami dell'anno precedente, tranne due, e superato i tirocinii.

Gli esami sono sostenuti di norma al termine di ciascun semestre, rispettivamente nel mese di febbraio e nei mesi di giugno e luglio. Sessioni di recupero sono previste, una nel mese di settembre (appello autunnale) ed una straordinaria (appello invernale) da prevedere in periodi di interruzione delle lezioni, a gennaio-febbraio. Nella sessione straordinaria non possono essere sostenuti più di due esami

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento.In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980. I professori a contratto possono far parte delle commissioni d'esame.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

I Anno - I semestre:

AREA A: *Propedeutica* (crediti 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica;

biofisica;

statistica medica;

informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;

anatomia umana;

neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;

biologia cellulare;

genetica generale.

A.5. Inglese scientifico.

INDIRIZZO RIABILITATIVO

II Anno - II semestre:

AREA D: *Psichiatria, psicoterapia, neuropsicologia, riabilitazione psicomotoria del linguaggio e della visione* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere il campo specifico della psichiatria, gli elementi base della psicoterapia per acquisire tecniche specifiche riabilitative psicomotorie del linguaggio e della visione.

D.1. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria.

D.2. Corso integrato di psicoterapia, psicologia cognitivistica e neuropsicologia:

psicoterapia;

psicologia cognitiva;

neuropsicologia.

D.3. Corso integrato di tecniche riabilitative psicomotorie del linguaggio e della visione:

tecniche della riabilitazione psicomotoria e dell'apprendimento;

tecniche riabilitative del linguaggio;

ottica fisica, fisiopatologica e tecniche riabilitative specifiche.

D.4. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

III Anno - I semestre:

AREA E: *Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente entra direttamente in contatto con la riabilitazione psichiatrica e con tecniche riabilitative specifiche e cognitive di terapia occupazionale, di espressività grafica e figurativa, di animazione teatrale e di musicoterapia.

E.1. Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale:

riabilitazione psichiatrica generale.

E.2. Corso integrato di terapia comportamentale cognitiva e di terapia occupazionale:

terapia comportamentale e cognitiva;

terapia occupazionale.

E.3. Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche:

tecniche di animazione teatrale;

musicoterapia.

E.4. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati: nel semestre (625 ore).

A.6. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

I Anno - II semestre:

AREA B: *Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento, dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motorie e del comportamento, nonché le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa della dimensione psicologica umana e del linguaggio.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica;

fisiologia umana;

neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di psicologia:

psicologia;

psicometria.

B.3. Corso integrato di fonetica e linguistica:

fonetica;

linguistica.

B.4. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore).

II Anno - I semestre:

AREA C: *Patologia generale, farmacologia, igiene e psicopatologia* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente deve entrare nella dimensione patologica e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della patologia generale, della fisiopatologia, della farmacologia, dell'igiene e della patologia psichica.

C.1. Corso integrato di patologia generale, fisiopatologia generale e neuropatologia:

patologia generale;

fisiopatologia generale;

neuropatologia.

C.2. Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia:

farmacologia;

psicofarmacologia.

C.3. Corso integrato di igiene e medicina sociale:

igiene;

medicina sociale.

C.4. Corso integrato di psicopatologia generale e dell'età evolutiva ed involutiva:

psicopatologia generale;

psicopatologia e psicopatologia dell'età evolutiva;

geriatria.

C.5. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore).

III Anno - II semestre:

AREA F: *Riabilitazione psichiatrica infantile e geriatrica* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche legate all'infanzia e all'età involutiva.

F.1. Corso integrato di riabilitazione speciale, psicogeriatrica:

riabilitazione speciale psicogeriatrica.

F.2. Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile:

riabilitazione psichiatrica infantile.

F.3. Attività tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (625 ore).

INDIRIZZO SOCIOPSICOTERAPICO

II Anno - II semestre:

AREA G: *Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente studia il campo specifico della psichiatria, gli elementi generali della psicoterapia ed i fondamenti della psicopedagogia.

G.1. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria.

G.2. Corso integrato di psicoterapia e relazione psicoterapica:

elementi di psicoterapia;

relazione psicoterapeutica.

G.3. Corso integrato di psicopedagogia:

psicopedagogia.

G.4. Attività tutoriale e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso la struttura di ospedalizzazione parziale psichiatrica (450 ore).

III Anno - I semestre:

AREA H: *Dinamiche istituzionali, gruppo di discussione, psicoterapia di gruppo, psicoterapia familiare* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente acquisisce conoscenza e pratica delle complesse dinamiche interrelazionali istituzionali dei gruppi-discussione microsociologici, della psicoterapia di gruppo e dell'approccio valutativo e psicoterapeutico familiare.

H.1. Corso integrato di dinamiche istituzionali e dei gruppi di discussione microsociologici:

dinamiche interrelazionali istituzionali;

gruppi di discussione microsociologici.;

H.2. Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare:

psicoterapia di gruppo;

dinamiche e psicoterapia familiare.

H.3. Corso integrato di sociologia:

sociologia familiare;

sociologia dei piccoli gruppi.

H.4. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture ospedaliere e di ospedalizzazione parziale psichiatrica, nonché riguardo alla socioterapia (625 ore).

III Anno - II semestre:

AREA I: *Psicoterapia di gruppo, comunità terapeutica* (crediti 5).

Obiettivo: lo studente approfondisce la conoscenza della psicoterapia di gruppo e studia l'organizzazione e la cognizione e le dinamiche della comunità terapeutica psichiatrica.

I.1. Corso integrato di psicoterapia di gruppo:

psicoterapia di gruppo.

I.2. Corso integrato di comunità terapeutica:

comunità terapeutica psichiatrica.

I.3. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture di ospedalizzazione parziale psichiatrica (625 ore).

INDIRIZZO SOCIALE

II Anno - II semestre:

Area L: *Psichiatria, psicoterapia, sociologia ed economia.*

Obiettivo: lo studente apprende la patologia psichiatrica e gli elementi generali di psicoterapia, contemporaneamente alla dimensione sociologica ed economica della società umana.

L.1. Corso integrato di psichiatria:

psichiatria.

L.2. Corso integrato di psicoterapia:

elementi base della psicoterapia.

L.3. Corso integrato di sociologia e di economia:

sociologia;

economia.

L.4. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture di ospedalizzazione parziale psichiatrica (450 ore).

III Anno - I semestre:

Area M: *Diritto pubblico, lavorativo, della famiglia, della tutela del minore, psichiatria sociale e transculturale* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente apprende i fondamenti giuridici di base riguardanti il diritto pubblico, lavorativo, della famiglia e della tutela del minore contemporaneamente allo studio delle basi sociali e transculturali della psichiatria.

M.1. Corso integrato di diritto pubblico, lavorativo, della famiglia e della tutela del minore:

elementi di diritto pubblico;
diritto della famiglia e della tutela del minore;
legislazione lavorativa.

M.2. Corso integrato di psichiatria sociale e transculturale:

psichiatria sociale;
psichiatria transculturale.

M.3. Corso integrato di sociologia:

sociologia sanitaria;
sociologia della comunicazione;
sociologia della devianza.

M.4. Attività tutoriali e di tirocinio guidato da svolgersi presso le strutture ospedaliere e di ospedalizzazione parziale psichiatrica, nonché riguardo alla socioterapia (625 ore).

III Anno - II semestre:

Area N: *Psichiatria forense e legislazione psichiatrica, servizi sociali, teoria del nursing* (crediti 6).

Obiettivo: lo studente apprende i fondamenti degli aspetti forensi della psichiatria e l'evoluzione psichiatrica contemporaneamente alla organizzazione dei servizi sociali psichiatrici e alla teoria e pratica del nursing.

N.1. Corso integrato di psichiatria forense e legislazione, psichiatrica:

psichiatria forense;
legislazione psichiatrica.

N.2. Corso integrato dell'organizzazione dei servizi sociali e della teoria del nursing:

servizi sociali psichiatrici;
teoria dei nursing (sussidi, organizzazione dell'assistenza familiare).

N.3. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato da svolgersi presso le strutture ospedaliere, di specializzazione parziale psichiatrica ed i servizi di assistenza domiciliare psichiatrici (625 ore).

Art. 118 *(Organizzazione didattica - Verifiche di profitto - Esame finale).* — La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono avere regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno il 70% dell'orario previsto; esse avvengono secondo delibera del consiglio della struttura didattica, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale, nelle strutture proprie della facoltà o di strutture idonee convenzionate.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio di corso di diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorio-applicativa, viene conseguito il diploma in tecnici di riabilitazione psichiatrica e psicosociale, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

La commissione finale per l'esame di diploma è nominata dal rettore in base alla vigente normativa.

Gli studi compiuti nel corso di diploma sono riconosciuti, anche parzialmente, nei corsi di laurea impartiti nella facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio della struttura didattica con propria delibera riconosce altresì, anche parzialmente, gli studi compiuti in scuole italiane o straniere di livello universitario, con titolo di accesso analogo a quello del diploma universitario.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

I corsi di diploma universitario e quelli di laurea, ove abbiano denominazione uguale o simile, permettono il passaggio dall'uno all'altro mediante una normativa generale di passaggio, approvata dal consiglio di facoltà, tenuto conto in particolare degli studenti fuori corso riguardo alla possibilità di iscrizione anche in soprannumero rispetto agli iscrivibili secondo lo statuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 30 novembre 1994

Il rettore

94A8385

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 261 dell'8 novembre 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Attuazione di regolamenti comunitari relativi alla riforma della politica agricola comune».**

AVVERTENZA

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986 n. 217.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Per assicurare il pronto avvio dell'attuazione dei regolamenti (CEE) n. 2078/92, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio naturale, n. 2079/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura, e n. 2080/92, che istituisce un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo, è autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1994, da assegnare all'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A., che vi attribuisce evidenza contabile, per la copertura della quota di finanziamento a carico del bilancio nazionale.

2. L'E.I.M.A. eroga gli aiuti ai beneficiari individuati con provvedimento delle regioni o delle province autonome, nel quadro dei programmi regionali o provinciali adottati ai sensi dei regolamenti n. 2078/92 e n. 2080/92, nonché in base al programma nazionale approvato dal CIPE in data 11 ottobre 1994 per l'attuazione del regolamento n. 2079/92.

Riferimenti normativi.

I regolamenti CEE n. 2078/92, 2079/92 e 2080/92 sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 215 del 30 luglio 1992 e ripubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 17 settembre 1992 - 2ª serie speciale.

— La delibera CIPE 11 ottobre 1994, riguardante il programma nazionale di aiuti al prepensionamento in agricoltura, in attuazione del regolamento CEE n 2079/92, è pubblicata in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* a pag. 33.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in lire 100 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-96, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A8233

Testo del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 22 novembre 1994), **coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 1994, n. 738** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 23 novembre 1993, n. 471, 21 gennaio 1994, n. 45, 23 marzo 1994, n. 191, 23 maggio 1994, n. 306, 22 luglio 1994, n. 462, e 19 settembre 1994, n. 545». I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 24 gennaio 1994, n. 70 del 25 marzo 1994, n. 119 del 24 maggio 1994, n. 171 del 23 luglio 1994, n. 221 del 21 settembre 1994 e n. 272 del 21 novembre 1994).

Art. 1.

1. Le società controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

2. Allo scopo di assicurare fino alla cessione delle aziende interessate i livelli produttivi, anche minimi, mediante il mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni, ovvero da messa in mobilità previsti dalla legge n. 223 del 1991, devono intendersi a carico della gestione liquidatoria i relativi costi retributivi. A tal fine il commissario liquidatore potrà utilizzare le disponibilità di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33.

2-bis. *I dirigenti delle società finanziarie caposettore, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, possono usufruire dei trattamenti indicati nell'articolo 3, comma 2-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, come previsto per i dirigenti EFIM. Agli oneri conseguenti si provvede con le modalità e i limiti di cui all'articolo 4, comma 4, lettera* a), *del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'intero art. 2 del D.L. n. 487/1992, recante soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM:

«Art. 2. — 1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'art. 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, di seguito società controllate, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano già provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonché il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle società controllate dall'ente stesso che controllano altre società. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società tenuti ai predetti adempimenti.

2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle società controllate, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5, individui:

a) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, possono essere trasferite a terzi;

b) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure più idonee perché le società dismettano l'esercizio delle relative attività;

c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere *a)* e *b)*;

d) i principi di ristrutturazione delle società operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verrà specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'art. 3, comma 2, e dell'art. 4, comma 1.

3. Alla valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere è posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore può richiedere a tali società proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della gestione liquidatoria».

— Il comma 9 dell'art. 1 della legge n. 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro) prevede che: «Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3, della presente legge, dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3».

— Per il testo dell'art 5 del citato D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 5.

— Il comma 2-*quater* dell'art. 3 del medesimo D.L. n. 487/1992 prevede che: «Ai dirigenti dell'ente soppresso licenziati, nei termini di cui all'art. 4, comma 14, sono applicati i trattamenti previsti dai contratti o dagli accordi vigenti applicabili al momento del licenziamento per i casi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione, ovvero crisi settoriale o aziendale. Per i dirigenti trattenuti in servizio ai sensi del medesimo art. 4, comma 14, il trattamento sarà corrisposto all'atto della cessazione del rapporto. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai dirigenti che vengono assunti da società controllate ai sensi dell'art. 2, comma 1, oppure da società risultanti dalla trasformazione di enti pubblici economici o aziende pubbliche, ovvero comunque controllate dal Ministero del tesoro».

— Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 516/1994 si veda in nota all'art. 10.

Art. 2.

1. Le autorizzazioni e licenze previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché dalle altre leggi sulla produzione e commercio di armi e materiali di armamento, sono rilasciate alle società, fino all'adempimento degli obblighi contrattuali assunti, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e sono estese, fino alla scadenza dei termini dei relativi contratti, alle aziende date in affitto o trasferite a norma del predetto articolo.

2. In caso di trasferimento di aziende o rami di aziende operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, i cessionari delle predette aziende e dei predetti rami di aziende succedono nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.

3. Ai fini indicati dai commi 1 e 2, gli organi competenti procedono alla verifica, nei confronti dei soggetti interessati, del possesso dei requisiti richiesti da disposizioni di legge, nonché dell'assenza dei divieti e delle decadenze previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni; essi procedono, altresì, al trasferimento delle autorizzazioni, licenze o altri provvedimenti occorrenti, salvo che per quelli necessari all'adempimento di contratti o operazioni da parte delle società di cui al comma 1, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. I cessionari di aziende e del complesso di beni strumentali, materiali ed immateriali, delle società controllate direttamente o indirettamente dall'EFIM, se in possesso dei requisiti richiesti subentrano nei consorzi di cui le società cedenti fanno parte e succedono ad essi nelle iscrizioni all'Albo nazionale costruttori, nonché nei diritti e nelle attribuzioni di cui le società cedenti erano titolari in forza di legge o di provvedimento amministrativo o di contratto con la pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi:

— La legge n. 185/1990 reca: «Nuove norme sul controllo dell'esportazione,importazione e transito dei materiali di armamento».

— Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 3.

— La legge n. 575/1965 reca disposizioni contro la mafia. Si trascrive il testo del relativo art. 10:

«Art. 10 [prima sostituito dall'art. 19 della legge 13 settembre 1982, n. 646, poi così sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successivamente integrato dall'art. 20 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e dall'art. 22-*bis* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356]. — 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessione di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipi, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di

imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. *Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.*

5-ter. *Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale».*

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

«3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, ***ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM.*** Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro.».

1-bis. *Al commissario nominato per la liquidazione coatta dell'EFIM sono trasferiti tutte le competenze e i poteri già attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM a norma del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni. In particolare il commissario potrà trattenere in servizio fino al termine della liquidazione coatta non più di trentacinque unità di personale da ridurre progressivamente, con oneri a carico della gestione liquidatrice.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 4 del D.L. n. 487/1992, come modificato dal presente articolo e dai successivi articoli 8 e 11, è il seguente:

«Art. 4. — 1. Il programma di cui all'art. 2, comma 2, e i progetti di cui all'art. 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali. Il commissario liquidatore compie, con atti aventi natura privatistica, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti suddetti e dispone affinché provvedano a compierle i competenti organi societari. In particolare, il commissario liquidatore, secondo le indicazioni del programma e dei progetti, ha facoltà, procedendo anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti privati o pubblici aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti e debiti dell'ente soppresso o delle società controllate, di acquistare crediti e di liquidare società controllate, *di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni*, sostituendosi ove necessario agli organi delle società medesime, ferma restando l'applicazione dell'art. 2, comma 3. Nei casi in cui l'attuazione del programma e dei progetti richiede l'attività coordinata di soggetti privati e pubblici il commissario liquidatore promuove, tra i soggetti interessati, gli accordi di programma previsti da disposizioni di legge. Il commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma, ferma restando la valutazione da parte delle società di cui all'art. 2, comma 3, può compiere singole operazioni con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri.

2. Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a società già individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di società di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aerospaziali, può concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di società, l'azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle società di cui all'art. 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che precedono in contraddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico è affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso.

3. *Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2* [v. in nota all'art. 1, *n.d.r.*], *e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2* [v. qui appresso, *n.d.r.*], *ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. **Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente***

decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM. Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'art. 2, comma 1 [v. in nota all'art. 1, *n.d.r.*]. *Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro.*

4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente decreto, rilasciate dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro delle partecipazioni statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i relativi atti, ogni altro provvedimento ministeriale, interministeriale, di comitati e di qualsiasi amministrazione, ufficio o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli atti di competenza dell'autorità giudiziaria e di quelli di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle operazioni di concentrazione rientranti nelle previsioni dell'art. 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del Ministro del tesoro, il Consiglio dei Ministri può determinare i criteri di cui all'art 25 della citata legge, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità previste in tale articolo. Il termine di cui all'art. 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui al presente decreto.

5 Il commissario liquidatore provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari, in ogni tempo promuove accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte le società controllate ovvero transazioni per la loro definizione; ha facoltà di delegare, a soggetti da lui prescelti e nominati, parte dei propri poteri, determinando il contenuto e i limiti della delega e fissando il compenso dovuto al soggetto delegato con onere a carico della gestione liquidatoria. Il commissario liquidatore può inoltre nominare, revocare o sostituire, anche in parte, riducendone eventualmente il numero previsto negli statuti, gli amministratori delle società controllate. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residuo del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.

6 Il commissario liquidatore può richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società che non ottemperano alle richieste ovvero non si uniformano alle prescrizioni del commissario liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono revocati per giusta causa.

7. Per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di cui all'art. 2, comma 2, e nei progetti di cui all'art. 3, comma 2, il commissario liquidatore può dettare istruzioni vincolanti ai competenti organi delle società controllate e può concedere, ovvero dare istruzioni perché siano concesse, garanzie per i creditori delle società interessate dalle operazioni di cui all'art. 3.

8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità, di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti pubblici anche economici. Può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari fissando i compensi e ponendo i relativi oneri a carico della gestione liquidatoria.

9. Le operazioni di conferimento o di scissione, attuate in esecuzione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società scisse o conferite, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Alle operazioni di cessione, di fusione, di scissione e di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei progetti, si applica l'art. 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. Alle società controllate, sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, si applicano le norme contenute nell'art. 8, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 784.

10. Il commissario liquidatore è autorizzato a rilasciare, a favore delle società controllate, le polizze fideiussorie previste dall'art. 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Lo Stato risponde per l'integrale ammontare di tali polizze anche se, durante il periodo di validità delle stesse, le società anzidette sono cedute o dismesse.

11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente decreto per l'ente soppresso e per le società controllate è considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'art. 66, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

12. Il commissario liquidatore può provvedere al pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate di acconti in conformità con i criteri previsti dall'art. 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Può altresì esercitare le facoltà di cui all'art. 3, terzo comma, del predetto decreto, relativamente agli atti posti in essere dall'EFIM e dalle società controllate antecedentemente al 17 luglio 1992. In tal caso le domande giudiziali vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha sede l'ente soppresso e le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive. *Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di cinquanta dipendenti e alle società di servizi con meno di cento dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'art. 2, comma 1, nonché a professionisti e lavoratori autonomi.*

13. Il commissario liquidatore è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreti del Ministro del tesoro a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.

14. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere trattenuto in servizio con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2; dopo tale data il commissario potrà trattenere in servizio, sino al termine della liquidazione, non più di quaranta unità di personale da ridurre progressivamente.

15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni trimestrali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro sullo stato di attuazione del programma.

16. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dal termine della liquidazione, presenta al Ministro del tesoro, che lo approva con proprio decreto, il rendiconto della gestione e delle somme ricevute».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo del D.L. n. 487/1992, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 1993.

— Per il testo dell'intero art. 2 del citato D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 1.

— Il comma 2 dell'art. 3 del medesimo D.L. n. 487/1992 prevede che: «Il programma di cui all'art. 2, comma 2, deve prevedere in dettaglio le singole operazioni, la loro sequenza, i tempi di attuazione, il risultato anche in termini di razionalizzazione e di ristrutturazione nonché di impatto sui livelli occupazionali che si intende conseguire e le relative motivazioni. Esso può altresì prevedere lo schema di massima di operazioni in specifici settori ed il loro risultato, rinviando ad una data determinata la presentazione di progetti esecutivi che prevedano in dettaglio lo operazioni di cui al primo periodo e le loro modalità».

— Il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Il titolo V (articoli da 194 a 215) reca norme sulla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 4.

1. Sino a quando non sia stata presentata domanda di liquidazione coatta amministrativa, le società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, possono presentare domanda di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, previa autorizzazione del commissario liquidatore che potrà presentare anche direttamente la stessa domanda.

2. Qualora l'autorità competente abbia disposto la liquidazione coatta amministrativa di una delle società controllate dall'EFIM di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ovvero abbia accolto il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo di cui al comma 1, gli atti ed i contratti previsti nel comma 1 dell'articolo 4 del citato decreto-legge, compiuti ovvero stipulati dal commissario liquidatore dell'EFIM in data anteriore all'assoggettamento della società alla liquidazione coatta amministrativa, ovvero al concordato preventivo, hanno gli stessi effetti di quelli posti in essere, a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal commissario nominato per la procedura effettivamente instaurata.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e secondo la procedura del medesimo articolo, possono essere convertiti in capitale delle società mutuatarie anche i crediti vantati da società controllate dall'ente soppresso poste in liquidazione a seguito del verificarsi di una delle cause di cui all'articolo 2448, comma primo, numeri 1), 2), 3), 5) e 6), del codice civile, ovvero poste in liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Riferimenti normativi

— Per il testo dell'art. 2 del D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 1. Per il testo dell'art. 4 del medesimo decreto si veda in nota all'art. 3. Il comma 3 dell'art. 7 dello stesso decreto così recita: «I crediti nascenti da prestiti tra l'ente soppresso e le società controllate o tra le stesse società controllate, individuati con apposito decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore, ivi compresi quelli nascenti dalla escussione relativa a garanzie rilasciate antecedentemente alla data del 17 luglio 1992 sono convertiti in capitale delle società mutuatarie nella misura rappresentata dal capitale e interessi alla data del 17 luglio 1992. Le assemblee delle società stesse, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del predetto decreto da parte del commissario liquidatore, formalizzano, mediante la modifica dei relativi statuti, il conseguente adeguamento del capitale sociale».

— Il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Il titolo V (articoli da 194 a 215) reca norme sulla liquidazione coatta amministrativa. L'art. 160 di detto decreto è così formulato:

«Art. 160 *(Condizioni per l'ammissione alla procedura)*. — L'imprenditore che si trova in istato d'insolvenza, fino a che il suo fallimento non è dichiarato, può proporre ai creditori un concordato preventivo secondo le disposizioni di questo titolo se:

1) è iscritto nel registro delle imprese da almeno un biennio o almeno dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, ed ha tenuto una regolare contabilità per la stessa durata;

2) nei cinque anni precedenti non è stato dichiarato fallito o non è stato ammesso a una procedura di concordato preventivo;

3) non è stato condannato per bancarotta o per delitto contro il patrimonio, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria o il commercio.

La proposta di concordato deve rispondere ad una delle seguenti condizioni:

1) che il debitore offra serie garanzie reali o personali di pagare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari entro sei mesi dalla data di omologazione del concordato; ovvero, se è proposta una dilazione maggiore, che egli offra le stesse garanzie per il pagamento degli interessi legali sulle somme da corrispondere oltre i sei mesi;

2) che il debitore offra ai creditori per il pagamento dei suoi debiti la cessione di tutti i beni esistenti nel suo patrimonio alla data della proposta di concordato, tranne quelli indicati dall'art. 46, sempreché la valutazione di tali beni faccia fondatamente ritenere che i creditori possano essere soddisfatti almeno nella misura indicata al n. 1».

— I numeri 1), 2), 3), 5) e 6) del comma primo dell'art. 2448 del codice civile stabiliscono che la società per azioni si sciolga:

per il decorso del termine (n. 1);

per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo (n. 2);

per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea (n. 3);

per deliberazione dell'assemblea (n. 5);

per le altre cause previste dall'atto costitutivo (n. 6).

Art. 5.

1. Al comma 4, ultimo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: «di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei debiti di cui all'articolo 6, comma 4».

Riferimenti normativi.

— Il testo dell'art. 5 del D.L. n. 487/1992, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 8 del D.L. 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, dal presente articolo e dai successivi articoli 6, 7, 9 e 11, è il seguente:

«Art. 5. — 1. Nell'ambito delle previsioni di cui al comma 3 e con le modalità indicate nei commi 4 e 6, il commissario liquidatore provvede al pagamento:

a) dei debiti dell'ente soppresso, compresi quelli derivanti dalle garanzie da esso rilasciate;

b) dei debiti, compresi quelli derivanti dalle garanzie rilasciate, delle società controllate assunti nel periodo in cui le azioni delle società stesse sono appartenute per intero, direttamente o indirettamente, all'ente soppresso, quando nel programma di cui all'art. 2, comma 2, ne venga prevista la liquidazione.

2. Su motivata proposta del commissario liquidatore e al fine di agevolare il compimento delle operazioni del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, il Tesoro dello Stato, nei limiti consentiti dalla disciplina comunitaria e con modalità determinate con decreti del Ministro del tesoro, può garantire in tutto o in parte i debiti contratti con istituzioni creditizie necessari al finanziamento delle operazioni di cui all'art. 3.

2-bis. *Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'art. 2, comma 2, e dai progetti di cui all'art. 3, comma, 2, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'art. 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'art. 4, comma 1.*

2-ter. *Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'art. 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia*

quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.

2-quater. *Tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e tutte le poste patrimoniali, attive e passive, facenti capo all'EFIM ed alle società dal medesimo controllate di cui all'art. 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, ed attinenti ai rapporti di fornitura, cofornitura o subfornitura per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia e con committenti, pubblici o privati, appartenenti ai predetti Stati, sono trasferiti dal commissario liquidatore, anche in deroga al programma di cui all'art. 2, comma 2, ed ai progetti di cui all'art. 3, comma 2, in una o più società all'uopo costituite, anche mediante scissione e previa individuazione con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore degli elementi patrimoniali da trasferire. Il trasferimento dei predetti elementi patrimoniali è effettuato ai valori di libro risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Sono trasferiti anche i crediti e le disponibilità rivenienti dalla cessione, anche parziale, dei beni prodotti in esecuzione dei predetti contratti di fornitura.*

2-quinquies. *Alle operazioni di trasferimento di cui al comma* 2-quater *si applicano le norme di cui all'art. 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, come per le operazioni previste dall'art. 4, comma 9.*

2-sexies. *Il decreto del Ministro del tesoro, di cui al comma* 2-quater, *tiene luogo a tutti gli effetti degli atti previsti dal codice civile per la realizzazione del trasferimento dei rapporti giuridici e delle poste patrimoniali di cui al comma* 2-quater, *ivi comprese le perizie e le relazioni. Il termine previsto dall'art. 2503 del codice civile per l'opposizione dei creditori è ridotto a quindici giorni. Il capitale sociale della società risultante dall'operazione di trasferimento sarà corrispondente alla somma dei valori di libro degli elementi patrimoniali, attivi e passivi trasferiti.*

2-septies. *Le società risultanti dalle operazioni di trasferimento di cui al comma* 2-quater, *direttamente o indirettamente, riconducibili all'ente soppresso sono escluse dalla procedura di attuazione della liquidazione dell'ente soppresso e sono trasferite al Ministero del tesoro.*

3. Ai fini di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non meno di lire 9.000 miliardi e comunque nei limiti della compatibilità di bilancio indicate dal comma 9. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa, nei limiti di importo complessivi stabiliti con decreti del Ministro del tesoro. Le condizioni di scadenza e di tasso di interesse sono determinate con decreti del Ministro del tesoro. Una somma non inferiore a lire 1.000 miliardi è riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'art. 4, comma 12, primo periodo, *nonché al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'art. 2, comma 1, nonché a professionisti e lavoratori autonomi.*

4. Le richieste dei pagamenti di cui al comma 1 e quelle di cui all'art. 6, comma 4, sono presentate al commissario liquidatore da coloro che hanno diritti da far valere entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ove non vi abbiano già provveduto. Su proposta del commissario liquidatore, da presentare entro il termine di sessanta giorni dal termine fissato per la presentazione delle domande, il Ministro del tesoro approva l'elenco dei crediti ammessi e di quelli non ammessi, dando comunicazione agli interessati delle decisioni adottate, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi dal commissario liquidatore. Questi determina, non oltre trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande degli interessati, le modalità per l'accertamento dei crediti, per la rinunzia ad eventuali garanzie ed azioni giudiziarie, nonché le modalità di pagamento in relazione alle ipotesi di cui all'art. 6, comma 4. In pendenza dell'approvazione dell'elenco di cui al presente comma, il commissario liquidatore, qualora lo ritenga necessario per motivi di urgenza, può procedere comunque al pagamento di debiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, *nonché dei debiti di cui all'art. 6, comma 4*, nei confronti di società controllate.

4-bis. *L'elenco dei crediti di cui al comma 4 può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'art. 6, comma 4, ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre società comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera* b). *Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui al comma 4.*

4-ter. *L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a società di cui al comma 1, lettera* b), *poste in liquidazione coatta amministrativa, è approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle società poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'art. 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942.*

4-quater. *Nei confronti delle società di cui al comma* 4-ter *non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992.*

4-quinquies. *Per le società di cui al comma* 4-ter *l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonché dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.*

4-sexies *Fatti salvi gli effetti di cui all'art. 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società di cui al comma* 4-ter *è regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267.*

5. Il Ministro del tesoro provvede, a decorrere dal 1994 e per un massimo di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle somme anticipate, secondo modalità da stabilirsi con propri decreti. Gli interessi di preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti contratti o delle anticipazioni, sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all'inizio dell'ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

6. I titoli, i prestiti e le somme anticipate possono essere in lire o in valuta.

7. *Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.*

8. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, eventuali accordi transattivi relativi ai debiti di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, su richiesta del commissario liquidatore, possono, con decreto del Ministro del tesoro, essere assistiti da garanzia del Tesoro dello Stato.

9. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1994 e 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

10. Ai fini delle imposte sui redditi le sopravvenienze attive derivanti dalle anticipazioni di cui al comma 3 nonché quelle previste dall'art 20 del decreto-legge 19 novembre 1992, n 440, non concorrono a formare il reddito di impresa dei soggetti che le conseguono».

Con riguardo alle disposizioni sopranchiamate si precisa quanto segue:

per il testo dell'art. 2 dello stesso decreto si veda in nota all'art. 1,

per il testo del comma 2 dell'art. 3 e dell'art. 4 del citato decreto si veda in nota all'art. 3;

per il testo del comma 4 dell'art. 6 del medesimo decreto si veda qui appresso;

il comma 1 dell'art. 7 della legge n. 218/1990 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico) prevede che. «Per le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti effettuati a norma dell'art. 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell'uno per mille e sino ad un importo massimo non superiore a cento milioni di lire. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili i conferimenti non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni»;

l'art. 2503 del codice civile stabilisce che· «La fusione può essere attuata solo dopo due mesi dalla iscrizione ovvero dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ove richiesta, delle deliberazioni delle società che partecipano, salvo che consti il consenso dei rispettivi creditori anteriori agli adempimenti previsti nel terzo e quarto comma dell'art. 2501-*bis*, il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso un istituto di credito Durante il termine suddetto i creditori indicati nel primo comma possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, puo disporre che la fusione abbia luogo previa prestazione da parte della società di idonea garanzia»;

il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa Il titolo V (articoli da 194 a 215) reca norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Gli articoli 66 e 67 riguardano l'azione revocatoria ordinaria (art. 66) e la revoca degli atti a titolo oneroso, dei pagamenti e delle garanzie (art. 67);

il D L. n. 440/1992 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 14 del 19 gennaio 1993). Il predetto decreto è stato sostituito dal D L. 18 gennaio 1993, n 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68. Si trascrive il testo dell'art. 20 del D L. n. 440/1992, simile nella sostanza all'art. 26 del D.L. n. 8/1993:

«Art. 20 *(Fondi per la gestione dell'EFIM)*. — 1. Per far fronte alle piu urgenti necessità di amministrazione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM, soppresso con decreto-legge 20 ottobre 1992, n. 414, e per sopperire alle necessità inerenti la produzione e l'occupazione delle società controllate dell'Ente medesimo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al commissario liquidatore, con determinazione del direttore generale della Cassa medesima, un'anticipazione di lire 300 miliardi al tasso vigente per i mutui, rimborsabile dal Tesoro dello Stato a decorrere dal 1993 in dieci annualità.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 50 miliardi annui, a decorrere dal 1993, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento "Collocamento obbligatorio" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992».

— Il testo del comma 4 dell'art 6 del citato D L n. 487/1992 è il seguente «I contratti e le operazioni di finanziamento a medio e lungo termine effettuati da banche o istituzioni finanziarie, nonché i contratti a termine su strumenti finanziari relativi ai suddetti finanziamenti, in essere alla data del 18 luglio 1992 restano in vigore alle condizioni pattuite sino alla loro scadenza anche se essa al termine della liquidazione di cui all'art. 4, comma 3, e all'inizio della procedura coatta amministrativa, ferme le disposizioni del comma 5. Ad essi si applicano le norme di cui all'art. 5, comma 1, qualora si tratti di obbligazioni assunte dall'ente soppresso o dalle società di cui alla lettera *b)* del predetto comma. Decorso il termine della liquidazione, i pagamenti residui saranno effettuati direttamente dalla Cassa depositi e prestiti entro i limiti di cui all'art. 5, comma 3. Il commissario liquidatore può risolvere i contratti entro tre mesi dall'approvazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, con un preavviso non inferiore ad un mese».

Art. 6.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono inseriti i seguenti:

«*4-bis*. L'elenco dei crediti di cui al comma 4 può essere aggiornato per tenere conto sia di eventuali variazioni di importo determinate dalla maturazione fino alla data di godimento della prima cedola delle obbligazioni di cui al comma 3, ovvero del pagamento in contanti, degli interessi corrispettivi ai tassi pattuiti e degli altri oneri relativi ai rapporti di cui all'articolo 6, comma 4; ovvero degli interessi corrispettivi comunque non superiori a quelli legali per i crediti originati da rapporti diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 4, sia delle eventuali variazioni determinate da accordi transattivi, dalla correzione di errori materiali, ovvero da altri fatti o atti sopravvenuti, ivi compresa la messa in liquidazione di altre società comprese tra quelle di cui al comma 1, lettera *b)*. Le predette modifiche ed integrazioni vengono proposte dal commissario liquidatore ed approvate dal Ministro del tesoro conformemente alle modalità e secondo le procedure di cui al comma 4.

4-ter. L'elenco dei crediti sorti prima del 18 luglio 1992, relativi a società di cui al comma 1, lettera *b)*, poste in liquidazione coatta amministrativa, è approvato dal Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM. Il predetto elenco deve essere trasmesso al commissario liquidatore dell'EFIM dal commissario liquidatore delle società poste in liquidazione coatta entro il termine previsto dal primo comma dell'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La medesima procedura si applica per le eventuali modifiche ed integrazioni dell'elenco. L'estinzione, ai sensi del comma 1, dei debiti risultanti dal predetto elenco viene effettuata mediante consegna di obbligazioni emesse dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del comma 3, con decorrenza degli interessi a favore dei singoli creditori a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è effettuato il deposito dell'elenco ai sensi del primo comma dell'articolo 209 del citato regio decreto n. 267 del 1942.

4-quater. Nei confronti delle società di cui al comma *4-ter* non si applicano gli articoli 66 e 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, per i pagamenti relativi a crediti sorti successivamente al 18 luglio 1992.

4-quinquies. Per le società di cui al comma *4-ter* l'estinzione dei debiti sorti dopo il 18 luglio 1992 è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa, anche derivanti dalla liquidazione dell'attivo, nonché dai trasferimenti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti.

4-sexies. Fatti salvi gli effetti di cui all'articolo 6, comma 4, e le altre deroghe espressamente previste, la procedura di liquidazione coatta amministrativa delle società di cui al comma *4-ter* è regolata dalle disposizioni di cui al titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 5 e del comma 4 dell'art. 6 del D.L. n. 487/1992 si veda nota all'art. 5.

— Il R.D. n. 267/1942 reca la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Il titolo V (articoli da 194 a 215) reca norme sulla liquidazione coatta amministrativa. Gli articoli 66 e 67 riguardano l'azione revocatoria ordinaria (art. 66) e la revoca degli atti a titolo oneroso, dei pagamenti e delle garanzie (art. 67). Il primo comma dell'art. 209 così recita: «Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'art. 207 accolte o respinte, e le deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo».

Art. 7.

1. Il comma 7 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:

«7. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario liquidatore, ad esclusione di quelle relative ai pagamenti diretti disposti nei confronti dell'ente soppresso, devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato all'EFIM in liquidazione. Allo stesso conto corrente devono essere versate tutte le disponibilità di spettanza dell'ente soppresso e del commissario liquidatore depositate presso il sistema bancario. Con decreto del Ministro del tesoro può essere fissato l'importo massimo delle disponibilità depositate presso il sistema bancario per le più urgenti ed improcrastinabili esigenze del commissario liquidatore.».

Riferimenti normativi.

— Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 5.

Art. 8.

1. Al comma 12 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a professionisti e lavoratori autonomi.».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 2 del medesimo decreto si veda in nota all'art. 1.

Art. 9.

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti ed alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a professionisti e lavoratori autonomi.».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 5.

— Per il testo dell'art. 2 del medesimo decreto si veda in nota all'art. 1.

Art. 10.

1. *Salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1-*bis, *del presente decreto,* il personale del soppresso EFIM cessa dal rapporto di impiego decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con diritto al trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. Entro lo stesso termine, il predetto personale ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione, con la procedura di cui al comma 2, nelle pubbliche amministrazioni.

2. Con decreti del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i tempi, le condizioni, i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle amministrazioni pubbliche, nei limiti delle dotazioni organiche provvisoriamente definite ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e compatibilmente con le esigenze della liquidazione, del personale di cui al comma 1 cessato dal rapporto di impiego successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che risulti in servizio alla stessa data.

3. La domanda di riassunzione, con le procedure di cui al comma 2, può essere presentata dal personale del soppresso EFIM che sia cessato dal rapporto d'impiego successivamente alla data del 21 luglio 1993. Nel programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia di cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, da attuarsi secondo le regole del medesimo articolo, è ricompreso il personale dell'EFIM in liquidazione in servizio alla data del 21 luglio 1993, anche se licenziato, purché il relativo stato di disoccupazione permanga alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo si applica, ai fini del trattamento pensionistico, la legge 7 febbraio 1979, n. 29.

5. Con i decreti di cui al comma 2 e sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore, sono determinate le corrispondenze con le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali.

6. Al personale riassunto compete il trattamento economico comprendente lo stipendio e le indennità a qualunque titolo spettanti agli appartenenti alla qualifica funzionale in cui ciascun dipendente è inquadrato.

6-bis. *Entro centoventi giorni dalla data di cessazione del rapporto di impiego, il personale delle società controllate dal soppresso EFIM poste in liquidazione coatta amministrativa, nonchè delle società finanziarie, delle società di servizi e delle società di servizi finanziari, controllate dall'EFIM, ha facoltà di presentare domanda per la riassunzione nelle pubbliche amministrazioni. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i requisiti e le modalità per la riassunzione nei ruoli delle pubbliche amministrazioni di tale personale, a decorrere dal 1° luglio 1995, nei limiti e con le condizioni previsti dall'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537*

Riferimenti normativi

— Il comma 6 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che. «Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono provvisoriamente rideterminate in misura pari ai posti coperti al 31 agosto 1993, nonché ai posti per i quali, alla stessa data, risulti il corso di espletamento un concorso o pubblicato o autorizzato un bando di concorso, negli inquadramenti giuridici ed economici in atto, oppure siano avviate le procedure di selezione tramite le liste di collocamento ai sensi dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n 56, e successive modificazioni, e dei commi 4-*ter* e 4-*sexies* dell'art. 4 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n 160».

— Il D.L. n 516/1994 reca: «Provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonché ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4. — 1. Nell'ambito delle misure di cui all'art. 3, comma 2-*ter*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n 33, con onere a totale carico della gestione liquidatoria, il commissario liquidatore dell'EFIM può predisporre un programma di prepensionamenti di anzianità e di vecchiaia che andrà a scadere il 30 giugno 1996 per il personale delle società controllate dall'EFIM, ad eccezione delle società manifatturiere operanti nei settori difesa ed aerospaziale.

2. Il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, può riguardare società interessate a piani di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, società in stato di crisi ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero società poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa o società coinvolte nelle operazioni indicate nell'art. 3 del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993.

3 Ai fini di realizzare il programma di prepensionamenti di cui al comma 1, le società controllate dall'EFIM di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto ricorso agli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni per il periodo massimo previsto dall'art 1, comma 9, ovvero dall'art. 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, poiché poste in liquidazione volontaria o in liquidazione coatta amministrativa, possono essere ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione delle procedure previste dall'art. 2, comma 2, dello stesso decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di sei mesi.

4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del programma di cui al comma 1, il commissario liquidatore provvederà

a) nei limiti di 1.500 unità, per le società diverse dalle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n 33 del 1993, a valere sui fondi di cui all'art 5, comma 3, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n 33 del 1993 ed in particolare sulla somma riservata ai pagamenti con le modalità di cui all'art 4, comma 12, primo periodo, del citato decreto-legge n 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n 33 del 1993,

b) nei limiti di 1 050 unità per le società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'art 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n 33 del 1993, a valere sui fondi destinati alle medesime società. per un ammontare non inferiore a lire 1.500 miliardi, per le finalità di cui al decreto-legge n 487 del 1992, ai sensi dell'art 11, comma 3, lettera *c)*, del decreto-legge 22 luglio 1994, n 462»

Il testo completo del citato art 1 della legge n 223/1991 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), come modificato dall'art 1 del D L 16 maggio 1994, n 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n 451, è il seguente·

«Art. 1 *(Norme in materia di intervento straordinario di integrazione salariale)*. — 1 La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese che abbiano occupato mediamente più di quindici lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui al comma 2 Nel caso di richieste presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in conformità ad un modello stabilito, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, o in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, può chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.

3. *La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale non può essere superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di concedere due proroghe, ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che presentino una particolare complessità in ragione delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti programmi comportano con riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.*

4. Il contributo addizionale di cui all'art 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n 160, è dovuto in misura doppia a decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a quello in cui è fissata dal decreto ministeriale di concessione la data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

5. La durata del programma per crisi aziendale non può essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione.

6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonché di quelli previsti dall'art. 11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per la selezione dei casi di intervento, nonché i criteri per l'applicazione dei commi 9 e 10.

7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove l'accordo fra le parti sulla materia, e qualora tale accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, è tenuta, per ogni lavoratore sospeso a corrispondere con effetto immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa integrazione, è maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento del suo ammontare.

9. Per ciascuna unità produttiva i trattamenti straordinari di integrazione salariale non possono avere una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni dell'attività produttiva determinate da situazioni temporanee di mercato. Il predetto limite può essere superato, secondo condizioni e modalità determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti dall'art. 3, della presente legge, dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al comma 3.

10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario, che abbia rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.

11. L'impresa non può richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale per le unità produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi periodi, l'intervento ordinario».

Il testo dei commi 1 (come modificato dall'art. 7 del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236) e 2 dell'art. 3 della citata legge n. 223/1991 è il seguente:

«Il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. *Il trattamento straordinario di integrazione salariale è altresì concesso nel caso di ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. In caso di mancata omologazione, il periodo di integrazione salariale fruito dai lavoratori sarà detratto da quello previsto nel caso di dichiarazione di fallimento.* Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un periodo non superiore a dodici mesi.

2. Entro il termine di scadenza del periodo di cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di continuazione o ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione tramite la cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti, il trattamento straordinario di integrazione salariale può essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI, per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La domanda deve essere corredata da una relazione approvata dal giudice delegato o dall'autorità che esercita il controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di sue parti o sui riflessi della cessione sull'occupazione aziendale».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'art. 1 sopraríportato, consultare il testo della legge n. 223/1991, pubblicato nel suppl. ord. n. 43 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 175 del 27 luglio 1991.

Il D.L. n. 462/1994, soprarichiamato, recante, come il decreto qui pubblicato, norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente soppressione dell'EFIM, non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 21 settembre 1994). Detto decreto è stato sostituito dal D.L. 19 settembre 1994, n. 545, anch'esso non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali, a sua volta sostituito dal presente decreto. Le disposizioni dell'art. 11, comma 3, lettera *c)*, del D.L. n. 462/1994 sono state trasfuse da ultimo (con identica formulazione) nell'art. 11, comma 3, lettera *c)*, del presente decreto.

— La legge n. 29/1979 reca norme sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali.

— Il comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 537/1993 così recita: «Fino al 31 dicembre 1996 le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 possono provvedere, previa verifica dei carichi di lavoro, alla copertura dei posti resi disponibili per cessazioni, mediante ricorso a procedure di mobilità, nella misura del 5 per cento degli stessi. Possono, altresì, provvedere a nuove assunzioni entro il limite di un ulteriore 10 per cento delle cessazioni, ove sia accertato il relativo fabbisogno. Continuano ad applicarsi, per il triennio 1994-1996, le disposizioni dell'art. 9, comma 4, della legge 23 dicembre 1992, n. 498».

Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 5 sono: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, della legge n. 498/1992 (Interventi urgenti in materia di finanza pubblica), sopracitato: «Per il 1993, gli enti e le istituzioni di cui al comma 1 non possono assumere personale a tempo indeterminato, neanche in sostituzione di personale cessato dal servizio. Sono altresì vietate assunzioni di personale a tempo determinato, salvo che si tratti di personale artistico e tecnico da impiegare per singole opere o spettacoli, o di personale tecnico, artistico e amministrativo addetto alla preparazione e allo svolgimento di festival estivi o all'aperto di fama internazionale che risultino realtà consolidate e con carattere di continuità. Non si applicano le disposizioni della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni».

Art. 11.

1. Per le finalità di cui al decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, i mezzi finanziari a disposizione del commissario liquidatore del soppresso EFIM sono aumentati di lire 5.000 miliardi. Nell'ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare anticipazioni di cassa nei limiti di importo stabiliti con decreti del Ministro del tesoro, al tasso vigente per i mutui, da rimborsare dallo Stato in venti annualità a decorrere dal 1995 di cui la prima comprensiva degli interessi di preammortamento.

2. All'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 775 miliardi per l'anno 1995 ed in lire 550 miliardi a decorrere dal 1996, si provvede mediante utilizzo parziale delle proiezioni per gli anni 1995 e 1996 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

3. I mezzi finanziari di cui al comma 1 sono destinati:

a) fino alla concorrenza di lire 3.000 miliardi per gli aumenti di capitale e connesse operazioni finanziarie alle società di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

b) per lire 145,5 miliardi per interventi a favore dei dipendenti delle società operanti nel settore di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33;

c) per il residuo a copertura delle spese della liquidazione dell'EFIM e ad integrazione delle disponibilità per i pagamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, nonché per quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e particolarmente, per un ammontare non inferiore a 1.500 miliardi, in relazione alle società capogruppo e società controllate del comparto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *d)*, del citato decreto-legge n. 487 del 1992.

4. Il commissario liquidatore, nell'ambito delle disponibilità di cui al comma 1, nonché di quelle di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e in attuazione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 242, dovrà provvedere alla copertura delle perdite ed alla ricostituzione del capitale sociale delle società di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, fino all'ammontare massimo di lire 4.068 miliardi.

5. All'articolo 5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Sono assistiti dalla garanzia dello Stato gli impegni assunti dal commissario liquidatore in ordine al trasferimento di aziende o di società previsti dal programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dai progetti di cui all'articolo 3, comma 2, nonché dal progetto di ristrutturazione del comparto ferroviario che dovrà avere i contenuti di cui all'articolo 3, comma 2, ed essere approvato a norma dell'articolo 4, comma 1.

2-ter. Nel quadro della riorganizzazione delle società e aziende di cui all'articolo 4, comma 2, sono garantite dallo Stato le obbligazioni assunte, o comunque facenti carico all'EFIM, e alle società dal medesimo controllate di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a società da queste ultime controllate, sia quali fornitrici principali, sia quali cofornitrici o subfornitrici per materiale bellico, in dipendenza di contratti di fornitura stipulati in data anteriore al 31 dicembre 1992 con i Governi degli Stati dell'Iraq, Iran, Libia, Perù, Venezuela e Indonesia, e con committenti, pubblici o privati, appartenenti agli Stati sopra elencati.».

6. All'articolo 4, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, dopo le parole: «liquidare società controllate,» sono aggiunte le seguenti: «di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni,».

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 4 del D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 3.

— Per il testo dell'art. 5 del citato D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art 5.

— Per il testo dell'art. 2 del medesimo D.L. n. 487/1992 si veda in nota all'art. 1.

— Per il testo del comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 487/1992 più volte citato si veda in nota all'art. 3.

— Il D.L. n. 154/1993 reca: «Disposizioni interpretative del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante soppressione dell'EFIM».

Art. 12.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 21 novembre 1994.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A8386

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 30 dicembre 1994, n. 7.

Regime di importazione per l'anno 1995 di taluni prodotti siderurgici CECA originari dei Paesi terzi non facenti parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

La raccomandazione CECA n. 3118/94 del 19 dicembre 1994, pubblicata nella Gazzetta CE n. L 330/6 del 21 dicembre 1994, prevede che l'immissione in libera pratica di taluni prodotti siderurgici CECA, elencati nell'allegato 1, originari di Paesi terzi non facenti parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), è subordinata al rilascio di un documento d'importazione.

1) La domanda per ottenere il documento di importazione, sulla base del modello (in quattro esemplari) come da allegato 2, può essere presentata da ogni importatore comunitario indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Qualora l'immissione in libera pratica sia prevista in uno Stato membro, diverso da quello che ha rilasciato il documento d'importazione, è obbligatorio l'utilizzo del modello comunitario figurante all'allegato 3 (in due copie).

Alla domanda devono essere allegati:

l'originale (o copia autenticata) del contratto di compravendita e la fattura proforma, redatti su carta intestata;

un certificato di produzione rilasciata dallo stabilimento produttore, solo nel caso in cui le merci non siano state acquistate direttamente nel Paese di produzione.

Nella domanda devono figurare i seguenti dati:

a) nome e indirizzo del venditore;

b) nome e indirizzo completo dell'importatore;

c) esatta designazione delle merci e l'indicazione del codice o dei codici della nomenclatura combinata della comunità;

d) Paese di origine;

e) Paese di provenienza;

f) peso netto (in tonn.) per voce della nomenclatura combinata della Comunità;

g) valore cif alla frontiera comunitaria per ogni voce doganale indicata;

h) eventualmente lo stato di seconda scelta o di declassamento del o dei prodotti in questione;

i) la data e il luogo (ufficio doganale) previsti per lo sdoganamento.

2) Qualora la domanda concerni una fornitura già oggetto di una precedente richiesta occorrerà farne esplicita menzione.

3) In caso di modifica o di proroga l'importatore dovrà indicare sul nuovo documento di importazione, alla casella 17, la dicitura «il presente documento annulla e sostituisce il provvedimento I/.... del ....» ed allegare il documento originario per attestare lo stato di utilizzo.

4) La validità dei documenti di importazione è stabilita in quattro mesi dalla loro data di emissione.

5) L'originale del documento di importazione dovrà essere restituito a questo Ministero (Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione V) completo di dichiarazione doganale atta ad attestare lo stato di utilizzo, immediatamente dopo l'utilizzo stesso e dovrà comunque pervenire al Ministero non oltre dieci giorni lavorativi dalla sua data di scadenza.

6) La modifica del luogo di sdoganamento o del Paese membro in cui avrà luogo l'importazione rispetto a quelli citati sul modulo deve essere preventivamente notificato a questo Ministero onde poterne dare tempestiva comunicazione all'ufficio doganale competente o, rispettivamente, all'amministrazione competente dello Stato comunitario importatore.

Tutte le citate disposizioni sono applicabili fino al 31 dicembre 1995.

Il direttore generale delle importazioni e delle esportazioni
MARTUSCELLI

NOTE ESPLICATIVE

1) Per richiedente si intende l'acquirente delle merci Si deve indicare il nome, l'indirizzo completo, il Paese, nonché il numero meccanografico posizione commercio estero C.C.I.A A.

2) Protocollo da assegnare a cura dell'amministrazione preposta al rilascio.

3) Indicare l'impresa che ha spedito la merce e, se diversa, l'impresa produttrice, specificando il nome, l'indirizzo ed il Paese

4) Per l'Italia indicare il Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione V

5) Soggetto uguale a quello di cui al punto 1) o, se espressamente delegata, altra persona giuridica o fisica.

6) Da riempire a cura dell'amministrazione preposta al rilascio

7) Per Paese di origine si intende il luogo di produzione della merce; indicare anche il relativo codice statistico.

8) Per Paese di provenienza si intende l'ultimo Paese terzo intermediario nel quale il prodotto in questione è stato oggetto di soste o di operazioni giuridiche non inerenti al trasporto, indicare anche il relativo codice statistico.

9) Indicare l'ufficio doganale d'ingresso delle merci e data prevista del loro arrivo.

10) Indicare la raccomandazione n. 3118/94 CECA del 19 dicembre 1994.

11) Indicare la qualità merceologica dei prodotti, l'eventuale declassamento degli stessi e la relativa motivazione (circolare Minfinanze n. 360/91).

12) Indicare il codice della tariffa doganale comunitaria (11 cifre)

13) Peso lordo globale.

14) Peso netto suddiviso per singoli codici doganali

15) Indicare eventuali altri sistemi di misura del peso delle merci.

16) Valore ricavabile o ricostruibile dalle fatture e/o dai contratti riguardanti le merci, indicare il cambio tra la moneta prevista dal contratto e l'ECU.

17) Nel caso di più voci doganali specificare in sequenza: voce doganale, peso netto per singola voce doganale, valore. Indicare il numero e la data del contratto. Ogni altra eventuale informazione utile all'istruttoria delle competenti autorità.

ALLEGATO 1

7201 10 11
7201 10 19
7201 10 30
7201 10 90
7201 20 00
7201 30 10
7201 30 90
7201 40 00

7202 11 20
7202 11 80
7202 99 11

7203 90 00

7204 50 10
7204 50 90

7206 10 00
7206 90 00

7207 11 11
7207 11 14
7207 11 16
7207 12 10
7207 19 11
7207 19 14
7207 19 16
7207 19 31
7207 20 11
7207 20 15
7207 20 17
7207 20 32
7207 20 51
7207 20 55
7207 20 57
7207 20 71

7208 11 00
7208 12 10
7208 12 91
7208 12 95
7208 12 98
7208 13 10
7208 13 91
7208 13 95
7208 13 98
7208 14 10
7208 14 91
7208 14 99
7208 21 10
7208 21 90
7208 22 10
7208 22 91
7208 22 95
7208 22 98
7208 23 10
7208 23 91
7208 23 95
7208 23 98
7208 24 10
7208 24 91
7208 24 99
7208 31 00
7208 32 10
7208 32 30
7208 32 51
7208 32 59
7208 32 91
7208 32 99
7208 33 10
7208 33 91
7208 33 99
7208 34 10
7208 34 90
7208 35 10
7208 35 90
7208 41 00
7208 42 10
7208 42 30
7208 42 51
7208 42 59
7208 42 91
7208 42 99
7208 43 10
7208 43 91
7208 43 99
7208 44 10
7208 44 90
7208 45 10
7208 45 90
7208 90 10

7209 11 00
7209 12 10
7209 12 90
7209 13 10
7209 13 90
7209 14 10
7209 14 90
7209 21 00
7209 22 10
7209 22 90
7209 23 10
7209 23 90
7209 24 10
7209 24 91
7209 24 99
7209 31 00
7209 32 10
7209 32 90
7209 33 10
7209 33 90
7209 34 10
7209 34 90
7209 41 00
7209 42 10
7209 42 90
7209 43 10
7209 43 90
7209 44 10
7209 44 90
7209 90 10

7210 11 10
7210 12 11
7210 12 19
7210 20 10
7210 31 10
7210 39 10
7210 41 10
7210 49 10
7210 50 10
7210 60 11
7210 60 19
7210 70 31
7210 70 39
7210 90 31
7210 90 33
7210 90 35
7210 90 39

7211 11 00
7211 12 10
7211 12 90
7211 19 10
7211 19 91
7211 19 99
7211 21 00
7211 22 10
7211 22 90
7211 29 10
7211 29 91
7211 29 99
7211 30 10
7211 41 10
7211 41 91
7211 49 10
7211 90 11

7212 10 10
7212 10 91
7212 21 11
7212 29 11
7212 30 11
7212 40 10
7212 40 91
7212 50 31
7212 50 51
7212 60 11
7212 60 91

7213 10 00
7213 20 00
7213 31 20
7213 31 81
7213 31 89
7213 39 10
7213 39 90
7213 41 00
7213 49 00
7213 50 20
7213 50 81
7213 50 89

7214 20 00
7214 30 00
7214 40 10
7214 40 20
7214 40 51
7214 40 59
7214 40 80
7214 50 10
7214 50 31
7214 50 39
7214 50 90
7214 60 00

7215 90 10

7216 10 00
7216 21 00
7216 22 00
7216 31 11
7216 31 19
7216 31 91
7216 31 99
7216 32 11
7216 32 19
7216 32 91
7216 32 99
7216 33 10
7216 33 90
7216 40 10
7216 40 90
7216 50 10
7216 50 91
7216 50 99
7216 90 10

7218 10 00
7218 90 11
7218 90 13
7218 90 15
7218 90 19
7218 90 50

7219 11 10
7219 11 90
7219 12 10
7219 12 90
7219 13 10
7219 13 90
7219 14 10
7219 14 90
7219 21 11
7219 21 19
7219 21 90
7219 22 10
7219 22 91
7219 23 10
7219 23 90
7219 24 10
7219 24 90
7219 31 10
7219 31 90
7219 32 10
7219 32 90
7219 33 10
7219 33 90
7219 34 10
7219 34 90
7219 35 10
7219 35 90
7219 90 11
7219 90 19

7220 11 00
7220 12 00
7220 20 10
7220 90 11
7220 90 31

7221 00 10
7221 00 90

7222 10 11
7222 10 19
7222 10 21
7222 10 29
7222 10 31
7222 10 39
7222 10 81
7222 10 89
7222 30 10
7222 40 11
7222 40 19
7222 40 30

7224 10 00
7224 90 01
7224 90 05
7224 90 08
7224 90 15
7224 90 31
7224 90 39

7225 10 10
7225 10 91
7225 10 99
7225 20 20
7225 30 00
7225 40 10
7225 40 30
7225 40 50
7225 40 70
7225 40 90
7225 50 10
7225 50 90
7225 90 10

7226 10 10
7226 10 31
7226 10 39
7226 20 20

7226 91 10
7226 91 90
7226 92 10
7226 99 20

7227 10 00
7227 20 00
7227 90 10
7227 90 30
7227 90 50
7227 90 70

7228 10 10
7228 10 30
7228 20 11
7228 20 19
7228 20 30
7228 30 20
7228 30 41
7228 30 49
7228 30 61
7228 30 69
7228 30 70
7228 30 89
7228 60 10
7228 70 10
7228 70 31
7228 80 10
7228 80 90

7301 10 00

COMUNITÀ EUROPEA

DOCUMENTO DI SORVEGLIANZA

4

1. Destinatario richiedente (nome, indirizzo completo, paese)

2. N. protocollo

3. Speditore estero (nome, indirizzo, paese)

4. Autorità competente per il rilascio (nome e indirizzo)

5. Dichiarante (nome e indirizzo)

6. Ultimo giorno di validità

7. Paese d'origine

8. Paese di provenienza

9. Luogo e data previsti per l'importazione

10. Riferimento del regolamento (CEE) che ha istituito la sorveglianza

4

11. Marche e numeri, numero e natura dei colli, designazione delle merci

12. Codice delle merci (NC)

13. Massa lorda (kg)

14. Massa netta (kg)

15. Unità supplementari

16. Valore cif alla frontiera CEE in ecu

17. Menzioni complementari

18. Certificazione da parte del destinatario richiedente
Io sottoscritto certifica che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede.

19. Visto dell'autorità competente

Firma

Data
Timbro

Fatto a ...., il ....

Firma

Timbro

ALLEGATO III

COMUNITÀ EUROPEA

LICENZA D'IMPORTAZIONE

1

Originale per il destinatario

1

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9 Designazione delle merci

10 Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13 Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma

Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicare nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

COMUNITÀ EUROPEA

LICENZA D'IMPORTAZIONE

2

Esemplare per l'autorità competente

2

1. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese, n. di IVA)

2. Numero di rilascio

3. Periodo contingentale

4. Autorità competente per il rilascio (nome, indirizzo e telefono)

5. Dichiarante/rappresentante (se del caso) (nome, indirizzo completo)

6. Paese d'origine (e numero di geonomenclatura)

7. Paese di provenienza (e numero di geonomenclatura)

8. Ultimo giorno di validità

9. Designazione delle merci

10. Codice delle merci (NC)

11. Quantità espressa nell'unità di misura del contingente

12. Cauzione/garanzia (se del caso)

13. Indicazioni aggiuntive

14. Visto dell'autorità competente

Data:

Firma:

Timbro

15. IMPUTAZIONI Indicaro nella parte 1 della colonna 17 la quantità disponibile e nella parte 2 la quantità imputata			
16. Quantità netta (massa netta o altra unità di misura con indicazione dell'unità)		19. Documento doganale (modello e numero) o estratto n. e data d'imputazione	20. Nome, Stato membro, firma o timbro dell'autorità d'imputazione
17. In cifre	18. In lettere per la quantità imputata		
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Unire qui l'eventuale aggiunta

95A0006

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 4 gennaio 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadine italiane, munite dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Riconoscimento di personalità giuridica ad ogni essere umano».

Le predette signore hanno dichiarato di eleggere domicilio presso il Movimento per la vita italiano - Via degli Scipioni, 252 - Roma (tel. 3216083).

95A0046

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 4 gennaio 1995

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1626,93
ECU	1986,84
Marco tedesco	1043,24
Franco francese	302,66
Lira sterlina	2540,13
Fiorino olandese	931,43
Franco belga	50,762
Peseta spagnola	12,283
Corona danese	265,66
Lira irlandese	2509,70
Dracma greca	6,723
Escudo portoghese	10,165
Dollaro canadese	1156,31
Yen giapponese	16,084
Franco svizzero	1237,21
Scellino austriaco	148,28
Corona norvegese	239,15
Corona svedese	218,32
Marco finlandese	342,22
Dollaro australiano	1251,92

95A0071

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Cassa rurale ed artigiana di Ostuni, società cooperativa a responsabilità limitata, in Ostuni.

Il Ministro del tesoro, con decreto del 23 dicembre 1994, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazioni e di controllo della Cassa rurale ed artigiana di Ostuni, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Ostuni (Brindisi), ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

95A0030

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione al Fondo ambiente italiano, in Milano ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 28 settembre 1994, registrato al n. 220 il 12 novembre 1994, il Fondo ambiente italiano, con sede in Milano, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dai signori Camilla De Toma in Parish, Carla Bozzolo e Antonio De Toma a favore della Fondazione «F.A.I. - Fondo ambiente italiano».

95A0025

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte erariali dovute da due società

Con decreto 28 novembre 1994 la riscossione del carico tributario di L. 497.480.120, dovuto dalla S.r.l. Freddindustria magazzini generali, con sede legale in Marino, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per il Lazio - sezione staccata di Latina, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, menterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

Con decreto 28 novembre 1994 la riscossione del carico tributario di L. 1.402.985.398, dovuto dalla Industria casearia Monte Gemma S.p.a., con sede legale in Ceccano, è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. La direzione regionale delle entrate per il Lazio - sezione staccata di Frosinone, nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. Il concessionario, in via cautelare, menterrà in vita gli atti

94A8396

esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

94A8396

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazione alla denominazione della società «Fiduciaria Banfid S.p.a.», in Milano

Con decreto interministeriale 13 dicembre 1994 il decreto interministeriale 9 novembre 1970 con il quale la società «Fiduciaria Banfid S.p.a.», con sede legale in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende, successivamente modificato con decreti ministeriali 13 marzo 1979, 12 ottobre 1982 e 20 giugno 1988, è stato ulteriormente modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Fidor S.p.a. - Fiduciaria orefici».

95A0012

Provvedimenti concernenti le concessioni minerarie

Con decreto distrettuale 21 giugno 1994 la concessione mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte e terre refrattarie con fusibilità superiore a 1630 °C denominata «Rolleja», nel comune di Lozzolo (Vercelli), della quale è titolare la società Refrattari Motta S.r.l., con sede in Lozzolo (Vercelli), via Roma n. 53, è stata rinnovata per anni 15 a decorrere dal 6 giugno 1993.

Con decreto distrettuale 21 giugno 1994 la concessione mineraria per caolino, argille per porcellana e terraglia forte e terre refrattarie con fusibilità superiore a 1630 °C denominata «Corticella Novelle Prati Rovere» nei comuni di Lozzolo e Roasio (Vercelli), della quale è titolare la società Industria generale ceramiche S.p.a., con sede in Lozzolo (Vercelli), regione Virauda, è stata rinnovata per anni 10 a decorrere dal 2 novembre 1992, ed intestata alla società Fondat S.r.l., con sede in Novara, piazza Martiri della Libertà n. 4.

94A8395

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Bruzio» a denominazione di origine controllata

Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, esaminata la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la protezione della denominazione di origine controllata «Bruzio» per la designazione dell'olio extravergine di oliva della provincia di Cosenza ai sensi del regolamento CEE n. 2081/92, sulla base delle disposizioni di legge in materia, formula la proposta di disciplinare nel testo di cui appresso, approvato dal Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine degli oli di oliva di cui alla legge n. 169/1992.

Eventuali istanze e controdeduzioni avverso la proposta dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Bruzio»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Bruzio», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Fascia Prepollinica», «Valle Crati», «Colline Joniche Presilane» «Sibaritide» è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1) La denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:

Tondina in misura non inferiore al 50%, Carolea in misura non superiore al 30%, Grossa di Cassano in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 25%.

2) La denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:

Carolea in misura non inferiore al 50%, Tondina in misura non superiore al 30%, Rossanese o Dolce di Rossano in misura non superiore al 20%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 20%.

3) La denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:

Rossanese o Dolce di Rossano in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

4) La denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo:

Grossa di Cassano in misura non inferiore al 70%, Tondina in misura non superiore al 30%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

Art. 3.

Zona di produzione

1) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo della provincia di Cosenza, i territori olivati dei sottoelencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

Acquaformosa, Altomonte, Bisignano, Cariati, Caloveto, Calopezzati, Cassano allo Jonio, Castrovillari, Cerchiara di Calabria, Cervicati, Cerzeto, Civita, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Firmo, Francavilla Marittima, Frascineto, Lattarico, Lungro, Mandatoriccio, Mirto, Mongrassano; Montalto Uffugo, Paludi, Pietrapaola, Plataci, Rende, Rossano, Roggiano Gravina, Rota Greca, Scala Coeli, S. Basile, S. Cosmo Albanese, S. Demetrio Corone, S. Giorgio Albanese, S. Lorenzo del Vallo, S. Marco Argentano, S Martino di Finita, S. Sofia d'Epiro, S. Vincenzo la Costa, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari, Terravecchia, Torano Castello, Vaccarizzo Albanese, Villapiana.

2) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Acquaformosa, Altomonte, Castrovillari, Frascineto, Firmo, Lungro, Roggiano Gravina, S. Basile, S. Marco Argentano, S. Lorenzo del Vallo, Saracena, Spezzano Albanese, Tarsia, Terranova da Sibari.

3) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Bisignano, Castello, Cervicati, Cerzeto, Lattarico, Mongrassano, Montalto Uffugo, Rende, Rota Greca, S. Martino di Finita, S. Sofia d'Epiro, S. Vincenzo la Costa, Torano.

4) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cariati, Calopezzati, Caloveto, Corigliano Calabro, Cropalati, Crosia, Mandatoriccio, Paludi Pietrapaola, Rossano, S. Demetrio Corone, Paludi, Scala Coeli, Terravecchia, Vaccarizzo Albanese.

5) La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» comprende, in provincia di Cosenza, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Cassano allo Jonio, Cerchiara di Calabria, Civita, Francavilla Marittima, Plataci, Villapiana.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1) Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono esssere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti i cui terreni sono sciolti o di medio impasto e permeabili.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. È consentita una densità di impianto fino a 400 piante per ettaro.

2) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm 850 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra 14 +/- 3 °C.

La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettua secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

2*a*) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm 900 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra 15 +/- 3 °C.

La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

2*b*) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm 600 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra 16 +/- 3 °C.

La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

2*c*) Per la produzione dell'olio extravergine d'oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» sono da considerarsi idonei gli oliveti collinari compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3 posti nella zona geografica caratterizzata da una piovosità media annua pari a mm 600 con valori massimi in autunno inverno e una temperatura media annua compresa tra 16 +/- 3 °C.

La difesa fitosanitaria degli oliveti deve essere effettuata secondo le modalità definite dai programmi di lotta guidata.

3) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 31 dicembre di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi.

La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.

3*a)* La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 31 dicembre di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.

3*b)* La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 15 gennaio di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

3*c)* La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 15 gennaio di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» non può superare kg 10.000 per ettaro per impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.

4) Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

5) La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

5*a)* Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a)*, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 2 dell'art. 3.

1*a)* La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 3 dell'art. 3.

1b) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 4 dell'art. 3.

1c) La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni indicati al punto 5 dell'art. 3.

2) La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art. 1, può avvenire con mezzi meccanici o per brucatura.

3) Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.

4) Gli impianti di molitura delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere iscritti nell'apposito elenco tenuto presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Cosenza, quali frantoi abilitati alla trasformazione di olive destinate alla produzione di olio a denominazione di origine controllata

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Fascia Prepollinica» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde con riflessi gialli;
odore: di fruttato medio,
sapore: fruttato;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5
numero perossidi: < = 10
K232 < = 2,0
K270 < = 0,20
acido linoleico < = 8%
polifenoli totali > = 200 ppm

2) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Valle Crati» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore dal verde al giallo;
odore: di fruttato medio;
sapore: fruttato;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5
numero perossidi: < = 12
K232 < = 2,0
K270 < = 0,20
acido linoleico < = 9%
polifenoli totali > = 200 ppm

3) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Colline Joniche Presilane» deve rispondere alle seguenti caratteristiche.

colore. giallo oro con riflessi verdi,
odore: di fruttato delicato;
sapore. fruttato con sensazione di mandorla dolce;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,8 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test. > = 6,5
numero perossidi: < = 14
K232 < = 2,2
K270 < = 0,20
acido linoleico < = 11%
polifenoli totali > = 150 ppm
valore del campesterolo < = 4,00

4) All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Bruzio» accompagnata dalla menzione geografica «Sibaritide» deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo con qualche riflesso verde;
odore: di fruttato leggero;
sapore: fruttato leggero con lieve sensazione di amaro;
acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,7 per 100 grammi di olio;
punteggio al Panel test: > = 6,5
numero perossidi: < = 10
K232 < = 2,2
K270 < = 0,20
acido linoleico < = 13%
polifenoli totale > = 150 ppm

5) Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

6) In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

7) È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici soprariportati.

8) La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimicofisici ed organolettici.

Art 7.

Designazione e presentazione

1) Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2) È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3) L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione è consentito solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4) Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della provincia di Cosenza.

5) Ogni menzione geografica, autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Bruzio».

6) L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7) Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8) L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

9) È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

95A0028

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Spilimbergo

Con decreto 11 luglio 1994, n. TA-615/LW, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno, e dei manufatti soprainsistenti, sito in comune di Spilimbergo (Pordenone), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24, mappali numeri 828, 829, 830, 831, 832, 833, 868, 872, 875, 911 e 912, della superficie complessiva di mq 585 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 29 marzo 1990, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone che fa parte integrante del citato decreto.

95A0024

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 il dott. proc. Francesco Monetti è stato nominato commissario liquidatore della cooperativa «Giacomo Brodolini» tra lavoratori dipendenti e pensionati residenti a Montegranaro, con sede in Fermo (Ascoli Piceno), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 7 novembre 1985, in sostituzione del rag Carmelo Valente, dimissionario, a completamento della terna.

Con decreto ministeriale 14 dicembre 1994 l'avv. Giuseppina Silvestri, viale Pascoli, 52, Ardore Marina (Reggio Calabria) è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Panoramica - Soc coop. a r l.», con sede in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 7 aprile 1992, in sostituzione del dott Rosario Spinella, dimissionario

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1994 il rag. Donato Silvestro Sportelli è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Terra Nostra a r l.», con sede in Ruffano (Lecce), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 25 marzo 1989, in sostituzione del rag. Carmelo Valente, dimissionario.

Con decreto ministeriale 15 dicembre 1994, l'avv. Massimo Dinacci, residente a Roma in via Margutta, 1/A, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia Altinese», con sede in Altino (Chieti), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 30 aprile 1990, in sostituzione dell'avv Carla De Meo, dimissionaria, a completamento della terna

95A0026

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al Collegio Ghislieri di Pavia ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 5 novembre 1994 il Collegio Ghislieri di Pavia è stato autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla sig ra Maria Gerosa Crotta per l'istituzione di borse di studio da intitolarsi a «Valentino Gerosa Crotta» in favore di studenti meritevoli e di neo laureati che intendano continuare gli studi nel comune di Lecco e circondario.

95A0029

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 128 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario denominata «SYNULOX».

Titolare A.I.C.:

Smithkline Beecham animal health, Walton Oaks, Dorking Road, Tadworth, Surrey (UK), rappresentata in Italia dalla società Smithkline Beecham farmaceutici S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Produttore:

Smithkline Beecham pharmaceuticals - Worthing, Sussex (UK).

Preparazioni-confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

«SYNULOX» Palatable tablets 50 mg di p.a.:

1 blister da 10 compresse, n. di A.I C. 100021017;
10 blister da 10 compresse, n. di A.I.C. 100021029.

«SYNULOX» Palatable tablets 250 mg di p.a.:

1 blister da 10 compresse, n. di A.I.C. 100021031;
10 blister da 10 compresse, n. di A.I.C. 100021043.

«SYNULOX» Palatable tablets 500 mg di pa.

1 blister da 10 compresse, n. di A.I.C. 100021056;
10 blister da 10 compresse, n. di A I.C. 100021068;

«SYNULOX» Palatable drops:
flacone da 750 mg di p.a., n. di A.I C. 100021070.

Composizione:

«SYNULOX» Palatable tablets da 50 mg di p.a. - una compressa contiene:

principi attivi: potassio clavulanato pari ad acido clavulanico 10 mg, amoxicillina triidrato pari ad amoxicillina 40 mg.

Altri componenti: veicolo farmaceutico a base di cellulosa microcristallina secca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«SYNULOX» Palatable tablets da 250 mg di p a. - una compressa contiene:

principi attivi: potassio clavulanato pari ad acido clavulanico 50 mg, amoxicillina triidrato pari ad amoxicillina 200 mg.

Altri componenti: veicolo farmaceutico a base di cellulosa microcristallina secca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«SYNULOX» Palatable tablets da 500 mg di p.a - una compressa contiene.

principi attivi: potassio clavulanato pari ad acido clavulanico 100 mg, amoxicillina triidrato pari ad amoxicillina 400 mg.

Altri componenti. veicolo farmaceutico a base di cellulosa microcristallina secca (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

«SYNULOX» Palatable drops - un flacone da 750 mg di p.a da ricostituire con 15 ml di acqua contiene:

principi attivi potassio clavulanato pari ad acido clavulanico 150 mg, amoxicillina triidrato pari ad amoxicillina 600 mg (pari a 50 mg di associazione per ml di sospensione ricostituita).

Altri componenti: veicolo farmaceutico aromatizzato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche.

Il «SYNULOX» Palatable tablets e drops è indicato per il trattamento di un'ampia varietà di condizioni patologiche dei cani e dei gatti tra cui: infezioni della cute (comprese le piodermiti superficiali e profonde), infezioni dell'apparato urinario, infezioni respiratorie (a carico delle vie respiratorie superficiali e profonde), infezioni a carico dell'apparato intestinale.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria.

Decreto n. 129 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «XILOR SOLUZIONE INIETTABILE 2%» (xilazina)

Titolare A.I.C.:

Serovet S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via Casilina, 125, codice fiscale 01689221008.

Produttore: Laboratorios Calier, S.A. c/Barcelonès, 26 (Pla del Ramassà) Les Franqueses del Vallès - Barcellona - Spagna.

Confezione 1 ml contiene: principio attivo: xilazina 20 mg.

Altri componenti: alcool benzilico, acido clondrico, soluzione portata a pH6 con NaOh1n, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone vetro da 10 ml, numero di A.I.C. 100276017.

Indicazioni terapeutiche: la xilazina può essere impiegata nei cani e nei gatti ogni qualvolta si desideri indurre uno stato di sedazione, accompagnato da uno stato di analgesia e miorilassamento, onde poter eseguire.

1) procedure diagnostiche come esami della bocca, del naso, delle orecchie, cateterizzazioni della vescica, palpazioni rettali, palpazioni addominali, esami vaginali, esami radiografici;

2) medicazioni, ingessature o steccature;

3) avulsioni dentali, detartraggio;

4) piccoli e brevi interventi chirurgici, quali suture di ferite, asportazione di neoplasmi cutanei, ecc.;

5) interventi chirurgici veri e propri, quale preanestetico o in associazione ad anestetici locali.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decreto n. 130 del 14 dicembre 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «NOBI-PORVAC AUJESZKY INATTIVATO gI/D.F.» vaccino inattivato contro la malattia di Aujeszky.

Titolare A.I.C.:

Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento farmaceutico sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 dosi (20 ml), numero di A.I.C. 100281017;
flacone da 50 dosi (100 ml), numero di A.I.C. 100281031.

Composizione:
ogni flacone contiene per dose/suino 2 ml sospensione antigenica inattivata del virus della malattia di Aujeszky ceppo Phylaxia gI contenente l'equivalente di almeno $10^{8.2}$ $TCID_{50}$;

altri componenti: dl-alfa-Tocoferolo acetato, polisorbato, sodio cloruro, formalina, acqua per iniezione (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: prevenzione della malattia di Aujeszky nei suini.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile

Decreto n. 131 del 14 dicembre 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «OVAX» clamidia vaccino inattivato contro l'aborto enzootico degli ovini

Titolare A.I.C..

Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285 - codice fiscale 00592170377.

Produttore:

la società titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Ozzano Emilia (Bologna).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml, n. di A.I.C 100225022.

Composizione ogni dose (2 ml) di vaccino contiene: colture inattivate di chlamydia psittaci (ovis) non meno di 10^5 DLE_{50}

Altri componenti: sodio etilmercurio tiosalicilato, sorbitan monooleato, paraffina liquida leggera, soluzione tampone salina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale dell'aborto enzootico degli ovini (da chlamydia psittaci).

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 132 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «NOBI-BOVAC IBR/PI3» vaccino vivo avirulento contro la rinotracheite infettiva bovina e la parainfluenza bovina.

Titolare A.I.C.:

Intervet International B.V. Boxmeer, Olanda, rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia s.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore. la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni e numeri di A.I.C..

flacone da 5 dosi + solvente da 10 ml, numero di A.I.C. 100277019;
flacone da 25 dosi + solvente da 50 ml, numero di A.I.C 100277021.

Composizione:

a) vaccino: ogni flacone di vaccino contiene: virus IBR ceppo INT 1 non meno di 5,6 log $TCID_{50}$/dose, virus PI3 ceppo INT 2 non meno di 5,6 log $TCID_{50}$/dose.

Altri componenti. sorbitolo, gelatina idrolizzata, caseina peptone M, sodio fosfato bibasico,

b) solvente: ogni flacone di solvente contiene per ml: saccarosio 20,0 mg, sodio fosfato bibasico 1,28 mg, potassio fosfato monobasico 0,52 mg, sodio cloruro 5,69 mg, acqua per iniezioni q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei bovini contro l'influenza da rinotracheite infettiva bovina e da parainfluenza bovina

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decreto n. 133 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «PRID 2 mm» nella confezione cofanetto in plastica da 10 spirali, numero di A.I.C. 100081013.

Titolare A.I.C.:

società estera Sanofi Sante Nutrition Animale - La Ballastiere Libourne Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla società Carlo Gellini S.r.l., con sede legale e fiscale in Roma, via G. Coppola de' Musitani, 24/B2.2 - codice fiscale 03623880584.

Modifiche apportate:

Confezioni. è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione: astuccio contenente una spirale, numero di A.I.C. 100081025.

Decreto n. 134 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinali per uso veterinario «VOREN» sospensione iniettabile, flacone da 15 ml registrazione n. 22573; flacone da 50 ml registrazione n. 22573.

«VOREN RETARD» sospensione iniettabile, flacone da 50 ml, registrazione n. 22573/1

Titolare A I C

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a , con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 10, codice fiscale 00421210485,

Modifiche apportate

Composizione la composizione ora autorizzata è la seguente:

«VOREN» principio attivo. invariato,

altri componenti sodio cloruro, polietilenglicole-sorbitanmonooleato, metile-p-idrossibenzoato, propile-p-idrossibenzoato, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

«VOREN RETARD» principio attivo invariato;

altri componenti sodio cloruro, metile-p-idrossibenzoato, propile-p-idrossibenzoato, polietilenglicole-sorbitanmonoleato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti)

Numeri di A I.C alle confezioni dei prodotti medicinali per uso veterinario vengono assegnati i numeri di A I.C. a fianco indicati.

«VOREN»
flacone da 15 ml, numero di A I C 100206010,
flacone da 50 ml, numero di A.I.C 100206022,

«VOREN RETARD»
flacone da 50 ml, numero di A I C 100207012

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza

Decreto n 135 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «LINCOSPECTIN» nelle seguenti preparazioni e confezioni:

polvere solubile 12,5, contenitore da 100 g, registrazione n 24984/A,

soluzione sterile iniettabile, flacone da 20 ml, 50 ml e 100 ml, registrazione n 24984/B

Titolare A.I C

societa Upjohn S p.a., con sede legale e fiscale in Caponago (Milano), via G E Upjohn, 2, codice fiscale 00768480154.

Modifiche apportate

Confezioni. è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

polvere solubile:

barattolo da 150 g, numero di A.I.C. 100237015;

barattolo da 1500 g, numero di A.I.C. 100237027;

soluzione sterile iniettabile:

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 100237078.

Produttore:

la nuova confezione flacone da 250 ml della preparazione soluzione sterile iniettabile è prodotta, confezionata e controllata presso l'officina farmaceutica consortile Farmaceutici Gellini - Nuova ICC-Upjohn S.p.a. di Aprilia (Latina).

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate e già in commercio, viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato:

soluzione sterile iniettabile:

flacone da 20 ml, numero di A.I.C 100237041;
flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 100237054,
flacone da 100 ml, numero di A.I.C. 100237066;

polvere solubile 12,5:

contenitore da 100 g, numero di A I.C. 100237039.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 136 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «FLOGOSEIN» soluzione estemporanea iniettabile nelle confezioni 5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi di solvente e 10 flaconi liofilizzato + 10 flaconi di solvente, registrazione n. 23942

Titolare A.I.C.:

Società Nuova I.C.C Upjohn S p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia, via Pontina km 47,015, codice fiscale 01414750594.

Modifiche apportate: produttore.

la specialità medicinale per uso veterinario è prodotta

operazioni di liofilizzazione e ripartizione in flaconi della componente liofilizzata presso l'officina farmaceutica Pentapharm Ltd di Basilea (Svizzera);

operazioni terminali e di controllo presso l'officina consortile Farmaceutici Gellini - Nuova I C.C.-Upjohn, sita in Aprilia (Latina).

Numeri di A.I.C.:

5 flaconi liofilizzato + 5 flaconi solvente, n A.I.C. 100253018,
10 flaconi liofilizzato + 10 flaconi solvente, n A.I C. 100253020.

Decreto n. 137 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «FINALGON» flacone da 100 ml, registrazione n. 22426

Titolare A.I.C.:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH - Ingelheim am Rhein - Germania, rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Firenze, via Pelliccena, 10, codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate:

Composizione. la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato;

altri componenti: alcool cetil-stearilico e suo estere solforico, alcool cetilico e stearilico ossietilenati, acido sorbico, essenza di erbe aromatiche, paraffina liquida, acqua distillata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Validità: riduzione della validità da 48 mesi a 24 mesi.

Numeri di A.I C.: alla confezione flacone da 100 ml viene attribuito il numero di A.I C 100163017.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 138 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «DOXAQUIN» (flumechina) polvere idrosolubile per uso orale nella confezione busta da 100 g, registrazione n 26809.

Titolare A I.C.:

società DOX-AL Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via E. Fermi, 2, codice fiscale 02117690152

Modifiche apportate:

Confezioni. è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione barattolo da 1 kg con misurino dosatore numero di A.I.C. 100172030.

Alla confezione busta da 100 g, già in commercio, viene assegnato il numero di A.I.C. 100172028.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 139 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «ALTAVIT» polvere idrosolubile per uso orale nella confezione da 100 g, registrazione n 26941.

Titolare A I C.:

società DOX-AL Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via E. Fermi, 2, codice fiscale 02117690152.

Modifiche apportate:

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione barattolo da 1 kg con misurino dosatore, numero di A I.C. 100171038.

Alla confezione busta da 100 g, già in commercio, viene assegnato il numero di A.I.C. 100171026.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 140 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «PONTECIL» sospensione iniettabile flacone da 50 ml e 100 ml, registrazione n. 25637.

Titolare A.I.C.:

Laboratoires Virbac - Carros - Francia, rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, via dei Gracchi, 30, codice fiscale 06802290152.

Modifiche apportate:

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione flacone da 250 ml alla quale viene assegnato il numero di A.I.C. 100234032.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni già in commercio viene attribuito il numero di A.I.C a fianco indicato:

flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 100234018,
flacone da 100 ml, numero di A.I C. 100234020.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza

Decreto n 141 del 14 dicembre 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «VACCINO IBR-PD» vaccino inattivato contro la rinotracheite infettiva del bovino nelle confezioni scatola da 50 dosi, registrazione n 24322

Titolare A.I.C.:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, con sede legale e fiscale in Padova, via G. Orus, 2, codice fiscale 00206200289

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C..

Fatro S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 005921702377.

Produttore

la ditta titolare dell'A.I.C nell'officina consortile sita in Ozzano Emilia (Bologna).

Denominazione.

il prodotto medicinale per uso veterinario è ora denominato «BOVAX IBR» vaccino inattivato contro la rinotracheite infettiva bovina (IBR).

Numeri di A.I.C : alla confezione flacone da 50 dosi viene assegnato il numero di A I.C. 100306012.

Decreto n. 142 del 14 dicembre 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «MIXOMA PD» vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la mixomatosi del coniglio (stipite "Borghi") nelle confezioni flacone da 20 dosi e flacone da 100 dosi, registrazione n. 27697.

Titolare A.I.C .

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, con sede legale e fiscale in Padova, via G. Orus, 2, codice fiscale 00206200289.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.. nuovo titolare A.I.C.

Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia, 285, codice fiscale 00592170377.

Produttore:

la ditta titolare dell'A.I.C. nell'officina consortile di Ozzano Emilia (Bologna).

Denominazione:

il prodotto medicinale per uso veterinario è ora denominato «CUNIVAX MIXOMA» vaccino vivo attenuato contro la mixomatosi del coniglio (stipite «Borghi»).

Numeri di A.I.C.: alle confezioni di seguito indicate viene attribuito il numero di A.I.C. a fianco indicato

flacone da 20 dosi, numero di A I C. 100307014,
flacone da 100 dosi, numero di A I.C 100307026.

Decreto n. 143 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «LISPEC» iniettabile per uso intramuscolare nelle confezioni flacone a tappo perforabile da 50 ml e 100 ml, registrata al n. 27973.

Titolare A.I.C.:

società Azienda farmaceutica italiana S.r.l., con sede legale e fiscale in Sumirago (Varese), via A. De Gasperi, 47, codice fiscale 00718850159.

Modifiche apportate:

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione flacone a tappo perforabile da 250 ml, numero di A.I.C. 100235035.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate e già in commercio, viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone a tappo perforabile 50 ml, numero di A.I.C. 100235011;

flacone a tappo perforabile 100 ml, numero di A.I.C. 100235023.

Regime di dispensazione:

la vendita è sottoposta alla presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito e recanti indicato il regime di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria» non possono essere più venduti dal 30 giugno 1995.

Decreto n. 144 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «IMAVEROL» (enilconazolo) confezione da 100 ml, numero di A.I.C. 100078017 e confezione da 1000 ml, numero di A.I.C. 100078029.

Titolare A.I.C.:

società Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8, codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate:

Produttore:

la specialità medicinale per uso veterinario viene ora prodotta, confezionata e controllata presso l'officina farmaceutica Laboratoires Janssen S.A. Campus de Maigremont, Val de Reuil (Francia).

I lotti prodotti presso l'officina in precedenza autorizzata possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 145 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «FOSFORILENE» soluzione iniettabile nella confezione flacone da 100 ml, registrazione n. 20292.

Titolare A.I.C.:

Società Vetem S.p.a., con sede legale in Porto Empedocle (Agrigento), lungomare Pirandello, 8, codice fiscale 01988770150.

Modifiche apportate:

Confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio della nuova confezione flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 100238029.

Alla confezione flacone da 100 ml, già in commercio, viene assegnato il numero di A.I.C. 100238017.

I lotti già prodotti e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 146 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «IVOMEC POUR-ON» (ivermectina) soluzione ad uso esterno per bovini nelle confezioni flaconi da 250 ml, 1 lt e 2,5 lt, registrazione n. 25153/A.

Titolare A.I.C.:

Merck Sharp & Dohme B.V. di Haarlem (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Merck Sharp & Dhome (Italia) S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.:

Merck Sharp & Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via G. Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni sottoindicate viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

flacone da 250 ml, numero di A.I.C. 100308016;
flacone da 1 lt, numero di A.I.C. 100308028;
flacone da 2,5 lt, numero di A.I.C. 100308030.

Decreto n. 147 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «UBROCELAN» schiuma antibiotica spray in confezioni da 4 e 10 bombolette, registrazione n. 25534.

Titolare A.I.C.:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Ingelheim am Rhein (Germania occidentale), rappresentata in Italia dalla società Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10, codice fiscale 00421210485.

Modifiche apportate:

Composizione: la composizione ora autorizzata è la seguente:

1 bomboletta = 13,7 g di prodotto contiene:

principi attivi: invariati;

altri componenti: poliossietilensorbitantristearato, lecitina di soia, metile-p-idrossibenzoato, propile-p-idrossibenzoato, alluminio stearato, olio di arachidi, butano/propano tipo 3.5 (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Produttore:

la specialità medicinale per uso veterinario è ora prodotta presso l'officina farmaceutica IG Sprühtechnik GmbH Wehr/Baden (Germania occidentale), le operazioni di confezionamento e controllo continuano ad essere effettuate come precedentemente autorizzato.

Numeri di A.I.C.: alle confezioni di seguito indicate viene assegnato il numero di A.I.C. a fianco indicato:

scatola da 4 bombolette, n. 100231012;
scatola da 10 bombolette, n. 100231024.

I lotti già prodotti con le autorizzazioni in precedenza concesse e contraddistinti dal numero di registrazione in precedenza attribuito possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

94A8388

Revoca di autorizzazioni già concesse per l'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario

Decreto n. 135 del 14 dicembre 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «LINCOSPECTIN» nella preparazione e confezione polvere solubile barattolo da 75 g - registrazione n. 24984.

Titolare A.I.C.:

società Upjohn S.p.a., con sede legale e fiscale in Caponago (Milano), via G.E Upjohn, 2, codice fiscale 00768480154.

Motivo della revoca:

per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 138 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «DOXAQUIN» (flumechina) polvere idrosolubile per uso orale, confezione busta da 10 g, registrazione n. 26809.

Titolare A.I.C.:

società DOX-AL Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via E. Fermi, 2, codice fiscale 02117690152.

Motivo della revoca:

per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

Decreto n. 139 del 14 dicembre 1994

Specialità medicinale per uso veterinario «ALTAVIT» polvere idrosolubile per uso orale nella confezione da 10 g, registrazione n 26941

Titolare A.I.C.:

società DOX-AL Italia S.p.a., con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via E. Fermi, 2, codice fiscale 02117690152.

Motivo della revoca:

per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

I lotti prodotti anteriormente possono rimanere in commercio fino alla scadenza

Decreto n. 141 del 14 dicembre 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «VACCINO IBR-PD» vaccino inattivato contro la rinotracheite infettiva del bovino nella confezione scatola da 20 dosi, registrazione n. 24322.

Titolare A.I.C.:

Fatro S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285, codice fiscale 005921702377

Motivo della revoca:

per rinuncia della società titolare dell'A.I.C

Decreto n. 142 del 14 dicembre 1994

Prodotto medicinale per uso veterinario «MIXOMA PD» vaccino vivo attenuato liofilizzato contro la mixomatosi del coniglio (stipite «Borghi») 5 flaconi da 100 dosi cadauno (500 dosi), registrazione n 27696.

Titolare A.I.C.:

Fatro S.p.a., con sede legale e fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285, codice fiscale 00592170377.

Motivo della revoca:

per rinuncia della società titolare dell'A.I.C.

94A8389

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse).

Provvedimento n. 363/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale «CEFIXORAL» 5 compresse rivestite × mg 400 e granulato per 100 ml di sospensione orale 100 mg/5 ml.

Titolare A.I.C.: A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S r l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3

Modifica apportata:

Produttore. I controlli analitici sul prodotto finito delle preparazioni sopraindicate sono ora effettuati anche dalla società Firma S.p.a. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Provvedimento n. 364/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinali:

«ANACIDOL» 20 compresse masticabili,

«DIABEMIDE» 20 compresse,

«METFORAL» 50 compresse riv. 500 mg;

«TRINEVRINA B6» 30 compresse riv

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p a, con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40

Modifica apportata:

produttore: la produzione, i controlli «in process», i controlli sul prodotto finito nonché il confezionamento delle specialità medicinali sopraindicate sono ora effettuati anche dalla società F I.R.M.A S.p a nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n 365/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale: «TORADIUR», 5 fiale 10 mg/2 ml, 1 fiala 200 mg/20 ml.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, 5

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale, nelle preparazioni sopraindicate, sono ora effettuati anche dalla società Boehringer Mannheim GmbH nello stabilimento sito in Sandhoferstrasse 116 - Mannheim (Germania)

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n. 366/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale: «CALCIBEN» 5 fiale da 50 UI + 5 siringhe, 5 fiale da 100 UI + 5 siringhe.

Titolare A.I C.. F.I.R M.A S p a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37.

Modifica apportata:

produttore. le operazioni terminali di confezionamento relative alle preparazioni sopraindicate sono ora effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n. 367/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale: «GENLIP TC» 10 bustine di granulare da mg 900.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata:

produttore: la produzione ed i controlli della specialità medicinale, nella preparazione sopraindicata, sono ora effettuati anche dalla società F.I.R.M A. S.p.a nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37. Le operazioni di ripartizione in bustine del granulare prodotto dalla F.I.R M.A. S.p.a. sono effettuate dalla società Ivers Lee S p a nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese). Le operazioni terminali di confezionamento possono essere effettuate sia dalla società Ivers Lee S.p.a nello stabilimento sito in Caronno Pertusella (Varese) sia dalla società F.I.R.M.A. S.p.a. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 368/1994 del 30 dicembre 1994

Specialita medicinale «DIS-CINIL ILFI» 40 capsule × mg 150

Titolare A I C Istituto Luso Farmaco d'Italia S p a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26

Modifica apportata

produttore i controlli analitici sulle materie prime, i controlli sul semilavorato «capsule di gelatina molle», le operazioni terminali di confezionamento nonché i controlli analitici sul prodotto finito sono ora effettuati anche dalla società F.I.R M A. S.p a. nello stabilimento sito in Firenze, via di Scandicci, 37

Decorrenza di efficacia del provvedimento. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n. 369/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale «ALTIAZEM» 5 flaconi liof × 50 mg + 5 fiale solv 5 ml

Titolare A I C Istituto Luso Farmaco d'Italia S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26

Modifica apportata

produttore i controlli analitici sulle materie prime e sul semilavorato, le operazioni terminali di confezionamento ed i controlli analitici sul prodotto finito sono ora effettuati anche dalla società A Menarini - Industrie farmaceutiche riunite S.r l nello stabilimento sito in Firenze, via Sette Santi, 3.

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n 370/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale. «MIOKACIN» 12 compresse × mg 600 - 30 g di granulare per sospensione estemporanea.

Titolare A I C F I.R M A. S.p a , con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37

Modifica apportata

produttore

per la preparazione compresse × mg 600 le operazioni terminali di confezionamento nonché i controlli sul prodotto finito sono ora effettuati anche dalla società Laboratorios Menarini S.A. nello stabilimento sito in Badalona - Barcellona (Spagna);

per la preparazione 30 g di granulare per sospensione estemporanea la produzione, i controlli nonché le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuati anche dalla società Laboratorios Menarini S.A. nello stabilimento sito in Badalona -- Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 371/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale:

«LACIREX» 14 compresse × mg 4;

«RILAPROST» 30 capsule × mg 160.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40.

Modifica apportata:

produttore: le operazioni terminali di confezionamento delle specialità medicinali sopraindicate sono ora effettuate anche dalla società A. Menarini industrie sud S.r.l. nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile. I controlli sul prodotto finito delle specialità medesime sono ora effettuate anche dalla società Dompé S.p a. nello stabilimento consortile in L'Aquila, località Campo di Pile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Provvedimento n. 372/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale:
«RANIBEN» 20 compresse × 150 mg
«RANIBEN 300» 10 compresse × mg 300

Titolare A.I C.: F.I.R.M.A. S.p.a , con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37.

Modifica apportata:

produttore: la produzione, i controlli in «process» ed il confezionamento delle preparazioni sopracitate sono ora effettuati anche dalla società A. Menarini industrie sud nello stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile. I controlli analitici sulle materie prime, sul materiale di confezionamento e sul prodotto finito sono ora effettuati anche dalla società Dompé S.p.a. nello stabilimento consortile sito in L'Aquila, via Campo di Pile.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Provvedimento n. 373/1994 del 30 dicembre 1994

Specialità medicinale: «ESDEDRIL» 20 compresse rivestite × mg 200.

Titolare A.I.C.: Lipha S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Calenzano (Firenze), via Garibaldi, 80/82.

Modifica apportata:

produttore: il confezionamento nonché il controllo della specailità medicinale, nella preparazione sopraindicata, sono ora effettuati anche dalla società Prodotti Formenti S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese)

Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

95A0031

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, a conseguire alcuni legati

Con decreto ministeriale 22 novembre 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Noemi Umeton con testamento olografo pubblicato per atto dott. Giovanni Antonio Bonardi, notaio in Salò numero di rep 63756, e consistente nelle liquidità residue dell'intero asse ereditario, al netto di altri legati e passività, per un importo di L. 122.028.000

Con decreto ministeriale 22 novembre 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Enrico Gambini con testamento olografo pubblicato per atto dott.ssa Alba Maria Ferrara, notaio in Milano, numero di rep. 42196, e consistente nel 50% del residuo dell'asse ereditario, pari a L 79.531.467.

Con decreto ministeriale 22 novembre 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dal sig. Amleto Strada con testamento olografo pubblicato per atto dott. Filippo Leonardi, notaio in Milano, numero di rep. 15338/2775, e consistente in titoli di Stato del valore nominale di lire 40 milioni

94A8391

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 2 dicembre 1994 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Valeria Luti con testamento olografo pubblicato per atto dott. Silvestro Ferrandino, notaio in Genova, numero di rep. 158918, e consistente in beni mobili come da inventario dott. Silvestro Ferrandino e beni immobili siti in Genova, corso Italia, 36, e Firenze, piazza Rucellai n. 1, rispettivamente del periziato valore di L. 1.900.000 000 e L. 665.000.000.

Detta eredità comporta l'onere per la Fondazione di istituire borse di studio, con gli interessi del patrimonio oggetto della liberalità, intitolate a «Mario e Valeria Rindi».

94A8392

Autorizzazione alla Associazione italiana amici di Raoul Follereau, in Bologna, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 22 novembre 1994 l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau di Bologna è stata autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Giannina Melchiori con testamento olografo pubblicato per atto dott. Mario Barisone, notaio in Rovereto, numero di rep. 3383, e consistente nella somma di L 20.000.000, da prelevare dal ricavato della vendita di un immobile sito in Bologna, via Murri n. 61/2.

94A8393

Autorizzazione alla fondazione Vita Nova, in Roma, ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 22 novembre 1994 la fondazione Vita Nova, con sede in Roma, è autorizzata ad accettare la donazione disposta dal sig. Cesare Augusto Moreschini con atto pubblico a rogito dott.ssa Silvestra Giordano Cemmi, notaio in Roma, numero di rep. 17499/3489, e consistente in un appartamento sito in Senigallia, via Oberdan n. 3, del periziato valore di L. 125.000.000.

94A8394

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Norme transitorie di applicazione del regolamento CE n. 3036 del Consiglio dell'8 dicembre 1994. (Comunicato n. 14 del 30 dicembre 1994).

Il regolamento CE n. 3036 del Consiglio UE in data 8 dicembre 1994 (G.U CE L322 del 15 dicembre 1994) istituisce un nuovo regime economico di perfezionamento passivo, applicabile ai prodotti tessili e dell'abbigliamento, di cui ai cap 50/63 della nomenclatura combinata, che sostituisce quello precedentemente fissato dal regolamento CEE 636/82.

Nelle more della definizione, da parte della commissione, dei regolamenti di attuazione, e di apposita circolare applicativa di questo Ministero, si comunica quanto segue.

Premesso che possono beneficiare del regime di perfezionamento passivo esclusivamente le persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità, il regolamento n 3036/94 distingue due categorie di operatori.

quelli tradizionali, che hanno già operato precedentemente per determinate categorie tessili e determinati Paesi e chiedono il beneficio del perfezionamento passivo, per il 1995 per le stesse categorie/Paesi;

quelli nuovi, che operano per la prima volta ovvero che intendono operare per categorie/Paesi diversi da quelli utilizzati in precedenza.

In via transitoria, e fino a nuove disposizioni:

gli operatori tradizionali possono fruire del beneficio nei limiti delle operazioni effettuate in TPP realizzate in uno dei due anni di riferimento (1993 o 1994) più favorevole A tale scopo, gli operatori devono, entro il 15 febbraio 1995, comunicare, nell'ambito delle operazioni effettivamente realizzate nell'anno prescelto, distinte per categoria/Paese, le quantità che ritengono di poter richiedere nel 1995. La relativa comunicazione deve essere inviata al Ministero del commercio con l'estero - D.G import export - Divisione V - Viale America - Roma-Eur, allegando idonea documentazione doganale;

i nuovi operatori devono dichiarare l'attività svolta ed il mantenimento di una produzione nella Comunità, nel 1994. Le relative domande possono essere avanzate per una quantità di prodotti compensatori di valore non superiore al 50% della produzione effettuata nella Comunità. Esse potranno essere accolte nei limiti quantitativi che saranno comunicati dalla commissione.

Sia gli operatori tradizionali che i nuovi operatori, per richiedere l'ammissione al beneficio del TPP devono presentare domanda al Ministero del commercio con l'estero - D.G. import export - Divisione V - Viale America - Roma-Eur, sulla base del modello ann. I, allegando:

copia del contratto stipulato con la ditta incaricata di effettuare l'operazione di perfezionamento o documento equipollente,

mod. INPS DM 10/2 e certificato di iscrizione alla camera di commercio (limitatamente ai nuovi operatori) o documenti equipollenti;

dichiarazione attestante che la merce oggetto della temporanea esportazione è di origine comunitaria.

Il direttore generale delle importazioni e delle esportazioni
MARTUSCELLI

ALLEGATO 67/E

MODELLO DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO

NB: Le seguenti informazioni devono essere fornite nell'ordine. Quelle che si riferiscono alle merci o ai prodotti sono fornite in relazione a ciascun tipo di merci o prodotti.

1. **Nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente:**

2. **Sistema o modalità particolari previste:**

   a) Sistema degli scambi standard senza importazione anticipata:

   b) Sistema degli scambi standard con importazione anticipata:

   c) Traffico triangolare:

3. **Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento o ad essere esportate nel quadro del sistema degli scambi standard e giustificazione della domanda:**

   a) Denominazione commerciale e/o tecnica:

   b) Indicazione relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:

   c) Quantità prevista:

   d) Valore previsto:

   e) Giustificazione della domanda:

4. **Prodotti compensatori da reimportare o prodotti sostitutivi da importare:**

   a) Denominazione commerciale e/o tecnica:

b) Indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:

5. Tasso di rendimento:

6. Natura delle operazioni di perfezionamento:

7. Paese in cui avrà luogo l'operazione di perfezionamento o, qualora ci si avvalga del sistema degli scambi standard, paese da cui saranno importati i prodotti sostitutivi:

8. Termine ritenuto necessario per reimportare i prodotti compensatori o i prodotti sostitutivi:

9. Mezzi d'identificazione previsti:

10. Suggerimenti dell'ufficio doganale:

 a) di controllo:

 b) di vincolo:

 c) di appuramento:

11. Durata prevista dell'autorizzazione:

12. Riferimenti alle autorizzazioni rilasciate per merci identiche a quelle formanti oggetto della presente domanda e destinate a subire le operazioni di perfezionamento:

13. Altro:

Data:

Firma:

Indicazioni relative ai vari punti

1. *Nome o ragione sociale ed indirizzo del richiedente:* quando la domanda sia presentata su carta intestata del richiedente e su tale carta figurino le indicazioni previste, questo punto non deve essere compilato.

2. *Sistema o modalità particolari previsto(e):* indicare il sistema e/o le modalità desiderate.

3. *Merci destinate a subire le operazioni di perfezionamento o ad essere esportate nel quadro del sistema degli scambi standard e giustificazione della domanda:*

   a) Designazione commerciale e/o tecnica: questa indicazione deve essere fornita in termini sufficientemente chiari e precisi per consentire di deliberare sulla domanda e, in particolare, di decidere se, sulla scorta delle informazioni di cui si dispone, si debbano ritenere soddisfatte le condizioni economiche e, quando sia previsto il sistema degli scambi standard, siano soddisfatte le condizioni per la concessione di tale sistema;

   b) Indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata: questa indicazione, fornita unicamente a titolo indicativo, può limitarsi al codice di 4 cifre quando non sia necessario indicare il codice di 8 cifre per consentire il rilascio dell'autorizzazione e il corretto svolgimento delle operazioni di perfezionamento. Quando sia previsto il sistema degli scambi standard, indicare il codice di 8 cifre;

   c) Quantità prevista: indicare la quantità delle merci che ci si propone di esportare. Questa indicazione può riferirsi ad un periodo di esportazione;

   d) Valore previsto: indicare il valore previsto per le merci da esportare.

   e) Giustificazione della domanda: indicare i motivi per cui si ritiene che l'operazione debba essere effettuata fuori della Comunità.

4. *Prodotti compensatori da reimportare o prodotti sostitutivi da importare:*

   a) Denominazione commerciale e/o tecnica: da compilare alle stesse condizioni del punto 3.a), distinguendo tra i prodotti che hanno un valore commerciale e i prodotti che non ne hanno, indipendentemente dal fatto che vengano reimportati o meno;

   b) Indicazioni relative alla classificazione nella nomenclatura combinata:

   da compilare alle stesse condizioni del punto 3.b) per tutti i prodotti di cui al punto 4.a).

5. *Tasso di rendimento:* indicare il tasso di rendimento previsto o fare una proposta per la sua fissazione.

6. *Natura delle operazioni di perfezionamento:* indicare le operazioni cui debbono essere sottoposte le merci di temporanea esportazione per ottenere i prodotti compensatori, senza limitarsi ad indicazioni generiche, ad esempio riparazione, lavorazione o trasformazione.

7. *Paese in cui avrà luogo l'operazione di perfezionamento o, qualora ci si avvalga del sistema degli scambi standard, paese da cui saranno importati i prodotti sostitutivi:*

8. *Termine ritenuto necessario per provvedere alla reimportazione dei prodotti compensatori o dei prodotti sostitutivi:* questa indicazione deve essere fornita in funzione di una data parte di merci (ad esempio, unità o quantità) e deve precisare il periodo di tempo ritenuto necessario, che intercorre fra l'esportazione delle merci e la reimportazione dei prodotti compensatori o l'importazione dei prodotti di sostituzione. Questa informazione non deve essere fornita quando ci si proponga di avvalersi del sistema degli scambi standard con importazione anticipata.

9. *Mezzi d'identificazione previsti:* indicare i mezzi d'identificazione delle merci di temporanea esportazione nei prodotti compensatori ritenuti più appropriati.

10. *Suggerimenti dell'ufficio doganale:* indicare fra i possibili uffici doganali l'ufficio o gli uffici che si vorrebbe (vorrebbero) utilizzare come ufficio doganale:

    a) di controllo: per il controllo del regime;

    d) di vincolo: abilitati ad accettare dichiarazioni di vincolo di merci al regime;

    c) di appuramento: abilitati ad accettare dichiarazioni per l'immissione in libera pratica di prodotti compensatori o di prodotti di sostituzione.

11. *Durata prevista dell'autorizzazione:* indicare il termine durante il quale si prevede di effettuare l'esportazione delle merci destinate a subire operazioni o a formare oggetto di scambi standard senza importazione anticipata di prodotti di sostituzione. Quando si preveda di utilizzare il sistema degli scambi standard con importazione anticipata indicare il termine entro il quale saranno effettuate le importazioni di prodotti di sostituzione.

12. *Riferimenti alle autorizzazioni rilasciate per merci identiche a quelle formanti oggetto della presente domanda e destinate a subire operazioni di perfezionamento:* indicare, ove occorra, i riferimenti delle autorizzazioni già rilasciate per merci identiche, destinate a subire le medesime operazioni

13. *Altro:* questa rubrica deve essere compilata quando il richiedente ritenga utile rendere note all'autorità doganale altre indicazioni.

95A0011

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome 1° dicembre 1994 concernente: «Criteri direttivi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 11 della legge 9 gennaio 1991, n. 10». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 29 dicembre 1994).

In calce alla deliberazione citata in epigrafe, in fondo alla pag. 48, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il presidente: PALADIN», si legga: «Il presidente: URBANI», ed inoltre dove è scritto: «Il segretario: GASPARRI», si legga: «Il segretario: CARPANI».

95A0070

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÍ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S A S
Via Farini, 27

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA «LA FORENSE»
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
GARZANTI EDITORE
Palazzo dell'Università

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA FLORIANI
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBREBIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V Alfieri, 364
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P Amedeo, 176/B
LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **CERIGNOLA**
VASCIAVEO ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **ALGHERO**
LIBRERIA LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V Emanuele, 30/32
◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q Sella, 106/108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S G C. ESSEGICI
Via F. Riso, 56
◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
CARTOLERIA MERCURIO LI CA M
Piazza S G Bosco, 3
LIBRERIA S F FLACCOVIO
Piazza V E Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R
◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S Pietro, 1
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
CARTOLERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
LIBRERIA DRAGHI
Via Cavour, 17/19
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A
◇ **VENEZIA**
LIBRERIA GOLDONI
Via S Marco 4742/43
◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO
Via G Carducci, 44
LIBRERIA L E G I S
Via Adigetto, 43
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

CANONI DI ABBONAMENTO - 1995

CANONI ABBONAMENTO	ITALIA	ESTERO
Annuale	L. 336.000	L. 672.000
Semestrale	L. 205.000	L. 410.000

	ITALIA	ESTERO
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.450	L. 2.900

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma; sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

INSERZIONI - 1995

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni.

Per la «Convocazione di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la convocazione di assemblea o per la data dell'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 - intestato a: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Roma, indicando a tergo del certificato di allibramento la causale del versamento. L'Istituto non risponde dei ritardi causati dall'omissione di tale indicazione.

MODALITÀ

I testi delle inserzioni devono essere redatti su carta da bollo. Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la carta uso bollo

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale e, per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma leggibile del responsabile della richiesta, il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o comunque con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono indicare le generalità ed il preciso indirizzo del richiedente, nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata per la pubblicazione da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non è indispensabile per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura. Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione richiesta

Qualora il richiedente desiderasse ricevere il giustificativo a mezzo lettera raccomandata-espresso, devono essere versate ulteriori L. 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

ANNUNZI COMMERCIALI

Testata	(Riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc). Diritto fisso per il massimo di tre righe	L. 102.000
Testo:	per ogni riga o frazione di riga	L. 34.000

ANNUNZI GIUDIZIARI

Testata	(Riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome e cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	L. 27.000
Testo.	per ogni riga o frazione di riga	L. 13.500

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189